V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 114

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 418-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)*. 115

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 116

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)*. 116

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 116

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione)* 118

ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo) 138

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* 124

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata) 168

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 130

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 131

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023. Doc. XIII, n. 1 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio)* 133

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 *final*)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 137

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
C. 536 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2023.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta dell'11 luglio 2023, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di lunedì 17 luglio, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Dopo aver segnalato che nella seduta del 18 luglio il rappresentante del Governo ha evidenziato che la relazione tecnica era ancora in corso di istruttoria presso le amministrazioni competenti, chiede alla sottosegretaria Savino un aggiornamento in ordine ai tempi di trasmissione della predetta relazione tecnica, considerando che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori della Camera nella giornata odierna.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che allo stato non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti richiesta dalla Commissione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, sollecita la tempestiva trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ricordare che il Governo aveva assicurato che la relazione tecnica sarebbe stata depositata entro un termine idoneo a consentire l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea nella giornata odierna, afferma che un ulteriore rinvio crea evidenti problemi nei rapporti intercorrenti tra maggioranza e opposizione, dal momento che, secondo il calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, il provvedimento avrebbe dovuto essere approvato prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Si chiede, dunque, quando il testo in esame potrà essere effettivamente discusso dall'Assemblea, anche considerando che il calendario della prossima set-

timana prevede l'esame di due decreti-legge e del bilancio della Camera dei deputati.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, rispondendo al deputato Grimaldi, assicura che si attiverà affinché la relazione tecnica sul provvedimento sia messa a disposizione della Commissione nel più breve tempo possibile.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel far notare che il Governo aveva espresso analoghe rassicurazioni nelle sedute precedenti, chiede che la sottosegretaria Savino assuma l'impegno a depositare la relazione tecnica entro una data certa.

Nell'evidenziare il senso di responsabilità dimostrato dai gruppi di opposizione, che hanno sempre rispettato i patti assunti con la maggioranza e non hanno dato luogo a comportamenti ostruzionistici, esprime preoccupazione per i reiterati rinvii dovuti ai ritardi del Governo che di fatto, impedendo la discussione in Assemblea di un provvedimento fortemente sostenuto dall'opposizione, determinano una forma di prevaricazione della maggioranza.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi alla richiesta avanzata dal deputato Pagano, chiede che la rappresentante del Governo indichi la data in cui sarà depositata la relazione tecnica.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, tenuto conto delle richieste dei rappresentanti dei gruppi di opposizione e delle esigenze istruttorie manifestate dal Governo, ritiene che il provvedimento potrebbe essere ragionevolmente iscritto all'ordine del giorno della seduta che sarà convocata il prossimo 1° agosto.

La sottosegretaria Sandra SAVINO assicura che il Governo assumerà ogni iniziativa utile a consentire la presentazione della relazione tecnica entro il prossimo 1° agosto.

Marco GRIMALDI (AVS) osserva che, prima di martedì 1° agosto, nel corso di questa settimana la Commissione sarà convocata per esprimere il proprio parere all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023. Nel sottolineare che, a suo avviso, vi sarebbero le condizioni per tenere tale seduta nella giornata di domani, giovedì 27 luglio, chiede che nella medesima seduta sia esaminato anche il provvedimento in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo attualmente in discussione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nel ricordare che l'organizzazione dei lavori della Commissione sarà discussa nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi convocata al termine delle sedute odierne, rileva che con ogni probabilità nel corso della presente settimana non sarebbe possibile completare l'istruttoria necessaria ai fini della trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

C. 418-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione si è pronunciata nella seduta dello scorso 18 luglio, reca – oltre alle proposte emendative 3.500, 4.500, 4.501 e 5.0500, che recepiscono le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere espresso dalla Commissione sul testo A del provvedimento – l'ulteriore articolo aggiuntivo Orrico 5.0100.

Al riguardo, fa presente che tale ultima proposta emendativa è volta a prevedere che le istituzioni scolastiche, al fine di incentivare l'introduzione delle capacità non cognitive nel metodo didattico, possano promuovere, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione con le famiglie degli studenti e di tutta la comunità educante, composta da enti del Terzo settore, università, organizzazioni e altri soggetti certificati del territorio.

In proposito, tenuto conto del carattere facoltativo delle menzionate attività e fermo restando il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente, propone di esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo Orrico 5.0100.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.
C. 922-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il testo originario del provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 17 maggio, con l'espressione di un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 7 giugno 2023 la Commissione Affari esteri ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente le suddette condizioni senza apportare ulteriori modifiche al testo.

Tutto ciò considerato, rileva che il testo ora all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici di carattere finanziario e, pertanto, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1135, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge. Osserva che le proposte emendative contenute nel medesimo fascicolo non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni da esse recate. Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Testo unificato C. 249 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire

il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio della relatrice, con riferimento all'articolo 4, fa presente in via preliminare, che allo stato attuale non risultano sussistere misure di politiche attive specifiche per i malati oncologici, tanto che la disposizione di cui al comma 2, al riguardo, rinvia ad un decreto attuativo di futura emanazione. Evidenzia pertanto che, attesa la natura programmatica della norma, essa non pare consentire, allo stato, di poter esprimere valutazioni sulla dichiarata invarianza di spesa, né di prevedere se l'individuazione di specifiche politiche non previste a legislazione vigente possa avvenire in regime di invarianza di spesa, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 5, comma 1, precisa che il rilascio di specifici certificati, anche tenendo conto delle informazioni presenti nel fascicolo sanitario elettronico, rientra nell'ambito dei compiti già assegnati ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche e, in quanto tali, coperti dalle risorse previste per l'accordo collettivo nazionale. Conferma, pertanto, che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 5, comma 4, precisa che, all'estensione dei compiti e dei casi nei quali potrà essere accordata tutela, a fronte di un trattamento di dati personali in violazione delle norme introdotte, il Garante potrà provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente, in ragione delle particolari competenze e delle professionalità già acquisite.

In merito ai profili di copertura finanziaria, concorda in merito alla necessità di precisare al comma 5 dell'articolo 5, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 249 e abb., recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, che attribuiscono a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di promuovere politiche attive per assicurare alle persone che siano state affette da patologie oncologiche uguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza al lavoro, nonché nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi, non garantiscono che dalla loro attuazione non possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, giacché allo stato non sussistono misure di politica attiva specificamente indirizzate in favore dei malati oncologici;

con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, che prevedono la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari all'applicazione del provvedimento in esame senza oneri a carico dell'assistito, il rilascio di specifici certificati rientra nell'ambito dei compiti già assegnati ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche, che potranno farvi fronte nell'ambito dalle risorse previste negli accordi collettivi nazionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

ai nuovi compiti in materia di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in ragione delle particolari competenze e delle professionalità già acquisite dal medesimo Garante;

rilevata la necessità di:

configurare la promozione di specifiche politiche attive prevista dall'articolo 4, comma 2, in termini di facoltà da esercitare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di scongiurare l'insorgenza di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

riformulare la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 5 al fine di assicurarne la necessaria prescrittività, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni interessate provvedano alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: sono promosse *con le seguenti:* possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

All'articolo 5, sostituire il comma 5 con il seguente: Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio 2023.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze *(vedi allegato 1)*, contenente gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice nella seduta del 19 luglio scorso. In estrema sintesi fa presente in primo luogo che le disposizioni di cui all'articolo 10, che prevedono la possibilità per l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di rimodulare la propria dotazione organica, al fine di inquadrare come professionisti di I qualifica professionale il personale già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario, avranno attuazione nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali della medesima Agenzia.

Segnala, inoltre, che l'importo delle spese di funzionamento autorizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, relative all'assunzione presso il Ministero della giustizia di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, comprende spese per la for-

mazione, per il funzionamento degli uffici, per il mobilio e le dotazioni librarie.

Con riferimento alla copertura finanziaria delle disposizioni dell'articolo 13, comma 5, relativo allo svolgimento di attività di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa da parte del Ministero della giustizia, rappresenta che le risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per l'anno 2023 ripartite in favore del Ministero della giustizia sono pari a 1.250.000 euro per l'anno 2023, a 1.562.500 euro per l'anno 2024 e a 1.875.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

Precisa, altresì, che l'importo delle spese di funzionamento indicato al comma 6 dell'articolo 14, derivanti dall'assunzione di personale dirigenziale presso l'amministrazione penitenziaria, riguarda spese per la formazione iniziale e continuativa, spese di missione per i tirocini formativi nonché spese per cancelleria, mobili e arredi e si riferisce non solo alle trenta unità di dirigente penitenziario da assumere ai sensi del precedente comma 5, ma anche al dirigente generale penitenziario da assumere ai sensi del successivo comma 8.

Con riferimento all'articolo 15, fa presente che la stima degli oneri relativi alla commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura riveste carattere di estrema prudenzialità, essendo stata elaborata nel presupposto che tutti i componenti della commissione provengano da una sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della stessa commissione.

Evidenzia, inoltre, che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 18, comma 3, sono effettivamente disponibili per tutte le annualità indicate dalla disposizione.

Rappresenta, dunque, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà far fronte alle nuove attività istruttorie in materia di *Emission Trading System*, attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *a),* numero 1), e potrà avvalersi in via convenzionale di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le necessarie risorse sono già state attribuite al medesimo Dicastero, rispettivamente, dall'articolo 23, comma 7, lettera *n),* e dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020.

Osserva che la rimodulazione della percentuale dei posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e la procedura straordinaria di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, disposta dal comma 6 dell'articolo 20, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, in considerazione dell'elevato numero di supplenti con più di 36 mesi di servizio e del numero di posti da bandire, le platee di aspiranti alle due procedure concorsuali sono in larga misura sovrapponibili e, in ogni caso, i docenti incaricati, a prescindere dall'immissione in ruolo, hanno diritto alla progressione per posizioni retributive dei corrispondenti docenti di ruolo.

Con riferimento all'articolo 21, comma 2, rileva che la quantificazione degli oneri connessi allo svolgimento dei concorsi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito e delle maggiori spese di funzionamento derivanti dalle nuove assunzioni è stata effettuata sulla base delle spese storiche riferite, rispettivamente, ad analoghe procedure concorsuali svolte negli anni precedenti e al funzionamento dell'Amministrazione centrale.

Fa presente, poi, che l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito disposto dall'articolo 21, comma 3, è stato determinato tenendo conto dell'esigenza di riassorbire la mancata integrazione del fondo a valere sui risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio di personale delle aree professionali e di incrementare le disponibilità finanziarie da destinare all'attuazione degli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Evidenzia che gli oneri derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di accesso a capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quantificati nelle tabelle elaborate dall'Amministrazione competente, corrispondono all'importo indicato dall'ar-

ticolo 26, comma 6, pari a 403.065 euro per l'anno 2023.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 27 in materia di potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, osserva che gli elementi forniti dall'Amministrazione competente circa gli oneri derivanti dalla corresponsione dei buoni pasto e dei compensi per il lavoro straordinario confermano la quantificazione effettuata nella relazione tecnica riferita ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 27.

Fa presente, altresì, che le disposizioni dell'articolo 30 relative alle attività di controllo affidate alla società Agecontrol hanno natura sostanzialmente ricognitiva di funzioni già affidate alla medesima società e, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva che dalla nomina di un Commissario *ad acta* da parte del CONI per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 34 non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, i soggetti su cui grava l'onere di adeguamento statutario vi provvederanno nell'ambito delle dotazioni disponibili, e, dall'altro, la nomina del predetto Commissario ha natura eventuale e allo stesso non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Infine, sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 42, nel prevedere che la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per le imprese di interesse strategico con almeno 1.000 lavoratori dipendenti abbia una durata massima di ulteriori quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, contemplano la possibilità di concedere l'integrazione salariale anche per periodi precedenti la data di approvazione del decreto in esame, giacché si prevede espressamente che l'integrazione sia autorizzata « in continuità con le tutele già autorizzate ».

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, anche alla luce dei contenuti della nota depositata dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1239, di conversione in legge del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 10, che prevedono la possibilità per l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di rimodulare la propria dotazione organica, al fine di inquadrare come professionisti di I qualifica professionale il personale già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario, avranno attuazione nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali della medesima Agenzia;

l'importo delle spese di funzionamento autorizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, relative all'assunzione presso il Ministero della giustizia di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, comprende spese per la formazione, per il funzionamento degli uffici, per il mobilio e le dotazioni librarie;

con riferimento alla copertura finanziaria delle disposizioni dell'articolo 13, comma 5, relativo allo svolgimento di attività di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa da parte del Ministero della giustizia, le risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per l'anno 2023 ripartite in favore del Ministero della giustizia sono pari a 1.250.000 euro per l'anno 2023, a 1.562.500 euro per l'anno 2024 e a 1.875.000 euro a decorrere dall'anno 2025;

l'importo delle spese di funzionamento indicato al comma 6 dell'articolo 14,

derivanti dall'assunzione di personale dirigenziale presso l'amministrazione penitenziaria, riguarda spese per la formazione iniziale e continuativa, spese di missione per i tirocini formativi nonché spese per cancelleria, mobili e arredi e si riferisce non solo alle trenta unità di dirigente penitenziario da assumere ai sensi del precedente comma 5, ma anche al dirigente generale penitenziario da assumere ai sensi del successivo comma 8;

con riferimento all'articolo 15, la stima degli oneri relativi alla commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura riveste carattere di estrema prudenzialità, essendo stata elaborata nel presupposto che tutti i componenti della commissione provengano da una sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della stessa commissione;

le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 18, comma 3, sono effettivamente disponibili per tutte le annualità indicate dalla disposizione;

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà far fronte alle nuove attività istruttorie in materia di *Emission Trading System*, attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, numero 1), e potrà avvalersi in via convenzionale di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le necessarie risorse sono già state attribuite al medesimo Dicastero, rispettivamente, dall'articolo 23, comma 7, lettera *n)*, e dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020;

la rimodulazione della percentuale dei posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e la procedura straordinaria di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, disposta dal comma 6 dell'articolo 20, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, in considerazione dell'elevato numero di supplenti con più di 36 mesi di servizio e del numero di posti da bandire, le platee di aspiranti alle due procedure concorsuali sono in larga misura sovrapponibili e, in ogni caso, i docenti incaricati, a prescindere dall'immissione in ruolo, hanno diritto alla progressione per posizioni retributive dei corrispondenti docenti di ruolo;

con riferimento all'articolo 21, comma 2, la quantificazione degli oneri connessi allo svolgimento dei concorsi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito e delle maggiori spese di funzionamento derivanti dalle nuove assunzioni è stata effettuata sulla base delle spese storiche riferite, rispettivamente, ad analoghe procedure concorsuali svolte negli anni precedenti e al funzionamento dell'Amministrazione centrale;

l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito disposto dall'articolo 21, comma 3, è stato determinato tenendo conto dell'esigenza di riassorbire la mancata integrazione del fondo a valere sui risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio di personale delle aree professionali e di incrementare le disponibilità finanziarie da destinare all'attuazione degli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

gli oneri derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di accesso a capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quantificati nelle tabelle elaborate dall'Amministrazione competente, corrispondono all'importo indicato dall'articolo 26, comma 6, pari a 403.065 euro per l'anno 2023;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 27 in materia di potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, gli elementi forniti dall'Amministrazione competente circa gli oneri deri-

vanti dalla corresponsione dei buoni pasto e dei compensi per il lavoro straordinario confermano la quantificazione effettuata nella relazione tecnica riferita ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 27;

le disposizioni dell'articolo 30 relative alle attività di controllo affidate alla società Agecontrol hanno natura sostanzialmente ricognitiva di funzioni già affidate alla medesima società e, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

dalla nomina di un Commissario *ad acta* da parte del CONI per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 34 non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, i soggetti su cui grava l'onere di adeguamento statutario vi provvederanno nell'ambito delle dotazioni disponibili, e, dall'altro, la nomina del predetto Commissario ha natura eventuale e allo stesso non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati;

le disposizioni di cui all'articolo 42, nel prevedere che la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per le imprese di interesse strategico con almeno 1.000 lavoratori dipendenti abbia una durata massima di ulteriori quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, contemplano la possibilità di concedere l'integrazione salariale anche per periodi precedenti la data di approvazione del decreto in esame, giacché si prevede espressamente che l'integrazione sia autorizzata "in continuità con le tutele già autorizzate";

rilevata la necessità di:

integrare la clausola di invarianza di cui all'articolo 11, comma 2, al fine di prevedere che alle attività di controllo ivi previste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda non solo nell'ambito delle risorse umane ma anche di quelle strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esplicitare all'articolo 14, comma 6, che l'importo delle spese di funzionamento ivi indicato comprende anche quelle connesse all'incremento della dotazione organica di una unità di dirigente generale penitenziario, di cui al successivo comma 8;

precisare all'articolo 16, comma 3, che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, anziché quella di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006 indicata nel testo del provvedimento, dal momento che quest'ultima disposizione non reca una autorizzazione di spesa ma una copertura finanziaria a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005;

allineare la copertura finanziaria degli oneri complessivamente recati dall'articolo 27, comma 5, agli oneri risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 27;

inserire all'articolo 28, comma 1, un'apposita clausola d'invarianza finanziaria volta a specificare che allo svolgimento delle prove concorsuali ivi previste si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

specificare all'articolo 29 che l'eventuale ricorso a ditte specializzate da parte del Commissario straordinario per la peste suina potrà avvenire nei limiti delle eventuali disponibilità risultanti dalla contabilità speciale intestata al Commissario stesso di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 9 del 2022, anziché a valere sulle risorse di cui al comma 2-*quinquies* del medesimo articolo 2, posto che tale disposizione si limita a prevedere la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal richiamato comma 2-*bis*;

precisare all'articolo 33 che gli oneri cui si fa fronte attraverso le maggiori en-

trate derivanti dalla revisione della disciplina sulle plusvalenze nel settore sportivo sono quelli riferiti agli anni dal 2024 al 2027, anziché agli anni dal 2023 al 2027, come attualmente previsto dal testo, non essendo previsti oneri per l'anno 2023;

rilevata, altresì, l'opportunità di:

inserire all'articolo 4 una clausola d'invarianza finanziaria e l'espressa autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in considerazione del fatto che la riorganizzazione del Ministero della difesa, ivi prevista, implicherà una riallocazione delle risorse all'interno dello stato di previsione del medesimo Dicastero;

ritenuto infine che, con riferimento all'articolo 27, comma 2, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al presente provvedimento, dovrebbero essere indicati anche gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto delle spese relative ai buoni pasto connesse all'incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: risorse umane *con le seguenti:* risorse umane, strumentali e finanziarie.

All'articolo 14, comma 6, dopo le parole: di cui ai commi 4 e 5 *aggiungere le seguenti:* nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 9, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 6,.

All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 *con le seguenti:* riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

All'articolo 27, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 *con le seguenti:* a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024.

All'articolo 28, comma 1, lettera a), *dopo le parole:* dei predetti tirocinanti *aggiungere le seguenti*: . Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 29, comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* utilizzando i fondi di cui al comma 2-*quinquies* del presente articolo *con le seguenti:* a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-*bis*.

All'articolo 33, comma 4, sostituire le parole: dal 2023 *con le seguenti:* dal 2024.

All'articolo 34, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

e con la seguente condizione:

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che il testo iniziale del disegno di legge, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia, inoltre, che gli emendamenti approvati dal Senato, ad eccezione di quelli di iniziativa governativa, non sono corredati di relazione tecnica. Ricorda, infine, che, in prima lettura, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la 5ª Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 5 luglio 2023 il Governo ha depositato una nota recante taluni elementi di chiarimento rispetto ai profili finanziari del provvedimento.

Nel rinviare pertanto alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una compiuta disamina degli aspetti finanziari del provvedimento, richiama in particolare l'attenzione sulle disposizioni del testo rispetto alle quali ritiene opportuno acquisire specifici chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 5, recante disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 18, comma 2, della legge n. 115 del 2015, consentendo ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi presso le assicurazioni di iscrizione con quelli maturati presso le organizzazioni internazionali, anche ai fini del conseguimento della pensione anticipata, mentre a legislazione previgente il cumulo era valevole per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti. Riguardo agli oneri recati dal provvedimento, preso atto dei parametri forniti dal Governo rileva che la stima risulta sostanzialmente verificabile ed è, peraltro, in linea con le stime relative alla previgente normativa che, con riferimento alle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, prevedeva oneri che, a regime, risultavano lievemente inferiori rispetto a quelli stimati dalla norma in esame relativamente all'anticipazione della pensione di anzianità. Con riferimento all'importo medio annuo lordo della pensione anticipata, prende atto della stima della relazione tecnica circa il parametro di 20.000 euro, che sembra riguardare la sola quota a carico dell'INPS, ma ritiene comunque utile acquisire sul punto una conferma. Considera altresì necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità dei tassi di inflazione scontati nella stima degli oneri, con particolare riguardo al tasso medio di inflazione dell'1,8 per cento stimato con riferimento al triennio 2023-2025, posto che nel Documento di

economia e finanza dell'aprile 2023, la stima del deflatore dei consumi è indicata al 4,8 per cento nel 2023, al 2,7 per cento nel 2024 e al 2,0 per cento al 2025, per una media nel triennio del 3,5 per cento.

Per quanto concerne l'articolo 8-*bis*, evidenzia che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo volto al monitoraggio e alla gestione dei siti Natura 2000 con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. In particolare, osserva che le risorse del Fondo sono destinate a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni. Al riguardo, nel rilevare che l'onere è comunque limitato all'entità della dotazione del Fondo in esame, tenuto conto che l'emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato dal Senato in prima lettura, non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ritiene che andrebbe comunque acquisita una conferma che le spese finanziabili siano integralmente classificabili come in conto capitale, posto che la relativa copertura è disposta mediante corrispondente riduzione di risorse anch'esse di conto capitale. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 8-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le occorrenti disponibilità. Nel rilevare che, alla luce di tale ricostruzione, non ha osservazioni da formulare sulla copertura finanziaria in esame, segnala che la disposizione non autorizza espressamente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione all'articolo 11, comma 3-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma consente, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di indire procedure di reclutamento straordinarie, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi di vigenti graduatorie, riservate a docenti non di ruolo che abbiano svolto negli ultimi otto anni, presso le medesime istituzioni, specifiche attività, tra le quali anche quelle di insegnamento, per almeno tre anni anche non continuativi. Tali procedure sono finalizzate all'assunzione dei suddetti docenti a tempo indeterminato e alla loro conferma in ruolo. Per far fronte agli oneri relativi alle procedure di reclutamento viene previsto, a carico dei candidati, il pagamento di un contributo, la cui determinazione è rimessa al Ministero dell'università. Al riguardo osserva che, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che l'indizione delle procedure di reclutamento straordinarie a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi di vigenti graduatorie, abbia luogo nei limiti delle facoltà assunzionali come definite nell'ambito della relativa programmazione delle attività di reclutamento. A questo riguardo rileva, per altro, che un vincolo analogo è contenuto all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2019, in materia di procedure di reclutamento del personale AFAM. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 12, evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame è finalizzata a superare i rilievi della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco cosiddetto discontinuo, dalla stessa ritenuto assimilabile ad un rapporto di lavoro a tempo determinato e il cui rapporto con l'amministrazione andrebbe pertanto regolato secondo il suindicato istituto giuridico e non con le modalità semplificate degli attuali richiami in servizio. A tale

fine, la norma delinea una disciplina volta a favorire il transito in ruolo del suddetto personale mediante apposite procedure concorsuali: in particolare viene previsto l'incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore rispettivamente di 350 e di 200 unità, autorizzando, altresì, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023, con riserva integrale dei relativi posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attualmente utilizzato in modo discontinuo, ai sensi dei commi 1 e 2. Osserva, in proposito, che le suddette assunzioni vengono disposte in un numero determinato di unità, laddove, a fronte dei relativi oneri configurati come limiti massimi di spesa, anch'esse avrebbero dovuto essere indicati entro un limite massimo.

Relativamente all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, con riferimento al personale docente e a quello tecnico, amministrativo e ausiliario delle istituzioni scolastiche, dispone il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni; ciò in luogo del previgente regime che prevede, a tale riguardo, un riconoscimento soltanto parziale; in particolare per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo per i docenti, e per un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici, per gli ATA, come risultante dal comma 1, rispettivamente alle lettere *a)* e *c)*.

Rileva che, ai fini previdenziali, le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle stesse disposizioni, come risultante dal comma 2. Evidenzia che gli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, sono indicati pari a euro 17.305.441 per il 2024, euro 26.604.529 per il 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dal 2026, mentre quelli di cui al comma 1, lettera *c)*, sono, altresì, indicati pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, e agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 26. Osserva che sul punto la relazione tecnica e l'ulteriore documentazione pervenuta al Senato forniscono un copioso corredo di dati ed elementi di valutazione ai fini della quantificazione dei suddetti importi, precisando, tra l'altro, che la norma, è finalizzata a far venir meno il contenzioso relativo alle ricostruzioni di carriera effettuate sulla base del previgente regime, che sono state impugnate dinanzi al giudice, anche con cause collettive, e che sono state in gran parte esitate con l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo, prevenendo, inoltre, le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine. Osserva che la relazione tecnica precisa, inoltre, che la norma non possiede efficacia retroattiva e si applicherà alle richieste di ricostruzione di carriera che perverranno dagli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/2024 in poi. Tanto premesso, pur prendendo atto dei summenzionati dati che consentono di verificare, nel complesso, gli importi degli oneri recati dalla disposizione, ritiene che andrebbero forniti innanzitutto dei chiarimenti da parte del Governo in merito agli eventuali effetti di trascinamento che la disciplina in esame potrebbe determinare nei confronti del personale già in servizio che, non avendo eventualmente provveduto ad effettuare ricorso avverso le ricostruzioni di carriera disciplinate in base al previgente regime, potrebbe ora essere indotto a instaurare un contenzioso nei confronti dell'amministrazione per vedersi riconosciuto il beneficio di cui trattasi, già previsto in linea generale dalla disciplina europea e limitato invece dalla disposizione in esame al solo personale immesso in ruolo dall'anno scolastico 2023/2024. Fa presente che andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti in merito agli effetti finanziari ascritti al comma 1 con specifico riguardo al personale docente, di cui alla lettera *a)*, e al personale ATA, di cui alla lettera *c)*, così come riportati sul prospetto riepilogativo. Rileva che al riguardo,

infatti, la determinazione degli importi relativi alle maggiori entrate fiscali e contributive, così come evidenziati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, con riferimento al comma 1, lettera *a)*, sono pari per ciascun anno del triennio 2024-2026 a circa 84 per cento degli importi di maggior spesa corrente lorda riferiti alla medesima disposizione. Osserva che con riferimento al comma 1, lettera *c)*, i medesimi effetti di maggiori entrate fiscali e contributive riportati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto sono altresì pari a circa il 46 per cento per il 2023 e a circa l'82 per cento per ciascun anno del triennio 2024-2026 degli importi di maggior spesa corrente lorda relativi alla medesima disposizione. Rileva che quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo sembra, pertanto, discostarsi in modo consistente dalla prassi contabile finora seguita al riguardo, in base alla quale, le entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente nelle pubbliche amministrazioni vengono stimate prudenzialmente in circa il 49 per cento della spesa lorda per i medesimi redditi.

Per quanto concerne l'articolo 15, evidenzia che la disposizione estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ovvero la Carta del docente, di cui alla legge n. 107 del 2015, per un importo di 500 euro annui a persona, per l'anno 2023 anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Rileva che a tal fine, sono stanziati 10,9 milioni di euro per il 2023. Fa presente che l'intervento del legislatore, come evidenziato nella relazione illustrativa, è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450/21, che ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo la limitazione del beneficio finanziario della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell'analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare. Rileva che la relazione tecnica e la nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato forniscono le informazioni sulla cui base la quantificazione dell'onere per l'anno 2023 è ricostruibile. Al riguardo, dunque, pur rilevando preliminarmente che l'intervento viene ricondotto ad un limite di spesa e che la relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base lo stanziamento risulta congruo rispetto alla finalità della misura da attuare, rileva tuttavia che la norma in esame interviene per il solo anno 2023, laddove la pronuncia unionale sopra citata parrebbe richiedere un intervento di carattere permanente in quanto « osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario [...], concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali [...] ». Nel rammentare che la disciplina della Carta del docente è di carattere permanente, reputa pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'idoneità di un intervento *una tantum* per risolvere un'antinomia di carattere permanente.

Riguardo all'articolo 17, evidenzia che la norma attribuisce la qualifica di « carte valori » agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente. Osserva che le attestazioni sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto e il Ministero dell'interno. Rileva, altresì, che agli attestati si applicano l'imposta di bollo e, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del comune incaricato della distribuzione, e che alla norma sono ascritti oneri valutati in 120.000 euro per l'anno

2023 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, la quantificazione dell'onere si basa sulla stima del fabbisogno nazionale di attestazioni pari a 160.000 al costo unitario di 1,25 euro, comprendente gli oneri per la produzione e fornitura dell'attestazione. Con riferimento al costo unitario considerato non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha chiarito che il predetto costo pari a 1,25 euro, su indicazione del Servizio bilancio dell'IPZS, deriva dalla quantificazione sia delle varie fasi produttive sia degli elementi di sicurezza presenti nel documento progettato in conformità del regolamento (UE) 1157/2019, ferma restando l'utilità di acquisire sul punto maggiori elementi di quantificazione anche alla luce di quanto affermato dalla stessa nota del Governo presentata nel corso dell'esame al Senato, che paragona le attestazioni in argomento « nel formato, per la modalità di consegna e per alcuni elementi di sicurezza presenti all'interno (carta filigranata, numerazione progressiva) al permesso di soggiorno cartaceo, il cui costo unitario è pari a 2,20 euro ».

Con riferimento all'articolo 18, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma modifica il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per adeguarlo ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare, entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen, l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, ETIAS; l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite, EES, con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Evidenzia come l'articolo rechi una clausola di invarianza in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente che la relazione tecnica ribadisce l'assenza di oneri affermando, da un lato, il carattere ordinamentale delle norme e, dall'altro, che le amministrazioni interessate possono svolgere gli adempimenti e i compiti previsti con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, rileva che la nota presentata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato fornisce elementi di valutazione circa lo stato dei progetti realizzativi dei sistemi informativi EES, ETIAS e delle componenti tecnologiche dell'interoperabilità. Al riguardo, fa presente che la nota fornisce dati circa il finanziamento dei progetti che è totalmente a carico dell'Unione europea: 614.000 euro per il progetto ETIAS e 2.275.158,28 euro per il sistema EES. Con riferimento ai compiti assegnati alle autorità nazionali circa la gestione e l'implementazione delle basi dati afferenti ai sistemi informativi sopra richiamati, rileva che per i profili di quantificazione appare necessario che il Governo assicuri che le amministrazioni possano espletare i nuovi compiti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, posto che le risorse dell'Unione europea, sulla base di quanto emerge dalla predetta nota, sembrerebbero destinate allo sviluppo e progettazione delle basi dati e non anche alla gestione e alla acquisizione dell'*hardware* necessario al loro funzionamento.

Con riferimento all'articolo 24-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 70 del 2014, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, prevedendone l'adeguamento al regolamento UE n. 782 del 2021. Con riferimento, in particolare, alla disciplina transitoria contenuta nel comma 2 dell'articolo in esame, rileva che andrebbe chiarito se siano prevedibili

effetti di contenzioso promosso degli operatori di settore riguardo alle sanzioni ad essi applicate per fatti commessi nel periodo compreso fra l'8 giugno 2023 e la futura data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Fa presente che la norma ora introdotta, infatti, prevede che le nuove disposizioni, ivi comprese quelle sanzionatorie, si applichino alle violazioni del regolamento UE n. 782 del 2021, cioè il nuovo regolamento, « a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », mentre per le violazioni del regolamento CE n. 1371 del 2007, cioè il vecchio regolamento, « precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». Evidenzia che non viene invece specificato quale sia la disciplina, sostanziale e sanzionatoria, applicabile nel periodo compreso fra l'8 giugno 2023 e la futura data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Su tale aspetto, considera pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Riguardo l'articolo 25-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, introdotta con emendamento non corredato di relazione tecnica, modifica il decreto legislativo n. 6 del 2016 e il decreto legislativo n. 504 del 1995 al fine di estendere alcune disposizioni vigenti sui prodotti del tabacco ai prodotti del tabacco riscaldato. In proposito, con riferimento alla modifica apportata al comma 2, lettera *e-bis)*, dell'articolo 39-*bis* del decreto legislativo n. 504 del 1994, in materia di applicazione dell'accisa sui tabacchi, pur rilevando che nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha escluso che dalla disposizione derivino effetti onerosi e che la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo della proposta di legge inclusivo del presente emendamento, evidenzia comunque la necessità di acquisire dati ed elementi di maggiore dettaglio in merito ad eventuali effetti sul gettito fiscale che potrebbero determinarsi per effetto della predetta modifica in relazione alla tassazione sui tabacchi da inalazione senza combustione.

Per quanto concerne l'articolo 26, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo in oggetto, al comma 1, lettere da *a)* a *d)*, provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile »; quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno; quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a euro 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo

per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo, osserva preliminarmente che la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che ciascuna delle citate voci di copertura presenta le necessarie disponibilità.

Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rilevare che la stessa non sembra direttamente riconducibile a uno dei mezzi di copertura espressamente elencati all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, osserva che gli stanziamenti incisi dovrebbero essere quelli allocati sui capitoli 1802 e 1822 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che nel vigente bilancio di previsione dello Stato recano, rispettivamente, importi pari a euro 21.515.101 e a euro 1.487.748 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025. In tale quadro, ferma l'opportunità di un chiarimento sull'idoneità della copertura finanziaria, prende atto della astratta congruità delle risorse utilizzate rispetto agli oneri cui essa provvede. Rileva che andrebbe, tuttavia, acquisita una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva sostenibilità di tale riduzione di spesa a fronte dei fabbisogni originariamente previsti a valere sulla stessa, tenuto in particolare conto della natura obbligatoria degli oneri relativi al pagamento degli stipendi, come stabilito dall'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della citata legge n. 196 del 2009. Evidenzia, infine, che il comma 3 reca una generale clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell'osservare che la disposizione non richiama espressamente tra le norme escluse dalla clausola di invarianza l'articolo 8-*bis*, che, come si è precedentemente evidenziato, al comma 3 reca una autonoma norma di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di considerare che l'esclusione prevista dalla norma in esame si applichi anche all'articolo 8-*bis*.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato 2)*, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.
C. 1149 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge, già approvato senza modificazioni dal Senato, dispone la ratifica e l'esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018, ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri derivanti dal provvedimento, indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, ammontano a euro 77.079 annui, di cui 55.879 euro hanno natura di previsione di spesa, ossia di oneri valutati, comprensivi di spese di missione, di trasferimento di detenuti in Italia, di comparizione di testimoni e periti, per il trasferimento di cose, per le squadre investigative comuni e per le consegne vigilate e controllate, mentre 17.200 euro hanno natura di limiti massimi di spesa, ossia di oneri autorizzati, comprensivi di spese di traduzione di atti e documenti, spese per compensi per testimoni e periti, per videoconferenze e interpretariato.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche presentate in passato in relazione a provvedimenti di analogo contenuto normativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato oggetto di ratifica, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023. Sotto il profilo formale osserva che la disposizione in esame richiama per due volte le spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, che, più correttamente, costituiscono, in parte, spese valutate e, per la restante parte, spese autorizzate, nei termini indicati dalla relazione tecnica allegata al provvedimento. Ritiene che sarebbe stato, pertanto, preferibile fare riferimento nel primo caso a « quota parte » delle spese derivanti dall'articolo 24 e nel secondo caso alle « rimanenti » spese derivanti dal medesimo articolo. Complessivamente, rileva che gli oneri totali derivanti dal Trattato ammontano a 73.079 euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e 17.200 euro aventi natura di oneri autorizzati, e che alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

C. 1150 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge, già approvato senza modificazioni dal Senato, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della Difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019, ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica come valutati in euro 4.876 ad anni alterni a decorrere dal 2023. Al riguardo, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica per cui tali oneri sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Ghana di una delegazione di due ufficiali, uno qualificato dalla relazione tecnica come generale di brigata e l'altro come tenente

colonnello/maggiore, per partecipare agli incontri periodici; rileva, inoltre, che tali oneri, secondo il tenore della disposizione finanziaria, sono configurati come valutati, coerentemente con la prassi seguita per altre ratifiche. Quanto alla modulazione temporale dell'onere, non formula osservazioni nel presupposto che il primo incontro dei gruppi di lavoro tecnici si svolga nel 2023 in Ghana.

Con riferimento alle riunioni di cooperazione che si svolgeranno in Italia e alle attività di cooperazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, e confermato dal Governo durante l'esame al Senato, sull'articolo 7 dell'Accordo, per cui la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo. Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 10 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. Evidenzia infatti che, in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e come precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Rileva che tale previsione è coerente con la prassi seguita nel caso di altre ratifiche. Non ha nulla da osservare, infine, con riguardo ai trattamenti medici d'urgenza in favore del personale militare della Parte inviante, come all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *a)*, posto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi saranno assicurati a condizione che la medesima Parte ne sostenga le spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare. Rileva inoltre che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, oggetto di apposita copertura finanziaria ai sensi del precedente articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera *d)*, e 16, si farà fronte mediante apposito provvedimento legislativo. Anche a tale riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1150, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019;

nel presupposto che il primo incontro dei Gruppi di lavoro tecnici di cui all'articolo 3 dell'Accordo si svolgerà in Ghana nel corso dell'anno 2023, in coerenza con il profilo temporale degli oneri indicato dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.25.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA.

– Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.25.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023.
Doc. XIII, n. 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nel rammentare che il relatore, onorevole Ottaviani, nella scorsa seduta ha illustrato i contenuti della Relazione, dà quindi la parola ai deputati che intendano intervenire per l'esame preliminare del predetto documento, fermo restando che la tempistica delle successive fasi della discussione potrà comunque essere più opportunamente definita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ricorda preliminarmente come il Ministro Fitto nel corso della sua audizione, svoltasi lo scorso 19 luglio dinanzi alle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato ed avente ad oggetto la Relazione ora in esame, non avesse fornito alcuna risposta in merito alla tempistica e all'ammontare della terza rata del PNRR da liquidare in favore del nostro Paese, nonostante fosse stato più volte sollecitato dalle puntuali richieste di chiarimento rivoltegli da esponenti dei gruppi di opposizione.

In particolare, segnala come nella predetta audizione il Ministro Fitto, per quanto invitato a rendere le pertinenti informazioni al Parlamento, tanto più urgenti in considerazione del significativo fabbisogno di cassa lamentato dai soggetti attuatori degli interventi programmati nell'ambito del PNRR, che avevano legittimamente fatto affidamento sull'anticipazione delle relative risorse, avesse reagito in maniera alquanto stizzita, senza peraltro fornire alcun dato al riguardo.

Considera una tale reticenza da parte del Ministro Fitto ancor più censurabile alla luce del fatto che, decorse solo poche ore dalla citata audizione, il giorno successivo si è appreso dell'intervenuto accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea in merito all'erogazione al nostro Paese della terza rata delle risorse del PNRR, sia pure defalcata dei circa 500 milioni di euro previsti in relazione all'obiettivo, non raggiunto nei termini prestabiliti, della realizzazione di nuovi alloggi universitari.

Nel biasimare nuovamente che il Ministro Fitto, nella sua audizione, non abbia inteso fornire alle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento un quadro completo ed aggiornato dello stato effettivo delle interlocuzioni allora in corso con la Commissione europea, osserva altresì come durante la stessa audizione sia stato sottaciuto un elemento non secondario relativo alla quarta rata del PNRR, dal momento che, oltre alla rimodulazione di 10 dei 27 obiettivi da raggiungere entro il primo semestre dell'anno 2023, ad essi si è aggiunto quello, non conseguito nei tempi inizialmente prestabiliti, concernente la realizzazione di alloggi universitari.

Ritiene, conclusivamente, che la reticenza con la quale il Ministro Fitto ha riferito al Parlamento nel merito delle questioni su cui era interpellato costituisca un'intollerabile lesione non solo della dignità delle Camere ma anche del prestigio della carica istituzionale da lui rivestita, che gli impone di rapportarsi al proprio ruolo con disciplina e onore, come richiesto dalla nostra Carta costituzionale.

Francesco FILINI (FDI) dichiara di non comprendere le critiche mosse al Ministro Fitto dal deputato Ubaldo Pagano, giudicandole ancora più sconcertanti alla luce del fatto che il Governo Meloni ha concluso pochi giorni addietro un accordo molto positivo con la Commissione europea per l'erogazione della terza rata delle risorse del PNRR. Evidenzia, in proposito, come anche l'obiettivo rappresentato dalla rea-

lizzazione di nuovi alloggi universitari dovesse essere in realtà conseguito nel secondo semestre del 2022, facendo dunque riferimento a un lasso di tempo in cui l'attuale Governo si era da poco insediato, motivo per cui, a suo avviso, occorrerebbe piuttosto interrogarsi sulle responsabilità del precedente Governo Draghi per il mancato conseguimento del citato obiettivo. Nel sottolineare peraltro che, in base al medesimo accordo con la Commissione europea, i circa 500 milioni di euro collegati alla realizzazione del predetto obiettivo saranno comunque erogati all'Italia con la quarta rata del PNRR, reputa perlomeno imbarazzante la presente discussione circa l'operato del Ministro Fitto, che, anche a prescindere dalle pur legittime polemiche politiche, dovrebbe piuttosto essere ringraziato per l'impegno profuso a favore del nostro Paese.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), non volendo intervenire nel merito delle questioni sollevate dal deputato Filini, sottolinea tuttavia come il collega Ubaldo Pagano avesse viceversa posto un problema di carattere oggettivo, cui ha senz'altro nuociuto un innegabile difetto di comunicazione da parte del Ministro Fitto. Rileva infatti che quest'ultimo, nella citata audizione dello scorso 19 luglio, ha evidentemente ritenuto di non dover fare alcun accenno all'importante accordo che pure era in via di conclusione tra il Governo italiano e la Commissione europea e di cui naturalmente non poteva che essere già allora ampiamente a conoscenza, mortificando in tal modo il ruolo istituzionalmente assegnato alle Commissioni della Camera e del Senato presso cui quella medesima audizione ha avuto luogo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita.
(COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023.
(Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ».
(10597/23).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in titolo.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, nel sottolineare che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto della Relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del Programma di lavoro della Commissione europea e del Programma del trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea, evidenzia preliminarmente che si tratta di un passaggio fondamentale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Ricorda che questi documenti, alla Camera, sono infatti oggetto di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'Unione per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento.

Segnala, in particolare, che la Relazione programmatica, predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, indica obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo

nell'anno in corso. Unitamente agli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea, essa, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il Regolamento della Camera del 14 luglio 2010, è stata assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze. Queste approvano un parere mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'Unione europea la quale presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di risoluzioni al Governo.

Sottolinea dunque che si è in presenza dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le quattordici commissioni permanenti e l'Aula – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo. Rileva, altresì, che l'esame dei documenti presenta quest'anno un rilievo politico e strategico particolarmente significativo trattandosi della prima volta che le Camere sono chiamate a questo esercizio nella legislatura iniziata nello scorso ottobre. Per questa ragione, fa presente che intende concentrarsi sulla Relazione programmatica, che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità di cui al Programma di lavoro della Commissione europea, di cui dà quindi sinteticamente conto rappresentando quanto segue.

La Relazione del Governo si articola in quattro parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'Unione europea, al coordinamento nazionale delle politiche europee. Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 113 « *dossier* » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'Unione europea. Ogni *dossier* riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo nonché i risultati attesi.

Rileva che assumono particolare rilievo per la Commissione Bilancio due *dossier* specifici, che fanno riferimento all'obiettivo « Un'economia al servizio delle persone » del programma della Commissione europea: il primo attiene alla riforma del quadro di *governance* economica dell'Unione europea; il secondo alla revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, con la connessa istituzione di nuove risorse proprie.

Per quanto riguarda, anzitutto, la riforma delle regole economiche e di bilancio dell'Unione europea, in corso di esame ormai dal febbraio 2020, ricorda che lo scorso 26 aprile la Commissione europea ha presentato tre proposte legislative. La prima sostituisce integralmente il regolamento europeo che disciplina il Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e il cosiddetto braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita; la seconda modifica, invece, il regolamento sul braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, che detta le regole per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; la terza, infine, modifica la direttiva vigente sui quadri di bilancio degli Stati membri.

Rammenta che la Commissione Bilancio ha recentemente avviato l'esame delle proposte e ha deliberato di svolgere un ciclo di audizioni qualificate per analizzarne più compiutamente e più approfonditamente gli aspetti di maggiore criticità e tecnicità. Ritiene dunque opportuno rinviare all'esame che sarà svolto in quella sede ogni considerazione al riguardo.

Si limita, in proposito, a ricordare che la Relazione programmatica del Governo si sofferma sulla riforma in questione ricordando, in primo luogo, che l'attuale sistema di regole ha mostrato notevoli problematiche, come la prociclicità, la scarsa capacità di supportare investimenti per la transizione digitale e verde, l'assenza di percorsi di rientro del debito credibili e sostenibili sotto il profilo economico, politico e sociale.

In secondo luogo, la Relazione dettaglia i princìpi chiave della posizione italiana: un percorso di riduzione del debito graduale ed economicamente e socialmente sostenibile; uno schema di salvaguardia per gli

investimenti, inclusi quelli verdi e digitali; un approccio simmetrico nella procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi; la valorizzazione del contributo della procedura per gli squilibri macroeconomici nel rafforzare la titolarità nazionale delle riforme e la trazione politica, migliorando il coordinamento con il Patto di stabilità e crescita; una funzione di stabilizzazione efficace, possibilmente nel contesto di una capacità fiscale centralizzata, che sia anche in grado di supportare la fornitura dei beni pubblici europei.

Infine, fa presente che la Relazione sostiene che sarebbe opportuno giungere alla definizione di un nuovo quadro prima della disapplicazione della clausola di salvaguardia generale del Patto, che, ricordo, avverrà, come preannunciato dalla Commissione europea, il 1° gennaio dell'anno prossimo.

Nel programma di diciotto mesi del Consiglio il trio delle Presidenze sostiene che punterà a concludere il riesame delle norme di bilancio dell'Unione europea allo scopo di garantire la sostenibilità di bilancio nell'Unione europea e di promuovere la stabilità macroeconomica e la crescita, salvaguardando nel contempo la capacità degli Stati membri di finanziare investimenti sostenibili e produttivi e di adottare riforme strutturali, esaminando, inoltre, l'ulteriore sviluppo della dimensione sociale nel contesto del Semestre europeo.

Con riferimento, invece, alla revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027 e alla connessa istituzione di nuove risorse proprie, ricorda che la Commissione europea ha presentato le sue proposte lo scorso 20 giugno.

In particolare, fa presente che la Commissione europea sostiene che da quando, nel 2020, è stato adottato il QFP 2021-2027, l'Unione ha dovuto confrontarsi con una serie senza precedenti di sfide impreviste: gli ulteriori sviluppi della crisi pandemica, la crisi economica, la migrazione, che si è intensificata dopo la pandemia, la guerra russa in Ucraina e la conseguente crisi umanitaria ed energetica, la rapida accelerazione dell'inflazione e dei tassi di interesse, che ha inciso sul bilancio dell'Unione, tra l'altro attraverso il marcato rialzo dei costi di finanziamento di *NextGenerationEU*, nonché le ripetute perturbazioni delle catene di approvvigionamento globale.

Dinanzi alle suddette sfide ed entro i vincoli attuali, il bilancio dell'Unione europea ha alimentato una forte risposta europea attingendo ai ristretti margini di flessibilità già previsti e ricorrendo ampiamente alla riprogrammazione. Tuttavia, tale risposta ha esaurito le risorse del bilancio unionale, ostacolando la sua capacità di affrontare persino le sfide più urgenti.

Alla luce di queste premesse, osserva che la Commissione propone dunque un rafforzamento mirato del bilancio dell'Unione europea in un numero limitato di settori ritenuti prioritari, affinché esso possa continuare a conseguire gli obiettivi più essenziali. Propone, in particolare, di istituire un nuovo Strumento per l'Ucraina, di rafforzare il bilancio per affrontare il fenomeno migratorio nella sua duplice dimensione interna ed esterna e potenziare i partenariati con paesi terzi chiave, di istituire una nuova piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), per promuovere la competitività a lungo termine dell'Unione europea in materia di tecnologie critiche, nei settori della tecnologia estremamente avanzata e digitale, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie, di creare un nuovo strumento, lo *European Union Recovery Instrument* (EURI), per far fronte ai maggiori costi di finanziamento di *NextGenerationEU* determinati dal rialzo senza precedenti dei tassi di interesse e di aumentare la dotazione dello Strumento di flessibilità per il periodo 2024-2027 al fine di fornire all'Unione europea gli strumenti per rispondere a esigenze impreviste durante il restante periodo del QFP.

In sostanza, la Commissione europea chiede agli Stati membri di stanziare risorse aggiuntive per un totale di 68,5 miliardi di euro, dal momento che il totale è di 98,8 miliardi di euro, ma dei 50 miliardi di euro per l'Ucraina vengono conteggiati solo i 17 miliardi di euro in sovvenzioni a fondo perduto. Rileva che, secondo fonti di

stampa, l'Italia dovrebbe versare circa 8,5 miliardi di euro.

Fa quindi presente che, anche su queste proposte di grandissima importanza per l'interesse nazionale, la Commissione Bilancio dovrebbe avviare, unitamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, un esame specifico ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre, ciò tenendo anche conto che la Commissione europea ha segnalato l'esigenza di concludere i negoziati sulle proposte, compresa l'approvazione del Parlamento europeo, entro la fine dell'anno in corso.

Lo stesso ragionamento vale per il pacchetto di misure presentato per l'introduzione di nuove risorse proprie, che propone di adeguare la proposta sulla risorsa propria ETS e la proposta sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), entrambe presentate a dicembre 2021, e di istituire una nuova risorsa statistica temporanea, basata sugli utili delle imprese, che sarà sostituita da un eventuale contributo a titolo di « Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) », quando la relativa proposta sarà stata presentata e approvata all'unanimità da tutti gli Stati membri. Osserva che non si tratta di un'imposta sulle società né si determina un aumento dei costi di conformità per le imprese, ma di un contributo nazionale versato dagli Stati membri basato sul risultato lordo di gestione per i settori delle società finanziarie e non finanziarie.

In via generale, evidenzia che la Relazione programmatica annuncia l'impegno del Governo per garantire l'equilibrio tra la disciplina di bilancio e l'adeguato finanziamento delle politiche, salvaguardando sia le nuove ed ulteriori esigenze legate alla crisi in Ucraina, alle connesse problematiche nel settore dell'energia ed ai flussi migratori, sia le misure tradizionalmente di interesse nazionale, quali l'occupazione, la coesione, la politica agricola e le azioni esterne di cooperazione dell'Unione europea, preferibilmente in materia di partenariato mediterraneo. Circa le nuove risorse proprie, invece, la Relazione auspica che esse siano in grado di ridurre il contributo dell'Italia, a titolo di risorsa basata sul reddito nazionale lordo.

Segnala, altresì, che nel Programma di lavoro 2023 la Commissione sostiene che le nuove risorse proprie garantiranno tipi di entrate più diversificati e resilienti ed eviteranno tagli indebiti ai programmi dell'Unione o aumenti eccessivi dei contributi degli Stati membri, mentre nel Programma di diciotto mesi del Consiglio, il trio delle Presidenze annuncia che lavorerà al riesame intermedio del QFP 2021-2027, garantendo nel contempo progressi sulle proposte legislative relative a nuove risorse proprie.

In conclusione, alla luce di quanto testé riportato, ritiene che il parere della Commissione Bilancio sui documenti in esame possa limitarsi a ribadire il sostegno alle posizioni espresse dal Governo nella Relazione programmatica, rilevando come la definizione di indirizzi più puntuali potrà essere operata solo in esito all'esame degli specifici atti legislativi sulla riforma della *governance* e sulla revisione del quadro finanziario e delle risorse proprie. In tale quadro, potrebbe altresì valutarsi se vi siano le condizioni per esprimersi sui documenti programmatici una volta che siano definiti gli indirizzi rispetto alle principali questioni richiamate nella propria relazione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei documenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

OSSERVAZIONI DOSSIER SBS	RISPOSTE GOVERNO
ARTICOLO 4 **Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa**	
Al riguardo, pur concordando con le valutazioni complessivamente desumibili dalle richiamate relazioni (tecnica e illustrativa) volte a dimostrare la neutralità finanziaria della norma in esame, andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo della disposizione una clausola di invarianza finanziaria, anche in considerazione del fatto che le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 saranno adottate con uno o più DPCM, implicheranno anche una riallocazione delle risorse all'interno dello stato di previsione del medesimo Ministero in conseguenza dell'istituzione della Direzione nazionale degli armamenti a cui dovrebbe corrispondere la creazione di un nuovo programma di spesa per effetto di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri. In questa prospettiva, considerata, da un lato, l'istituzione del nuovo programma di spesa e, dall'altro, la necessità di trasferire nel programma medesimo, per assicurare l'invarianza finanziaria dell'intera operazione, quota parte delle risorse attualmente allocate presso il Segretariato generale e eventualmente in altri programmi di spesa, dovrebbe anche essere valutata l'opportunità di autorizzare espressamente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie all'esito delle citate disposizioni di adeguamento organizzativo. Su tali aspetti appare comunque necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.	Nel prendere favorevolmente atto della espressa condivisione sulla dimostrazione della neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni in esso contenute, si valuta non necessaria l'espressa inclusione della "clausola di invarianza". Ciò non di meno, ove invece tale inclusione, fosse altrimenti valutata indispensabile, non vi sarebbe alcuna contrarietà da parte dello scrivente Dicastero. Con riferimento, invece, alla riallocazione delle risorse all'interno dello stato di previsione del Ministero in conseguenza dell'istituzione della Direzione nazionale degli armamenti con la creazione di un nuovo programma di spesa nel rispetto dell'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si ritiene che possa comportare riflessi negativi sulla finanza pubblica, laddove la citata riallocazione riguardi, così come sarà, le sole risorse già previste a legislazione vigente in funzione delle attività, delle funzioni e delle responsabilità di ciascuna delle figure oggi distinte: quella del Segretario generale e quella del direttore nazionale degli armamenti. Anche a tal riguardo, lo scrivente dicastero valuta non indispensabile l'inclusione dell'espressa autorizzazione al il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie all'esito delle disposizioni di adeguamento organizzativo che saranno introdotte con uno o più DPCM ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 in commento. Anche a tal riguardo, ove invece l'inclusione della citata autorizzazione espressa, fosse altrimenti valutata indispensabile, non vi sarebbe alcuna contrarietà da parte dello scrivente Dicastero.

ARTICOLO 10 **Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali**	
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme consentono all'ANFISA di inquadrare come professionisti di I qualifica professionale personale già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di verifica e di autorizzazione connesse all'operatività degli investimenti sulle reti di trasporto. L'attuazione è demandata a un decreto ministeriale: alle norme è applicabile una specifica clausola di invarianza finanziaria. Alla loro attuazione si provvede mediante rimodulazione della dotazione organica, ossia mediante incremento dei professionisti di I qualifica professionale e contestuale decremento dei professionisti di II qualifica professionale e dei funzionari. La relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base la stessa riscontra la compensatività fra il incremento e i predetti decrementi. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché la norma consente il reinquadramento di un contingente massimo di personale la cui consistenza sarà determinata con successivo decreto ministeriale che provvederà anche alla rimodulazione della dotazione organica della medesima Agenzia comunque nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, nel presupposto, sul quale comunque sarebbe necessaria una conferma, che le medesime rimodulazioni risultino disposte nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali dell'ente.	In relazione all'articolo 10 "Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali", si conferma che la rimodulazione della dotazione organica dell' Agenzia avverrà ad invarianza di spesa e nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali dell'ente.
ARTICOLO 11 **Procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali"**	
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell'articolo 11 reca una clausola di invarianza volta a prevedere che alle attività di controllo a campione sulle istanze di accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche il competente Ministero delle infrastrutture e dei	In relazione all'articolo 11 "Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali"", si esprime il nulla osta alla riformulazione della clausola di invarianza al fine di fare riferimento anche alle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

trasporti provveda nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel prendere atto della finalità acceleratoria delle disposizioni di cui all'articolo 11, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza nel senso di fare riferimento anche alle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel cui ambito dovranno essere svolte le citate attività di controllo. Sul punto, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.	
ARTICOLO 13 **Personale del Ministero della giustizia**	
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, un dirigente generale (comma 4) e 70 dirigenti non generali (comma 2) configurando gli oneri che ne derivano come tetto massimo di spesa. Tanto premesso si rileva che: • l'onere a regime delle assunzioni è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica; • l'onere per il 2023 derivante dall'assunzione del dirigente generale prevista dal comma 4, pari a metà dell'onere a regime, è coerente con la data di entrata in vigore delle norme; • poiché l'onere per l'assunzione dei settanta dirigenti previsti dal comma 2 decorre dal 1° gennaio 2024, l'entrata in servizio del personale, sebbene non indicata nella norma, dovrà risultare necessariamente concomitante o successiva a detta data seguendo una tempistica che, per altro, appare coerente con i tempi di svolgimento della procedura di selezione e reclutamento; • la spesa indicata per lo svolgimento dei concorsi è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica. In merito a tali aspetti, non si hanno pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. In ogni caso, si rileva che la norma configura gli oneri come limite di spesa, laddove il numero delle assunzioni è configurato anch'esso in	Per ciò che concerne l'articolo 13, relativamente all'assunzione di settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale nell'amministrazione giudiziaria, si evidenzia che: 1. per quanto attiene la determinazione delle unità di personale da assumere, l'indicazione nella norma in "cifra fissa" è da considerarsi comunque quale limite massimo. Si conferma al riguardo la prudenzialità, sulla base dei parametri di stima utilizzati, dell'opzione normativa adottata; 2. l'autorizzazione di spesa contenuta al comma 3 ricomprende anche le spese di funzionamento, per le quali si forniscono ulteriori elementi informativi: a. l'importo di euro 315.000 previsto per l'anno 2024 ricomprende le seguenti voci di spesa: 1) formazione, 6%; 2) spese di funzionamento degli uffici, 14%; 3) mobilio e dotazioni librarie, 80%; b. l'importo di euro 31.500 previsto a decorrere dal 2025 ricomprende le seguenti voci di spesa: 1) formazione, 48%; 2) spese di funzionamento degli uffici, 52%.

cifra fissa anziché come un limite massimo: tenuto conto del carattere rigido e non comprimibile della spesa per il personale, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di tale opzione normativa. Con riguardo alle spese di funzionamento, quantificate in 315.000 euro per il 2024 e in 31.500 euro annui a decorrere dal 2025, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, si osserva che non sono forniti elementi informativi volti a chiarire le ipotesi sottostanti la quantificazione. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire informazioni da parte del Governo.	
Con riferimento alle spese da sostenere, ai sensi del comma 5, in relazione alle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di cui può avvalersi il direttore generale, sia ricorrendo ad esperti sia attraverso convenzioni con università, a cui si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in merito all'ammontare degli oneri previsti e delle risorse da utilizzare a copertura. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.	Sempre in relazione all'articolo 13, ma con riferimento alle spese da sostenere - ai sensi del comma 5 - per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione, di cui potrà avvalersi il direttore generale ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 197/2022, si precisa che le stesse sono state determinate in euro 1.250.000 per l'anno 2023, in euro 1.562.500 per l'anno 2024 ed in euro 1.875.000 a decorrere dall'anno 2025 e assegnate a questa Amministrazione con DMT 7 aprile 2023 a valere sul Fondo appositamente istituito dalla citata legge.
ARTICOLO 14 **Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione penitenziaria**	
Al riguardo, pur considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica, che consentono di confermare e verificare gli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 9, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione. Andrebbero forniti, infatti, i parametri sottostanti la stima delle spese di funzionamento riferite alle assunzioni di 30 primi dirigenti (comma 4), che vengono indicati dalla norma (comma 6) e dalla RT in 135.000 euro per il 2023 e in 13.500 euro per ciascun anno a decorrere dal 2024. Andrebbe, altresì, motivata la mancata inclusione dell'onere relativo all'incremento della dotazione	Per quanto attiene l'articolo 14, relativamente all'aumento della dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria di 30 unità di dirigente penitenziario e di 1 unità di dirigente generale penitenziario, si precisa che le spese di funzionamento, pari ad euro 135.000 previste per l'anno 2023, fanno riferimento per il 40% alla formazione iniziale, per il 30% alle spese di missione per i relativi tirocini formativi, per il 10% alle spese di cancelleria e per il restante 20% a mobili e arredi. L'importo di euro 13.500 annui previsto a decorrere dall'anno 2024, invece, fa riferimento per il 50% a spese di formazione continuativa e per il restante

organica del dirigente generale di cui al comma 8. Inoltre, con specifico riguardo alle assunzioni di 30 primi dirigenti (comma 5), si evidenzia che queste vengono disposte in un numero determinato di unità, laddove a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche l'indicazione delle suddette unità avrebbe dovuto essere previsto entro un limite numerico massimo. In merito all'indennità aggiuntiva di cui al comma 1, si evidenzia che la quantificazione del relativo onere complessivo viene effettuata dalla relazione tecnica sulla base degli importi Lordo Stato di tale misura indennitaria (comprensivi delle componenti d'onere per Fondo Pensione e IRAP a carico del datore di lavoro), laddove il testo della norma riporta i valori Lordo dipendente di tale misura. Al riguardo, dovrebbe essere pertanto valutata l'opportunità di riportare in norma gli importi indennitari comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti a carico dell'amministrazione.	50% a spese di cancelleria. Si precisa, altresì, che tali spese di funzionamento, ricomprendono nel loro ammontare sia le 30 unità di dirigente penitenziario, sia l'unità di dirigente generale penitenziario. Anche per l'articolo 14, così come in precedenza evidenziato per l'articolo 13, la previsione delle unità di personale da assumere, con l'indicazione nella norma della "cifra fissa", è da considerarsi comunque quale limite massimo. Si conferma al riguardo la prudenzialità, sulla base dei parametri di stima utilizzati, dell'opzione normativa adottata. Per ciò che attiene all'articolo 14, relativamente alla specifica indennità riconosciuta al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di quello della giustizia minorile e di comunità, si specifica che come consuetudine nella formulazione delle norme che riconoscono al dipendente pubblico un'indennità o una retribuzione, viene data indicazione dell'importo lordo riconosciuto al dipendente, comprensivo degli oneri contributivi e fiscali a suo carico, mentre invece, nella quantificazione preordinata all'autorizzazione di spesa, vengono conteggiati anche gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
ARTICOLO 15 **Accesso in magistratura**	
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che la commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura sia integrata di 5 componenti qualora i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di duemila, e autorizzano conseguentemente la spesa di 89.000 euro annui a decorrere dal 2023. La relazione tecnica fornisce gli elementi ed esplicita le ipotesi sulla cui base l'onere indicato risulta verificabile, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare. Si rileva, tuttavia, che l'onere è configurato come tetto di spesa laddove alcune delle componenti di spesa, come ad esempio le spese per viaggio e per vitto, dovute – al sussistere dei presupposti – a ciascuno dei commissari, risultano non comprimibili, ad esempio nel caso di prolungamento delle operazioni con conseguente incremento del numero delle sedute e delle trasferte rispetto a quello ipotizzato dalla relazione	Relativamente alla quantificazione dell'onere per i commissari del concorso, si rappresenta che il numero di sedute e di trasferte stimate, sono state quantificate in maniera estremamente prudenziale, ipotizzando altresì che tutti i membri della commissione provengano da sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della stessa commissione.

tecnica: circa tale questione dovrebbe essere pertanto acquisito l'avviso del Governo.	
ARTICOLO 16 **Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura**	
Il comma 2 a tal fine autorizza dunque la spesa di euro 269.355 "per l'anno 2023 e a regime" (così, testualmente, la norma). In proposito, si rileva che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, le spese sottostanti sono di carattere modulabile, e la relazione tecnica dà conto degli elementi posti alla base della stima degli effetti finanziari. Sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni. Da un punto di vista formale si rileva che, poiché la norma autorizza, testualmente, la spesa di euro 269.355 "per l'anno 2023 e a regime", laddove la dicitura consueta è "annui a decorrere dal 2023", si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare la norma in quest'ultimo senso.	Relativamente all'ipotesi di riformulazione della norma con la locuzione "annui a decorrere dall'anno 2023" anziché con la dicitura "per l'anno 2023 e a regime", non si rinvengono preclusioni, da parte di questa amministrazione, in ordine alla eventuale riformulazione della norma nel senso suggerito da codesto Servizio. Infine con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, si evidenzia che trattandosi di una riduzione limitata ad un ristretto arco temporale, dall'anno 2024 all'anno 2026, si è ritenuto di non modificare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge delega n. 150/2005, che avrebbe comportato la necessità di rimodulare proporzionalmente le singole voci di spesa ivi contenute, con riferimento alle sole annualità interessate dall'intervento normativo.
ARTICOLO 19 **Disposizioni in materia di Comitato ETS - *Emission Trading System*)**	
Al riguardo, con riferimento al comma 1, lett. *a)*, n. 1, andrebbe confermato che alla luce dell'attribuzione complessiva delle attività istruttorie in materia di ETS al Ministero dell'ambiente, tali attività possano essere gestite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Analoga conferma andrebbe fornita in merito all'avvalimento per via convenzionale di UNIONCAMERE da parte del medesimo Ministero [comma 1, lett. *c)*, n. 2]. In merito all'incremento dei componenti della Segreteria tecnica [comma 1, lett. *a)*, n. 1 e comma 1, lett. *b)*] e della modifica della relativa disciplina dei compensi (comma 1, lett. *c)*), non si formulano osservazioni, considerato, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, da un lato, che i relativi maggiori oneri graveranno sui proventi delle aste CO2, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lett. *n)*, del decreto legislativo n. 47 del 2020, come peraltro già	Con riferimento al comma 1, lett. a), n. 1, si conferma che alla luce dell'attribuzione complessiva delle attività istruttorie in materia di ETS al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tali attività saranno gestite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Peraltro, tali risorse sono già attribuite a questo Ministero ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 9 giugno 2020, 47, non comportando quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito all'avvalimento per via convenzionale di UNIONCAMERE da parte di questo Ministero [comma 1, lett. c), n. 2] si conferma che tali attività saranno gestite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Peraltro, tali risorse sono già attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 46,

avviene a legislazione vigente con riguardo ai costi del Comitato ETS, dall'altro, che gli importi dei compensi saranno stabiliti con successivo decreto interministeriale e che comunque gli stessi risulteranno sostanzialmente marginali rispetto all'entità delle somme provenienti dalle aste.	comma 3 del decreto legislativo 9 giugno 2020, 47 non comportando quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
ARTICOLO 20, comma 6 **Compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito e per il personale addetto**	
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme rimodulano la percentuale di posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e la procedura straordinaria di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. Tanto premesso, pur rilevando che tale rimodulazione non incide sul numero dei posti messi a concorso, va tuttavia evidenziato che la norma, prevedendo una maggiore assegnazione di posti a soggetti che partecipano alla procedura straordinaria, ossia alla procedura riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per ricostruzioni di carriera, posto che i soggetti vincitori della procedura straordinaria dovrebbero ragionevolmente presentare una anzianità media di servizio pregresso superiore a quella di coloro che partecipano alla procedura ordinaria. Sul tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.	Preliminarmente, si osserva che l'ultimo concorso per gli insegnati di religione cattolica (IRC) è stato bandito, sulla base delle previsioni della legge 18 luglio 2003, n. 186, con DDG 2 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado. La legge 20 dicembre 2019, n.159, in sede di conversione in legge del decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, nel prevedere l'originaria procedura concorsuale di cui all'art.1-bis, ha disposto che nelle more dell'espletamento del concorso, continuino a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle pregresse graduatorie di merito. Al netto, quindi, delle nomine in ruolo intervenute, i posti vacanti e disponibili della dotazione organica IRC (pari al 70% dei posti di insegnamento complessivamente istituiti) sono stati coperti con contratti a tempo determinato e la restante parte di posti complessivamente istituiti con incarichi annuali, come da normativa vigente. **Gli elevati numeri di supplenti con più di 36 mesi di servizio, rispetto a quelli che ne hanno meno, e il numero stimato di posti da bandire, lasciano presumere che le platee di aspiranti alle procedure concorsuali straordinaria e ordinaria possano essere in gran parte sovrapponibili**.

A mero titolo esemplificativo, si riporta in tabella il dato dei supplenti con servizio ≥ a 36 mesi nell'intervallo di tempo degli ultimi 5 anni e il dato supplenti con servizio < a 36 mesi sempre nell'intervallo di tempo degli ultimi 5 anni.

In complessivo, per entrambi i cicli di istruzione, risultano 15.562 supplenti con servizio ≥ a 36 mesi (di cui 14.426 con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2022/23) e 4.078 supplenti con servizio < a 36 mesi (di cui 2.358 con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2022/23).

Sono stati considerati i supplenti che abbiano fatto almeno 1 anno di supplenza solo su religione cattolica a partire dall'a.s. 2018/19, considerando l'annualità di almeno 180gg di supplenza su tipi servizio N05, N27 e N28 e che non risultano nell'a.s. 2022/23 di ruolo come personale IRC.
L'attribuzione al territorio e al ciclo è sulla base della supplenza più recente presa in esame.
Dati a fine giugno 2023.

	Supplenti con almeno 36 mesi ultimi 5 anni scolastici		con almeno 36 mesi di cui supplenti a.s. 2022/23		Supplenti con meno di 36 mesi ultimi 5 anni scolastici		con meno di 36 mesi di cui supplenti a.s. 2022/23	
Regione	I CICLO	II CICLO	I CICLO	II CICLO	I CICLO	II CICLO	I CICLO	II CICLO
Abruzzo	161	141	148	135	54	46	30	29
Basilicata	67	57	59	55	16	27	11	8
Calabria	243	241	216	226	81	71	47	38
Campania	564	687	516	656	153	170	107	111
Emilia Romagna	686	615	626	564	196	162	118	96
Friuli	170	140	148	132	49	35	30	19
Lazio	665	697	639	662	130	166	56	107
Liguria	224	188	197	170	63	64	40	41
Lombardia	1.509	1.285	1.391	1.165	448	409	267	213
Marche	312	206	289	195	54	48	35	21
Molise	52	29	49	22	11	7	5	5
Piemonte	744	477	684	448	179	104	99	64
Puglia	610	503	563	472	125	180	80	98
Sardegna	176	219	161	203	73	67	49	34
Sicilia	736	566	700	532	119	139	77	81
Toscana	560	461	512	422	152	131	87	73
Umbria	164	110	156	96	31	30	20	17
Veneto	726	571	677	540	152	136	70	75
TOTALE	8.369	7.193	7.731	6.695	2.086	1.992	1.228	1.130

Dal punto di vista dell'eventuale maggior spesa per ricostruzione di carriera, si fa presente che la disciplina IRC presenta, anche per questo istituto, notevoli aspetti di specialità che in parte mitigano la preoccupazione sopra esposta.

	La ricostruzione di carriera dei docenti di religione segue regole differenti a seconda che riguardi i docenti incaricati di religione (non ancora immessi in ruolo) e i docenti di religione di ruolo. La ricostruzione di carriera dei docenti di religione di ruolo segue la disciplina delle disposizioni sulla ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo curricolari, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, della legge 186/2003; tale disposizione, infatti, estende ai docenti di ruolo di religione cattolica le norme di stato giuridico e il trattamento economico di cui al d.lgs 297/1994 e ss.mm.. Diversamente, i docenti incaricati, già oggi ed a prescindere dalla immissione in ruolo, hanno diritto alla progressione per posizioni retributive dei corrispondenti docenti di ruolo (laureati delle superiori, se docenti di scuola secondaria, o docenti di scuola primaria e dell'infanzia, se in servizio in tali scuole) ed hanno anche diritto alla ricostruzione di carriera, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 53, u.c., della legge 312/1980, ossia: - anzianità complessiva di almeno quattro anni (considerando anche i periodi ad orario ridotto o frazionati, idonei a maturare aumenti biennali) e, nelle scuole secondarie, accettazione di posto orario con trattamento cattedra, o non inferiore a dodici ore qualora la limitazione sia stata imposta da ragioni strutturali; nella scuola dell'infanzia e primaria, orario settimanale non inferiore a dodici ore (DPR 399/1988). A tal fine, **i servizi precedenti da incaricati di religione (servizi preruolo) vengono valutati nella stessa esatta misura fino ad oggi prevista per la ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo (ossia 4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici, nonché il rimanente 1/3 ai soli fini economici), con progressione successiva come i docenti di ruolo, purché l'orario settimanale di cattedra o equiparato perduri**. **Intervenuta, pertanto, la ricostruzione di carriera, e permanendo l'orario cattedra, la progressione è identica ai docenti di ruolo**.

	Considerato, inoltre, che la platea di docenti interessata dalla novella legislativa ha svolto mediamente ben più di trentasei mesi di servizio, risalendo l'ultimo concorso al lontano 2004, l'incremento al 70% della quota destinata a coprire i posti liberi e vacanti mediante la procedura straordinaria riservata, non potrebbe determinare ulteriori oneri per la finanza pubblica, riguardando personale che, almeno in parte, anche se non ancora immesso in ruolo, ha da tempo maturato il diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera. A tanto si aggiunga l'impatto positivo della modifica normativa sul contenzioso esistente e/o anche solo potenziale, posto che essa determina la stabilizzazione di un maggior numero di personale precario.
ARTICOLO 21 **Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito**	
<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le norme prevedono l'assunzione di 2 dirigenti di livello generale, 8 dirigenti di livello non generale (comma 1) e 40 funzionari (comma 2), individuano l'onere da sostenere per lo svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento e per le maggiori spese di funzionamento correlate al loro ingresso in servizio (comma 2) e infine incrementano il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali oneri sono configurati quali tetti massimi di spesa. Tanto premesso si rileva che: • l'onere a regime delle assunzioni è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica; • l'onere per il 2023 derivante dalle assunzioni, pari a un terzo dell'onere a regime, indica, implicitamente, l'entrata in sevizio del personale a partire dal 1° settembre 2023, come risulta anche dalla relazione tecnica; • la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione della spesa indicata per lo svolgimento dei concorsi, per sostenere l'incremento delle spese	Nel dossier sono state individuate due osservazioni in relazione alle quali si trasmettono, puntualmente, di seguito gli elementi di competenza di questo Dicastero. Con riferimento alla prima in cui si chiede di valutare "*attesa la natura non comprimibile delle spese in questione, se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati invece che come tetto di spesa"*, si ritiene la stessa condivisibile; tuttavia, la previsione di spesa risulta correttamente quantificata e coperta. Con riferimento alla seconda osservazione, avente ad oggetto le spese di funzionamento per lo svolgimento dei concorsi e per incrementare il fondo risorse decentrate del Ministero, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, è stato chiesto di fornire elementi informativi volti a chiarire le ipotesi di quantificazione e, trattandosi di spese necessarie per l'attuazione di adempimenti di carattere obbligatorio, sono stati chiesti chiarimenti circa l'idoneità degli

di funzionamento e per incrementare il fondo risorse decentrate del Ministero. Pertanto, con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti da assunzioni non si hanno osservazioni da formulare sebbene sia opportuno che il Governo chiarisca, attesa la natura non comprimibile delle spese in questione, se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati invece che come tetto di spesa. Con riguardo alle spese di funzionamento, per lo svolgimento dei concorsi e per incrementare il fondo risorse decentrate del Ministero, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, si osserva che non sono forniti elementi informativi volti a chiarire le ipotesi sottostanti la quantificazione: trattandosi infatti di spese necessarie per l'attuazione di adempimenti di carattere obbligatorio, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'idoneità degli stanziamenti rispetto alle misure da attuare, e ciò anche per prevenire eventuali futuri fabbisogni di rifinanziamento.	stanziamenti rispetto alle misure da attuare, e ciò anche per prevenire eventuali futuri fabbisogni di rifinanziamento. In relazione ai profili evidenziati si forniscono i seguenti chiarimenti. Con riguardo agli oneri per lo svolgimento dei concorsi, **il dato di euro 300.000,00, è stato ricavato dalla spesa storica di concorsi analoghi svolti negli anni precedenti**, anche in considerazione delle quote di partecipazione versate dai canditati. Si segnala, in ogni caso, che è intenzione di questo Ministero procede alle assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie in essere, valide per 2 anni dalla data di approvazione: - codice di concorso 01 (profilo funzionario amministrativo - giuridico – contabile): approvata con Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022; - codice di concorso 02 (profilo di funzionario socio – organizzativo – gestionale: approvata con Decreto Dipartimentale n. 84 del 20 settembre 2022; - codice di concorso 03 (profilo di funzionario per la comunicazione e per l'informazione): Decreto Dipartimentale n. 105 del 26 settembre 2022; - codice di concorso 04 (profilo di funzionario informatico – statistico): Decreto Dipartimentale n. 85 del 20 settembre 2022. Con riguardo alle spese di funzionamento derivanti dall'incremento dell'organico, **si segnala che la somma di euro 167.754, prudenzialmente individuato quale tetto di spesa, è stata ricavata dai dati medi della spesa storica per il funzionamento della sola Amministrazione centrale**, come da relazione allegata al conto economico. In merito all'incremento del Fondo risorse decentrate, dettato dall'esigenza di rendere questo Ministero più attrattivo in termini di risorse umane, **si precisa che si è provveduto alle necessarie**

quantificazioni degli oneri accessori individuate nella Tabella sotto riportata.

Occorre, preliminarmente, precisare che **la risorsa disponibile per l'anno 2019 è stata accertata in euro 15.074.960**. Di questo importo, **6.932.495 euro attengono alle somme derivanti dal risparmio per cessazioni del personale delle aree professionali**, anche di quello già percipiente le retribuzioni per le Progressioni economiche orizzontali. **Il CCNL Comparto funzioni centrali prevede l'incremento del FRD a valere sui risparmi per cessazioni.**

Al riguardo, viene in rilievo che negli anni successivi al 2019 la risorsa per i risparmi da cessazioni non è stata di fatto attribuita. Nella costituzione del fondo non è stato consentito al Ministero di valorizzare i risparmi connessi alla mancata erogazione degli importi da progressione economica orizzontale (PEO) del personale cessato. Tuttavia, da alcune analisi comparative, condotte sulle schede tecnico-finanziarie di costituzione dei fondi di altri Ministeri, sembra risultare che tali somme siano, invece, state considerate.

La mancata valorizzazione dei risparmi sopra indicati, ha creato, quindi, nella quantificazione complessiva, una diminuzione di circa il 50% delle risorse destinate al FRD, come mostrato nella tabella di seguito riportata:

FUA/FRD	IMPORTO	una tantum
2019	15.074.960,00 €	di cui 6.932,495,00 una tantum
2020	7.952.231,00 €	
2021	10.555.452,00 €	
2022	8.361.249,00 €	
stima 2023	8.361.249,00 €	

Pertanto, la norma si prefigge l'obiettivo di **riassorbire il decremento sopra delineato** mitigando, a regime, l'impatto sulla media conseguente alle nuove assunzioni e consentendo, così, l'attuazione degli istituti contrattuali.

	È, altresì, utile rammentare che, viste le molteplici utilizzazioni dell'FRD - previste dall'art. 50 del CCNL 2019/2021 del comparto funzioni centrali e di seguito elencate – appare opportuno incrementare le attuali disponibilità: a) performance organizzativa; b) performance individuale; c) turnazioni servizio guardiania e portineria dell'AC; d) compenso ai centralinisti ciechi e ipovedenti; e) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità, alla responsabilità f) differenziali stipendiali dovuti alle PEO; g) indennità di posizione organizzativa; h) incentivi alla mobilità territoriale; i) misure di welfare integrativo. **La quantificazione degli oneri è in linea e comunque al di sotto con quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge che incrementa il fondo risorse decentrate del Ministero dell'università e della ricerca** di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'attuale FRD dei due Ministeri è, infatti, stato determinato dalla separazione del Fondo originario. La separazione delle risorse dell'FRD dell'ex MIUR, tra i nuovi Ministero dell'istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) e Ministero dell'università e della ricerca è avvenuta nell'anno 2021 sulla base del criterio oggettivo del numero di unità in organico di diritto (con l'esclusione di entrambi gli Uffici di gabinetto, non destinatari dell'FRD). La tabella che segue espone le entità oggetto della suddivisione tra i Ministeri.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>DOTAZIONE ORGANICHE</td><td>personale delle Aree</td><td></td></tr>
<tr><td>MI (ora MIM)_ESCLUSO GABINETTO</td><td>5415</td><td></td></tr>
<tr><td>MUR_ESCLUSO GABINETTO</td><td>407</td><td></td></tr>
<tr><td>TOTALE</td><td>5822</td><td></td></tr>
<tr><td>STANZIAMENTO BILANCIO LORDO STATO</td><td colspan="2">8.391.572,00</td></tr>
<tr><td>quota pro-capite MI (ora MIM) + MUR</td><td>quota pertinente MI (ora MIM)</td><td>quota pertinente MUR</td></tr>
<tr><td>1.441,36</td><td>7.804.940,29</td><td>586.631,71</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ARTICOLO 23
Istituzione dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento di pubblica sicurezza</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Con riguardo alla struttura organizzativa del nuovo Ispettorato si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito all’acquisizione, da parte dello stesso, delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle esistenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono i relativi compiti di supporto (Servizio assistenza e attività sociali, Ufficio per il gruppo sportivo della Polizia di Stato e Servizio tecnico gestionale del dipartimento). Considerato comunque che al nuovo Ispettorato sarà preposto un dirigente generale con conseguente riallocazione di risorse nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno, andrebbe valutata l’opportunità di inserire nel testo della disposizione l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di</td>
<td>Relativamente alle osservazioni formulate con riguardo all’articolo 23, recante l’istituzione dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, per quel che concerne la richiesta di valutare l’opportunità di inserire nel testo della disposizione l’autorizzazione per il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, si ritiene che la stessa non possa essere accolta, atteso che l’istituzione dell’Ispettorato in esame non comporterà la creazione di un nuovo programma di spesa, affidato ad un ulteriore centro di responsabilità amministrativa.
Invero, le spese connesse alle attività della istituenda struttura rientrano nel programma di spesa ricadente nel centro di responsabilità amministrativa</td>
</tr>
</table>

bilancio, posto che l'istituzione del nuovo Ispettorato dovrebbe comportare la creazione di un nuovo programma di spesa per effetto di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri.	del Dipartimento della pubblica sicurezza, che rappresenta l'unità organizzativa di primo livello a cui fa riferimento l'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato nel *dossier* in esame. Del pari, non si reputa accoglibile l'osservazione finalizzata ad inserire nello stesso testo una fase di verifica parlamentare, con l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sullo schema del regolamento di delegificazione di cui al comma 5 e degli altri provvedimenti attuativi cui rimanda il comma 6 del suddetto articolo. Ed invero, la normativa vigente già stabilisce l'*iter* di adozione delle diverse tipologie di atti, descrivendone in modo puntuale i passaggi procedurali, a seconda della loro natura. Infatti, quanto al primo provvedimento, la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'adozione di regolamenti già prevede il preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia. Con riferimento agli altri provvedimenti attuativi, occorre premettere che si tratta, come precisato nella relazione illustrativa, di • un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; • un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, destinato a modificare l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui si compone il Dipartimento della pubblica sicurezza (c.d. "Atto ordinativo unico", di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2020), ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981. Nel primo caso, l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delinea una procedura che, mediante il richiamo al comma 2 del medesimo articolo, prevede già, come sopra ricordato, il preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia. Nel secondo caso, si tratta del decreto interministeriale di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui si compone il Dipartimento della pubblica sicurezza, per il quale a legislazione

<table>
<tr><td></td><td>vigente non è richiesto il passaggio ulteriore richiesto dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati.</td></tr>
<tr><td>ARTICOLO 26
Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco</td><td></td></tr>
<tr><td>La copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per il 2023, è disposta mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’interno relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 6).
Con riguardo alla norma da ultimo citata, si rileva l’opportunità di acquisire i complessivi parametri sottostanti la determinazione dei relativi oneri, posto che alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica la loro quantificazione non appare compiutamente verificabile.</td><td>INTERNO: In relazione all’osservazione formulata con riguardo all’articolo 26, commi 4 e 5, per la verifica della corretta quantificazione degli oneri si rinvia agli elementi presenti nel prospetto che si allega (all. 1).
TABELLE ALLEGATE</td></tr>
<tr><td>ARTICOLO 27
Organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</td><td></td></tr>
<tr><td><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le norme prevedono l’assunzione di 100 unità di personale da parte dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e quantificano l’onere derivante da tali assunzioni, dall’incremento delle spese di funzionamento, dei buoni pasti e degli straordinari configurandolo quale tetto di spesa. Si rileva che la quantificazione delle spese di personale è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica e che le spese di funzionamento si assumono determinate sulla base dei dati concernenti la spesa storica sostenuta dall’Agenzia mentre la relazione tecnica non fornisce gli elementi sulla base dei quali sono state determinate le spese per i buoni pasti e per il pagamento degli straordinari. Tanto premesso, da un lato, attesa la natura non comprimibile delle spese per la retribuzione del personale, andrebbe chiarito se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati invece che come tetto di spesa; dall’altro,</td><td>Per quanto concerne l’articolo 27, in merito all’osservazione circa la mancata indicazione, in relazione tecnica, degli elementi sulla base dei quali sono state quantificate le spese per buoni pasto e per lavoro straordinario si precisa quanto segue.
Con riguardo alle prime, al fine di quantificare gli oneri strettamente assunzionali, viene indicato in euro 193.655,00 annui il costo da sostenere per retribuire i buoni pasto relativamente alle 100 unità di personale aggiuntive, così come calcolato nella seguente tabella :
<table><tr><th>USCITE PER IL PERSONALE</th><th>Previsioni di competenza 2023</th><th>Incremento annuale</th><th>Rateo 2023</th></tr></table></td></tr>
</table>

sarebbe utile acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere sostenuto per gli straordinari e per i buoni pasto; inoltre, andrebbero esplicitate le ragioni per le quali la spesa per i buoni pasto non è stata registrata sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Infine, si rileva l'esigenza di allineare la copertura finanziaria agli oneri risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa, posto che questi ultimi sono leggermente superiori a quelli indicati nella clausola di copertura finanziaria.

Altri costi del personale			
Buoni pasto	387.310,00 €	193.655,00 €	64.551,67 €

Invece, in merito alle spese per gli straordinari, per il calcolo dell'incremento annuale di euro 512.752,80, si è proceduto in applicazione dell'art. 25, comma 3, del CCNL del comparto delle Funzioni centrali 2016-18, che disciplina "*Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue…*"

Più specificamente, per il calcolo è stata presa a riferimento la tariffa media unitaria con la quale viene retribuito un dipendente dell'Area Funzionari, pari a euro 19,32, moltiplicandola per il numero di 200 ore previste dall'art. 25 del CCNL FC 2016-18. Il risultato ottenuto è stato successivamente moltiplicato per le 100 unità aggiuntive previste dalla disposizione *de qua*:

	Rateo 2023 (dal 1° settembre)	**2024**	**2025**
Totale spese per 100 unità di personale area funzionari per lavoro straordinario	**170.917,60**	**512.752,80**	**512.752,80**

Infine, è stata rilevata l'esigenza di allineare la copertura finanziaria agli oneri risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa, posto che questi ultimi sono leggermente superiori a quelli indicati nella clausola di copertura finanziaria. In merito, si precisa che la differenza rilevata è ascrivibile ad un

	errore di calcolo delle cifre riportate nelle tabelle, oggetto di arrotondamento dei decimali.
ARTICOLO 28, comma 1 **Disposizioni in materia di assunzioni presso le amministrazioni comunali della regione Calabria e di assunzioni di giovani nella pubblica amministrazione**	
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, ai fini dell'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni comunali della regione Calabria dei tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale (già prevista dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 44 del 2023), introduce il superamento di una prova concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei medesimi tirocinanti, in luogo del superamento di una prova selettiva prevista nell'assetto previgente [comma 1, lett. *a)*]. Viene, inoltre, disposto che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di giovani laureati con contratto di apprendistato o di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, attraverso apposite convenzioni non onerose, già previste a normativa vigente (articolo 3-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44 del 2023), debbano avvenire nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina le modalità di reclutamento di personale nella pubblica amministrazione [comma 1, lett. *b)*]. Al riguardo dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre nel testo una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo 28, comma 1, al fine di assicurare che le prove concorsuali ivi introdotte abbiano luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	Per quanto concerne l'articolo 28, comma 1, nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo in questione, al fine di assicurare che le prove concorsuali ivi introdotte abbiano luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ARTICOLO 30 **Potenziamento sistemi controllo PAC 2022-2027**	
considerato che AGECONTROL è un soggetto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, e che le disposizioni in esame sembrerebbero ampliare le sue funzioni anche rispetto a quelle previste dalla disciplina previgente alla riforma	La disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, specificando le attività svolte da AGE-Control s.p.a. e i relativi ambiti di intervento.

del 2019 appare utile acquisire dati ed elementi volti a confermare che l'Agenzia sia in grado di svolgere tali ulteriori adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.	La *ratio* è efficientare il sistema dei controlli obbligatori nel settore agroalimentare. Il catalogo di competenze di cui all'articolo 30 collaziona un ventaglio di attività che, alla luce del quadro normativo vigente, sono riconducibili a una generale funzione di controllo di cui AGE-Control s.p.a. è già titolare. La disposizione ha, quindi, una funzione ricognitiva. La società in oggetto, continuando a esercitare competenze di cui è già titolare, vi attenderà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, si rappresenta che la disposizione, da un lato, abroga l'articolo 16 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che prevedeva una procedura - mai intrapresa - di soppressione di AGE-Control s.p.a. e di assorbimento della medesima in SIN s.p.a.; dall'altro opera un riordino delle competenze della società in oggetto, confermandone l'operatività. Tale opzione consente di valorizzare il *know how* e le professionalità maturate dalla società controllata in oltre un trentennio di attività ispettiva nel settore agro-alimentare, in una prospettiva di impiego delle risorse ispirata alla logica della polifunzionalità. Si conclude, pertanto, che la disposizione ha un impatto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anzi, è suscettibile di generare un risparmio di spesa: infatti, il contributo annuale di funzionamento che l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura eroga, in qualità di controllante, ad AGE-Control s.p.a. non sarebbe soggetto all'imposta sul valore aggiunto, a differenza di quanto avverrebbe nel caso della SIN s.p.a.
ARTICOLO 33 **Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze**	
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma modifica la disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche al fine di estendere da uno a due anni il periodo minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni	In relazione alle osservazioni della Commissione sull'andamento finanziario indicato in relazione tecnica si evidenzia che tale andamento è la risultante, così come indicato dalla stessa Commissione, di un recupero di gettito iniziale compensato negli anni successivi dal venir meno delle rate che sarebbero state dovute a legislazione previgente. Si

<table>
<tr>
<td>nonché di prevedere una specifica disciplina per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche. In proposito si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’impossibilità di valutare puntualmente gli effetti delle condizioni previste dalla normativa proposta in quanto molto specifiche. Tuttavia, pur considerando il carattere prudenziale della stima proposta, appare opportuno che siano forniti elementi di dettaglio circa la quantificazione effettuata, con particolare riferimento agli anni successivi al 2024, che non risultano ricostruibili sulla base dei dati posti alla base della relazione tecnica.</td>
<td>ricorda che la normativa ha effetti a regime: di conseguenza il primo anno si manifesterebbe un recupero di gettito per le plusvalenze non più rateizzabili, seguìto dalle perdite di gettito per il venir meno delle rate; il secondo anno analogamente si verificherebbe un recupero di gettito sulle nuove plusvalenze nelle condizioni della norma, e negli anni successivi le perdite relative alle mancate rate, e così via; al quinto anno l’andamento delle quote entrerebbe a regime secondo il seguente schema.
<table>
<tr><td>Anno t</td><td>recupero plusvalenza</td><td>perdita mancata rata</td><td>perdita mancata rata</td><td>perdita mancata rata</td></tr>
<tr><td>Anno t + 1</td><td></td><td>recupero plusvalenza</td><td>perdita mancata rata</td><td>perdita mancata rata</td></tr>
<tr><td>Anno t + 2</td><td></td><td></td><td>recupero plusvalenza</td><td>perdita mancata rata</td></tr>
<tr><td>Anno t + 3</td><td></td><td></td><td></td><td>recupero plusvalenza</td></tr>
<tr><td>Anno t + 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ARTICOLO 34
Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A tale riguardo, appare necessario acquisire la conferma che dalla nomina, peraltro eventuale, del commissario ad acta non discendano oneri per la finanza pubblica connessi ad emolumenti, a qualsiasi titolo e comunque denominati, a lui corrisposti, fermo restando che si potrebbe</td>
<td>Si fa presente, al riguardo, che la norma dispiega effetti esclusivamente all'interno dell'ordinamento sportivo e che i soggetti su cui grava l'onere di adeguamento statutario vi provvedono nei limiti delle loro dotazioni. La nomina del Commissario ad acta, prevista dal comma 1 dell'articolo in commento, è onere del Comitato Olimpico, ha natura eventuale (entro</td>
</tr>
</table>

valutare l'opportunità di inserire prudenzialmente nel testo un'apposita clausola di invarianza finanziaria.	45 giorni dal provvedimento del CONI e previa diffida) e non prevede compenso. La norma ha dunque effetti esclusivamente ordinamentali, i soggetti destinatari vi provvedono nei limiti delle proprie risorse, e non ha impatti sulla finanza pubblica.
ARTICOLO 42 **Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga**	
Al riguardo, si rileva che l'onere è configurato come tetto di spesa e che la relazione tecnica fornisce elementi informativi atti a suffragare la congruità della finalizzazione di spesa rispetto alla finalità della misura. Tuttavia, poiché il trattamento integrativo risulta fruibile fino al 31 dicembre 2023, la durata massima della prestazione, indicata dalla norma in 40 settimane, sembra necessariamente comprendere nel calcolo anche un periodo precedente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Sul punto appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.	La disposizione prevede, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per una durata massima di quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023; la norma dispone, inoltre, che la concessione dell'ammortizzatore in esame avvenga in continuità con le tutele già autorizzate per i periodi precedenti, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Da ciò si intende che la norma prevede la possibilità di concedere l'integrazione salariale anche per periodi precedenti la data di approvazione del decreto e conseguentemente la quantificazione degli oneri è stata predisposta prudenzialmente sul numero massimo di settimane fruibili pari a 40.

ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA

RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE

	Unità	Maggior onere
Csq generici	754	**318.820**
Radioriparatori	8	
AIB	15	
Totale csq non specialisti	777	**318.820**

Specialisti

Nautici di macchina	40	20.029
Nautici di coperta	35	17.526
Sommozzatori	58	32.336
Piloti di aeromobile	26	13.354
Totale csq specialisti	159	**83.245**

Totale CSQ	**936**	**402.065**

ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA SPECIALISTI

RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE

Nautici di macchina

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	40	90	9,86	**482.518**

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	40	35	3,84	187.646
Nautico di macchina capo squadra	40	55	6,03	314.901
			9,86	**502.547**

Maggior onere: **20.029**

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Nautico di macchina capo squadra	47.961,42	4.283,56	**52.244,98**
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	3.683,54	**48.921,91**

Nautici di coperta

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	35	90	8,63	**422.203**

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	35	35	3,36	164.190
Nautico di coperta capo squadra	35	55	5,27	275.539
			8,63	**439.729**

Maggior onere: **17.526**

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Nautico di coperta capo squadra	47.961,42	4.283,56	**52.244,98**
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	3.683,54	**48.921,91**

Sommozzatori

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	58	90	14,30	**746.413**

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	58	35	5,56	290.272
Sommozzatore capo squadra	58	55	8,74	488.477
			14,30	**778.749**

Maggior onere: **32.336**

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Sommozzatore capo squadra	47.961,42	7.930,15	**55.891,58**
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	6.953,37	**52.191,75**

Piloti di aeromobile

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	26	90	6,41	**369.951**

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	26	35	2,49	143.870
Pilota di aeromobile capo squadra	26	55	3,92	239.435
			6,41	**383.305**

Maggior onere: **13.354**

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Pilota di aeromobile capo squadra	47.961,42	13.153,22	**61.114,65**
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	12.467,70	**57.706,07**

Totale posti da CSQ specialista:

Nautici di macchina	40
Nautici di coperta	35
Sommozzatori	58
Piloti di aeromobile	26
	159

Posti da Capo squadra 01.01.2020

Nautici di macchina	8
Nautici di coperta	10
Sommozzatori	17
Piloti di aeromobile	13
	48

Posti da Capo squadra 01.01.2021

Nautici di macchina	20
Nautici di coperta	20
Sommozzatori	29
Piloti di aeromobile	13
	82

Posti da Capo squadra 01.01.2022

Nautici di macchina	12
Nautici di coperta	5
Sommozzatori	12
	29

ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA NON SPECIALISTI

RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	777	90	191,59	**9.682.670**

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	777	35	74,51	3.765.483
Capo squadra	777	55	117,08	6.236.008
			191,59	**10.001.490**

Maggior onere: **318.820**

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	47.961,42	5.300,37	**53.261,79**
Vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	5.300,37	**50.538,75**

Posti da Capo squadra 01.01.2022

Generici	754
Radioriparatori	8
AIB	15
	777

RETRIBUZIONI STIPENDIALI LORDE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022
D.L. 115 del 9 agosto 2022 art.22 bis

MACRO QUALIFICHE	Posizione economica	Tabellare			Vacanza contrattuale (01.07.2022)			Indennità di rischio Indennità mensile			Totale annuo						1801 02 *Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle spese fisse*					1820 01 *Irap sulle competenze fisse per i vigili del fuoco*
		l.d. 12 mensilità	l.d. 13 mensilità	l.s. 13 mensilità	l.d. 12 mensilità	l.d. 13 mensilità	l.s. 13 mensilità	l.d. 12 mensilità	l.d. 13 mensilità	l.s. 13 mensilità	l.d. 13 mensilità	l.s. 13 mensilità 2022 *(2,50% -carico Amm.ne 24,20%)*	l.s. 13 mensilità 2023 *(5% -carico Amm.ne 24,20%)*	l.s. 13 mensilità 2024-2026 *(7,50% -carico Amm.ne 24,20%)*	l.s. 13 mensilità 2027 *(12,50% -carico Amm.ne 24,20%)*	l.s. 13 mensilità 2028 *(15,00% -carico Amm.ne 24,20%)*	2022 *24,20% + 5,68% + 1° scatto*	2023 *24,20% + 5,68% + 2° scatti*	2024-2026 *24,20% + 5,68% + 3° scatti*	2027 *24,20% + 5,68% + 5° scatti*	2028 *24,20% + 5,68% + 6° scatti*	dal 2022 *8,50%*
direttore vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni	direttore vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale 26 anni specialista direttore coordinatore con scatto convenzionale 26 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni (ruolo ad esaurimento) direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale 26 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale 26 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale 26 anni	31.012,96	33.597,37	46.492,05	155,06	167,99	232,46	11.810,00	12.794,17	17.704,57	46.559,53	64.633,35	64.837,63	65.041,91	65.450,48	65.654,76	14.116,27	14.320,85	14.524,83	14.933,39	15.137,67	3.957,56
direttore vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni	direttore vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale 16 anni specialista direttore coordinatore con scatto convenzionale 16 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni (ruolo ad esaurimento) direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale 16 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale 16 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale 16 anni	29.472,62	31.928,67	44.182,90	147,36	159,64	220,91	11.702,56	12.677,77	17.543,50	44.766,09	62.141,45	62.335,58	62.529,72	62.917,98	63.112,12	13.570,24	13.764,38	13.958,51	14.346,78	14.540,91	3.805,12
direttore vicedirigente	direttore vicedirigente direttore coordinatore direttore coordinatore speciale specialista direttore coordinatore direttore medico vicedirigente (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo vicedirigente (ruolo ad esaurimento) direttore vicedirigente AIB direttore coordinatore speciale antincendi AIB	27.562,97	29.859,88	41.320,11	137,81	149,30	206,60	11.238,00	12.174,50	16.847,07	42.183,68	58.555,34	58.736,89	58.918,45	59.281,56	59.463,11	12.786,04	12.967,60	13.149,15	13.512,26	13.693,82	3.585,61
direttore	direttore direttore aggiunto direttore speciale specialista direttore direttore medico (ruolo ad esaurimento) direttore ginnico-sportivo (ruolo ad esaurimento) direttore AIB direttore speciale antincendi AIB	27.105,00	29.363,75	40.633,56	135,53	146,82	203,17	11.077,44	12.000,56	16.606,37	41.511,13	57.621,64	57.800,18	57.978,72	58.335,79	58.514,33	12.582,06	12.760,60	12.939,14	13.296,22	13.474,76	3.528,45
vice direttore	vice direttore vice direttore aggiunto vice direttore speciale specialista vice direttore vice direttore medico (ruolo ad esaurimento) vice direttore ginnico-sportivo (ruolo ad esaurimento) vice direttore AIB vice direttore speciale antincendi AIB	25.044,70	27.131,76	37.544,93	125,22	135,66	187,72	10.641,48	11.528,27	15.952,82	38.795,69	53.850,44	54.015,41	54.180,38	54.510,31	54.675,28	11.757,12	11.922,09	12.087,05	12.416,99	12.581,96	3.297,63
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale specialista ispettore antincendi coordinatorecon scatto convenzionale ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	27.212,66	29.480,38	40.794,95	136,06	147,40	203,97	10.957,56	11.870,69	16.426,66	41.498,47	57.604,84	57.784,08	57.963,33	58.321,83	58.501,08	12.578,99	12.758,24	12.937,49	13.295,98	13.475,23	3.527,37
ispettore antincendi coordinatore	ispettore antincendi coordinatore specialista ispettore antincendi coordinatore ispettore antincendi coordinatore AIB	25.639,92	27.776,58	38.437,23	128,20	138,88	192,19	10.830,00	11.732,50	16.235,43	39.647,96	55.033,74	55.202,63	55.371,52	55.709,29	55.878,18	12.015,70	12.184,59	12.353,48	12.591,25	12.860,14	3.370,08
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale specialista ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	25.182,07	27.280,58	37.750,86	125,91	136,40	188,75	10.830,00	11.732,50	16.235,43	39.149,48	54.340,92	54.506,79	54.672,67	55.004,41	55.170,28	11.863,74	12.029,61	12.195,48	12.527,23	12.693,10	3.327,71
ispettore antincendi esperto	ispettore antincendi esperto specialista ispettore antincendi esperto ispettore antincendi esperto AIB	24.449,48	26.486,94	36.652,62	122,25	132,43	183,26	10.365,60	11.229,40	15.539,24	37.848,77	52.536,18	52.697,22	52.858,27	53.180,37	53.341,41	11.470,26	11.631,31	11.792,35	12.114,45	12.275,50	3.217,15
ispettore antincendi	ispettore antincendi specialista ispettore antincendi ispettore antincendi AIB	23.991,63	25.990,93	35.966,25	119,96	129,95	179,83	10.043,76	10.880,74	15.056,77	37.001,63	51.360,88	51.518,91	51.676,95	51.993,01	52.151,04	11.214,12	11.372,15	11.530,18	11.846,24	12.004,27	3.145,14
capo reparto con scatto convenzionale	capo reparto con scatto convenzionale specialista capo reparto con scatto convenzionale capo reparto AIB con scatto convenzionale	23.991,63	25.990,93	35.966,25	119,96	129,95	179,83	9.996,96	10.830,04	14.986,61	36.950,93	51.290,72	51.448,76	51.606,79	51.922,85	52.080,88	11.198,97	11.357,00	11.515,03	11.831,09	11.989,13	3.140,83
capo reparto	capo reparto specialista capo reparto capo reparto AIB	23.030,11	24.949,29	34.524,82	115,15	124,75	172,62	9.996,96	10.830,04	14.986,61	35.904,07	49.835,75	49.987,45	50.139,15	50.442,54	50.594,24	10.879,83	11.031,83	11.183,23	11.486,63	11.638,32	3.051,85
capo squadra esperto	capo squadra esperto specialista capo squadra esperto capo squadra esperto AIB	22.755,47	24.651,76	34.113,10	113,78	123,26	170,57	9.996,96	10.830,04	14.986,61	35.605,06	49.420,17	49.570,06	49.719,95	50.019,72	50.169,61	10.788,68	10.938,57	11.088,46	11.388,24	11.538,12	3.026,43
capo squadra	capo squadra specialista capo squadra capo squadra AIB	22.251,80	24.106,12	33.358,04	111,26	120,53	166,79	9.434,52	10.220,73	14.143,45	34.447,38	47.814,85	47.961,42	48.107,99	48.401,14	48.547,71	10.439,45	10.586,02	10.732,59	11.025,73	11.172,30	2.928,03
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale specialista vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	22.251,80	24.106,12	33.358,04	111,26	120,53	166,79	8.546,40	9.258,60	12.812,05	33.485,25	46.483,46	46.630,03	46.776,60	47.069,74	47.216,31	10.151,96	10.298,53	10.445,11	10.738,25	10.884,82	2.846,25
vigile del fuoco coordinatore	vigile del fuoco coordinatore specialista vigile del fuoco coordinatore vigile del fuoco coordinatore AIB	21.336,11	23.114,12	31.985,32	106,68	115,57	159,93	8.546,40	9.258,60	12.812,05	32.488,29	45.097,83	45.238,37	45.378,91	45.659,99	45.800,53	9.848,04	9.988,58	10.129,12	10.410,20	10.550,74	2.761,50
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale specialista vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	20.511,96	22.221,29	30.749,82	102,56	111,11	153,75	7.820,40	8.472,10	11.723,69	30.804,50	42.762,37	42.897,48	43.032,60	43.302,82	43.437,93	9.339,49	9.474,61	9.609,72	9.879,94	10.015,05	2.618,38
vigile del fuoco esperto	vigile del fuoco esperto specialista vigile del fuoco esperto vigile del fuoco esperto AIB	20.164,50	21.844,88	30.228,94	100,82	109,22	151,14	7.264,32	7.869,68	10.890,06	29.823,78	41.402,97	41.535,79	41.668,61	41.934,26	42.067,08	9.044,17	9.176,99	9.309,81	9.575,46	9.708,28	2.535,02
vigile del fuoco	vigile del fuoco specialista vigile del fuoco vigile del fuoco AIB	19.616,05	21.250,72	29.406,75	98,08	106,25	147,03	6.855,00	7.426,25	10.276,44	28.783,22	39.959,44	40.088,65	40.217,86	40.476,27	40.605,48	8.729,64	8.858,85	8.988,06	9.246,48	9.375,69	2.446,57
allievo vigile del fuoco	allievo vigile del fuoco	19.616,05	21.250,72	29.406,75	98,08	106,25	147,03	5.607,00	6.074,25	8.405,55	27.431,22	38.085,54	38.217,75	38.346,96	38.605,38	38.734,59	8.325,66	8.454,87	8.584,08	8.842,50	8.971,71	2.331,55

direttore tecnico-professionale vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	direttore logistico-gestionale vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore informatico vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore tecnico-scientifico vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore ginnico-sportivo vice dirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale 26 anni (ruoli ad esaurimento) direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale 26 anni (ruoli ad esaurimento)	31.012,96	33.597,37	46.492,05	155,06	167,99	232,46	6.141,22	6.652,99	9.206,41	40.418,35	56.135,19	56.339,47	56.543,75	56.952,31	57.156,59	12.281,28	12.485,56	12.689,84	13.098,40	13.302,69	3.435,56
direttore tecnico-professionale vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	direttore logistico-gestionale vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore informatico vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore tecnico-scientifico vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore sanitario vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore ginnico-sportivo vice dirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale 16 anni (ruoli ad esaurimento) direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale 16 anni (ruoli ad esaurimento)	29.472,62	31.928,67	44.182,90	147,36	159,64	220,91	6.085,38	6.592,50	9.122,69	38.680,81	53.720,64	53.914,77	54.108,91	54.497,18	54.691,31	11.751,96	11.946,09	12.140,23	12.528,50	12.722,63	3.287,87
direttore tecnico-professionale vicedirigente	direttore logistico-gestionale vicedirigente direttore informatico vicedirigente direttore tecnico-scientifico vicedirigente direttore sanitario vicedirigente direttore ginnico-sportivo vice dirigente direttore coordinatore speciale logistico-gestionale (ruoli ad esaurimento) direttore coordinatore speciale informatico (ruoli ad esaurimento)	27.457,13	29.745,22	41.161,44	137,29	148,73	205,81	5.843,74	6.330,72	8.760,45	36.224,67	50.308,55	50.489,41	50.670,27	51.031,99	51.212,85	11.004,79	11.185,65	11.366,51	11.728,22	11.909,08	3.079,10
direttore tecnico-professionale	direttore logistico-gestionale direttore informatico direttore tecnico-scientifico direttore sanitario direttore ginnico-sportivo direttore speciale logistico-gestionale (ruoli ad esaurimento) direttore speciale informatico (ruoli ad esaurimento)	27.008,40	29.259,10	40.488,74	135,04	146,30	202,44	5.760,29	6.240,31	8.635,35	35.645,71	49.504,44	49.682,34	49.860,24	50.216,05	50.393,95	10.828,84	11.006,74	11.184,65	11.540,45	11.718,35	3.029,89
vice direttore tecnico-professionale	vice direttore logistico-gestionale vice direttore informatico vice direttore tecnico-scientifico vice direttore sanitario vice direttore ginnico-sportivo vice direttore speciale logistico-gestionale (ruoli ad esaurimento) vice direttore speciale informatico (ruoli ad esaurimento)	24.954,10	27.033,61	37.409,11	124,77	135,17	187,05	5.533,53	5.994,66	8.295,41	33.163,43	46.055,93	46.220,30	46.384,67	46.713,42	46.877,79	10.073,61	10.237,98	10.402,35	10.731,09	10.895,46	2.818,89
ispettore tecnico-professionale coordinatore con scatto convenzionale	ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	27.212,66	29.480,38	40.794,95	136,06	147,40	203.97	5.698,08	6.172,92	8.542,09	35.800,70	49.720,26	49.899,51	50.078,76	50.437,25	50.616,30	10.876,50	11.055,75	11.234,99	11.593,49	11.772,74	3.043,06
ispettore tecnico-professionale coordinatore	ispettore logistico-gestionale coordinatore ispettore informatico coordinatore ispettore tecnico-scientifico coordinatore ispettore sanitario coordinatore	25.639,92	27.776,58	38.437,23	128,20	138,88	192,19	5.631,48	6.100,77	8.442,25	34.016,23	47.240,55	47.409,44	47.578,33	47.916,11	48.084,99	10.332,94	10.501,83	10.670,72	11.008,49	11.177,38	2.891,38
ispettore tecnico-professionale esperto con scatto convenzionale	ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale ispettore informatico esperto con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	24.633,49	26.686,28	36.928,48	123,17	133,43	184,64	5.631,48	6.100,77	8.442,25	32.920,48	45.717,62	45.879,88	46.042,14	46.366,66	46.528,92	9.998,90	10.161,16	10.323,42	10.647,94	10.810,20	2.798,24
ispettore tecnico-professionale esperto	ispettore logistico-gestionale esperto ispettore informatico esperto ispettore tecnico-scientifico esperto ispettore sanitario esperto	23.966,64	25.963,86	35.928,79	119,83	129,82	179,64	5.390,16	5.839,34	8.080,48	31.933,02	44.346,78	44.504,65	44.662,51	44.978,25	45.136,11	9.699,45	9.857,32	10.015,19	10.330,92	10.488,79	2.714,31
ispettore tecnico-professionale	ispettore logistico-gestionale ispettore informatico ispettore tecnico-scientifico ispettore sanitario	23.208,00	25.142,00	34.791,50	116,04	125,71	173,96	5.222,76	5.657,99	7.829,53	30.925,70	42.947,85	43.100,72	43.253,59	43.559,33	43.712,20	9.393,47	9.546,34	9.699,21	10.004,95	10.157,82	2.628,68
orchestrale superiore con scatto convenzionale	orchestrale superiore con scatto convenzionale	25.639,92	27.776,58	38.437,23	128,20	138,88	192,19	5.631,48	6.100,77	8.442,25	34.016,23	47.240,55	47.409,44	47.578,33	47.916,11	48.084,99	10.332,94	10.501,83	10.670,72	11.008,49	11.177,38	2.891,38
orchestrale superiore	orchestrale superiore	24.633,49	26.686,28	36.928,48	123,17	133,43	184,64	5.631,48	6.100,77	8.442,25	32.920,48	45.717,62	45.879,88	46.042,14	46.366,66	46.528,92	9.998,90	10.161,16	10.323,42	10.647,94	10.810,20	2.798,24
orchestrale esperto con scatto convenzionale	orchestrale esperto con scatto convenzionale	23.966,64	25.963,86	35.928,79	119,83	129,82	179,64	5.390,16	5.839,34	8.080,48	31.933,02	44.346,78	44.504,65	44.662,51	44.978,25	45.136,11	9.699,45	9.857,32	10.015,19	10.330,92	10.488,79	2.714,31
orchestrale esperto	orchestrale esperto	23.208,00	25.142,00	34.791,50	116,04	125.71	173,96	5.222,76	5.657,99	7.829,53	30.925,70	42.947,85	43.100,72	43.253,59	43.559,33	43.712,20	9.393,47	9.546,34	9.699,21	10.004,95	10.157,82	2.628,68
orchestrale	orchestrale	22.755,47	24.651,76	34.113,10	113,78	123,26	170,57	5.198,40	5.631,60	7.793,01	30.406,62	42.226,57	42.376,46	42.526,34	42.826,12	42.976,01	9.235,39	9.385,28	9.535,16	9.834,94	9.984,83	2.584,56
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	maestro direttore con quarto scatto convenzionale	27.212,66	29.480,38	40.794,95	136,06	147,40	203,97	5.698,08	6.172,92	8.542,09	35.800,70	49.720,26	49.899,51	50.078,76	50.437,25	50.616,50	10.876,50	11.055,75	11.234,99	11.593,49	11.772,74	3.043,06
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	maestro direttore con terzo scatto convenzionale	25.639,92	27.776,58	38.437,23	128,20	138,88	192,19	5.631,48	6.100,77	8.442,25	34.016,23	47.240,55	47.409,44	47.578,33	47.916,11	48.084,99	10.332,94	10.501,83	10.670,72	11.008,49	11.177,38	2.891,38
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	maestro direttore con secondo scatto convenzionale	24.633,49	26.686,28	36.928,48	123,17	133.43	184,64	5.631,48	6.100,77	8.442,25	32.920,48	45.717,62	45.879,88	46.042,14	46.366,66	46.528,92	9.998,90	10.161,16	10.323,42	10.647,94	10.810,20	2.798,24
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	maestro direttore con primo scatto convenzionale	23.966,64	25.963,86	35.928,79	119,83	129,82	179,64	5.390,16	5.839,34	8.080,48	31.933,02	44.346,78	44.504,65	44.662,51	44.978,25	45.136,11	9.699,45	9.857,32	10.015,19	10.330,92	10.488,79	2.714,31
Maestro direttore	maestro direttore	23.208,00	25.142,00	34.791,50	116,04	125,71	173,96	5.222,76	5.657,99	7.829,53	30.925,70	42.947,85	43.100,72	43.253,59	43.559,33	43.712,20	9.393,47	9.546,34	9.699,21	10.004,95	10.157,82	2.628,68
atleta con quarto scatto convenzionale	atleta con quarto scatto convenzionale	25.639,92	27.776,58	38.437,23	128,20	138,88	192,19	5.631,48	6.100,77	8.442,25	34.016,23	47.240,55	47.409,44	47.578,33	47.916,11	48.084,99	10.332,94	10.501,83	10.670,72	11.008,49	11.177,38	2.891,38
atleta con terzo scatto convenzionale	atleta con terzo scatto convenzionale	24.633,49	26.686,28	36.928,48	123.17	133,43	184,64	5.631,48	6.100,77	8.442,25	32.920,48	45.717,62	45.879,88	46.042,14	46.366,66	46.528,92	9.998,90	10.161,16	10.323,42	10.647,94	10.810,20	2.798,24
atleta con secondo scatto convenzionale	atleta con secondo scatto convenzionale	23.966,64	25.963,86	35.928,79	119,83	129,82	179,64	5.390,16	5.839,34	8.080,48	31.933,02	44.346,78	44.504,65	44.662,51	44.978,25	45.136,11	9.699,45	9.857,32	10.015,19	10.330,92	10.488,79	2.714,31
atleta con primo scatto convenzionale	atleta con primo scatto convenzionale	23.208,00	25.142,00	34.791,50	116,04	125,71	173,96	5.222,76	5.657,99	7.829,53	30.925,70	42.947,85	43.100,72	43.253,59	43.559,33	43.712,20	9.393,47	9.546,34	9.699,21	10.004,95	10.157,82	2.628,68
atleta	atleta	22.755,47	24.651,76	34.113,10	113,78	123,26	170,57	5.198,40	5.631,60	7.793,01	30.406,62	42.226,57	42.376,46	42.526,34	42.826,12	42.976,01	9.235,39	9.385,28	9.535,16	9.834,94	9.984,83	2.584,56
assistente con scatto convenzionale	assistente con scatto convenzionale	22.755,47	24.651,76	34.113,10	113,78	123,26	170.57	5.198,40	5.631,60	7.793,01	30.406,62	42.226,57	42.376,46	42.526,34	42.826,12	42.976,01	9.235,39	9.385,28	9.535,16	9.834,94	9.984,83	2.584,56
assistente	assistente	22.069,11	23.908,20	33.084,17	110,35	119,54	165,42	4.905,96	5.314,79	7.354,61	29.342,53	40.749,57	40.894,93	41.040,30	41.331,04	41.476,40	8.912,92	9.058,28	9.203,65	9.494,39	9.639,76	2.494,12
operatore esperto con scatto convenzionale	operatore esperto con scatto convenzionale	20.329,15	22.023,25	30.475,77	101,65	110,12	152,38	4.066,56	4.405,44	6.096,25	26.538,80	36.858,30	36.992,21	37.126,11	37.393,93	37.527,84	8.063,70	8.197,61	8.331,51	8.599,33	8.733,24	2.255,80
operatore esperto	operatore esperto	19.616,05	21.250,72	29.406,75	98,08	106,25	147,03	3.777,48	4.092,27	5.662,88	25.449,24	35.343,87	35.475,08	35.604,29	35.862,71	35.991,92	7.733,44	7.862,65	7.991,86	8.250,28	8.379,49	2.163,19
operatore	operatore	18.825,15	20.393,91	28.221,10	94,13	101,97	141,11	3.564,60	3.861,65	5.343,75	24.357,53	33.829,95	33.953,95	34.077,95	34.325,95	34.449,95	7.402,03	7.526,03	7.650,03	7.898,03	8.022,03	2.070,39

Anno	**Scatti**	**%**	**% oneri a carico dell'amministrazione (6 SCATTI)** *24,20% dello scatto*
2022	1 scatto	2,50%	**0,605%**
2023	2 scatto	5,00%	**1,210%**
2024	3 scatto	7,50%	**1,815%**
2025		7,50%	**1,815%**
2026		7,50%	**1,815%**
2027	4-5 scatto	12,50%	**3,025%**
2028	6 scatto	15,00%	**3,630%**

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Fondi di incentivazione	anni persona 2022	Importo fondi				valore medio (lordo dipendente)
		importo lordo dipendente	oneri a carico dello Stato	importo lordo complessivo	valore medio (lordo oneri Stato)	
Fondo per l'indennità di rischio, posizione e risultato del personale Dirigente del CNVVF (DIRIGENTI GENERALI)*	20,00	2.108.961,88	783.440,15	2.892.402,03	144.620	108.983
Fondo per l'indennità di rischio, posizione e risultato del personale Dirigente del CNVVF (DIRIGENTI NON GENERALI)*	152,50	8.600.750,53	3.128.563,45	11.729.313,98	76.914	57.960
*Fondo di produttività del personale direttivo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco**	1.485,77	14.573.733	4.765.611	19.339.343,69	13.016	9.809
Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco**	35.971,60	143.679.598	46.983.229	190.662.827	**5.300**	3.994
Totale:	37.629,87	168.963.043	55.660.843	224.623.886	5.969	4.498

* importo Fondo aggiornato all'anno 2019

** importi stanziamenti 2023 legge di bilancio di previsione n. 304 del 30.12.2022

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SPECIALISTA

			Lordo Stato	Lordo dipendente				
Specialità	Ruolo	Qualifica	Indennità specialistiche dal 01/01/2023 *12 mensilità*	Indennità di aeronavigazione *(Piloti)* Indennità di volo *(Specialisti)* indennità elisoccorso *(Elisoccorritori) 12 mensilità*	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo / nautico / immersione *12 mensilità*	Indennità specialistiche dal 01/01/2023 *mensile*	Indennità di aeronavigazione *(Piloti)* Indennità di volo *(Specialisti)* indennità elisoccorso *(Elisoccorritori) mensile*	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo / nautico / immersione *mensile*
AERONAVIGANTI	PILOTA	Vigile del fuoco	11.407,95	7.996,80	600,00	716,40	666,40	50,00
		Vigile del fuoco esperto	12.372,95	7.996,80	1.327,20	777,00	666,40	110,60
		Vigile del fuoco esp. con sc. Vigile coordinatore Vigile coord. Con sc.	12.467,70	7.996,80	1.398,60	782,95	666,40	116,55
		Capo Squadra	13.153,22	7.996,80	1.915,20	826,00	666,40	159,60
		Capo Squadra esperto Capo Reparto Capo reparto con s.c.	13.964,39	7.996,80	2.526,48	876,94	666,40	210,54
		Ispettore antincendi	14.068,85	7.996,80	2.605,20	883,50	666,40	217,10
		Ispettore antincendi esperto	14.236,06	7.996,80	2.731,20	894,00	666,40	227,60
		Ispettore ant. Esp. Con sc. Ispettore coordinatore Ispettore coordinatore con sc.	14.789,89	7.996,80	3.148,56	928,78	666,40	262,38
	SPECIALISTI	Vigile del fuoco	9.800,43	6.785,40	600,00	615,45	565,45	50,00
		Vigile del fuoco esperto	10.568,12	6.785,40	1.178,52	663,66	565,45	98,21
		Vigile del fuoco esp. con sc. Vigile coordinatore Vigile coord. Con sc.	10.585,80	6.785,40	1.191,84	664,77	565,45	99,32
		Capo Squadra	11.266,23	6.785,40	1.704,60	707,50	565,45	142,05
		Capo Squadra esperto Capo Reparto Capo reparto con s.c.	11.743,95	6.785,40	2.064,60	737,50	565,45	172,05
		Ispettore antincendi	12.022,62	6.785,40	2.274,60	755,00	565,45	189,55
		Ispettore antincendi esperto	12.229,63	6.785,40	2.430,60	768,00	565,45	202,55
		Ispettore ant. Esp. Con sc. Ispettore coordinatore Ispettore coordinatore con sc.	12.404,96	6.785,40	2.562,72	779,01	565,45	213,56
	ELISOCCORRITORE	Vigile del fuoco	8.598,96	5.880,00	600,00	540,00	490,00	50,00
		Vigile del fuoco esperto	9.315,54	5.880,00	1.140,00	585,00	490,00	95,00
		Vigile del fuoco esp. con sc. Vigile coordinatore Vigile coord. Con sc.	9.363,31	5.880,00	1.176,00	588,00	490,00	98,00
		Capo Squadra	9.968,42	5.880,00	1.632,00	626,00	490,00	136,00
		Capo Squadra esperto Capo Reparto Capo reparto con s.c.	10.446,14	5.880,00	1.992,00	656,00	490,00	166,00
		Ispettore antincendi	10.669,08	5.880,00	2.160,00	670,00	490,00	180,00
		Ispettore antincendi esperto	10.987,56	5.880,00	2.400,00	690,00	490,00	200,00
		Ispettore ant. Esp. Con sc. Ispettore coordinatore Ispettore coordinatore con sc.	11.118,14	5.880,00	2.498,40	698,20	490,00	208,20
SOMMOZZATORE		Vigile del fuoco	5.889,33	3.960,00	478,08	369,84	330,00	39,84
		Vigile del fuoco esperto	6.928,53	3.960,00	1.261,20	435,10	330,00	105,10
		Vigile del fuoco esp. con sc. Vigile coordinatore Vigile coord. Con sc.	6.953,37	3.960,00	1.279,92	436,66	330,00	106,66
		Capo Squadra	7.930,15	3.960,00	2.016,00	498,00	330,00	168,00
		Capo Squadra esperto Capo Reparto Capo reparto con s.c.	8.437,97	3.960,00	2.398,68	529,89	330,00	199,89
		Ispettore antincendi	8.774,12	3.960,00	2.652,00	551,00	330,00	221,00
		Ispettore antincendi esperto	8.949,29	3.960,00	2.784,00	562,00	330,00	232,00
		Ispettore ant. Esp. Con sc. Ispettore coordinatore Ispettore coordinatore con sc.	9.063,30	3.960,00	2.869,92	569,16	330,00	239,16
	NAUTICI DI COPERTA	Vigile del fuoco	3.614,75	1.572,00	1.152,00	227,00	131,00	96,00
		Vigile del fuoco esperto	3.646,60	1.572,00	1.176,00	229,00	131,00	98,00
		Vigile del fuoco esp. con sc. Vigile coordinatore Vigile coord. Con sc.	3.683,54	1.572,00	1.203,84	231,32	131,00	100,32
		Capo Squadra	4.283,56	1.572,00	1.656,00	269,00	131,00	138,00
		Capo Squadra esperto Capo Reparto Capo reparto con s.c.	4.469,87	1.572,00	1.796,40	280,70	131,00	149,70
		Ispettore antincendi	4.570,19	1.572,00	1.872,00	287,00	131,00	156,00
		Ispettore antincendi esperto	4.753,31	1.572,00	2.010,00	298,50	131,00	167,50
		Ispettore ant. Esp. Con sc. Ispettore coordinatore Ispettore coordinatore con sc.	4.801,09	1.572,00	2.046,00	301,50	131,00	170,50
	NAUTICI DI MACCHINA	Vigile del fuoco	3.614,75	1.572,00	1.152,00	227,00	131,00	96,00
		Vigile del fuoco esperto	3.646,60	1.572,00	1.176,00	229,00	131,00	98,00
		Vigile del fuoco esp. con sc. Vigile coordinatore Vigile coord. Con sc.	3.683,54	1.572,00	1.203,84	231,32	131,00	100,32
		Capo Squadra	4.283,56	1.572,00	1.656,00	269,00	131,00	138,00
		Capo Squadra esperto Capo Reparto Capo reparto con s.c.	4.469,87	1.572,00	1.796,40	280,70	131,00	149,70
		Ispettore antincendi	4.570,19	1.572,00	1.872,00	287,00	131,00	156,00
		Ispettore antincendi esperto	4.753,31	1.572,00	2.010,00	298,50	131,00	167,50
		Ispettore ant. Esp. Con sc. Ispettore coordinatore Ispettore coordinatore con sc.	4.801,09	1.572,00	2.046,00	301,50	131,00	170,50

ALLEGATO 2

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

RELAZIONE TECNICA

ART. 1 (Modifiche al Testo Unico Bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA. **Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021*)***

L'articolo apporta modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), necessarie a dare seguito ai rilievi della Commissione sulla trasposizione della direttiva (UE) 2014/49 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui sistemi di garanzia dei depositi.

Le modifiche assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina bancaria (TUB), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri conferiti alla Banca d'Italia. A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Si precisa, inoltre, che i sistemi di garanzia dei depositi sono finanziati esclusivamente dai contributi versati dagli enti di credito, senza alcun coinvolgimento dell'erario pubblico.

Le previsioni in discorso, pertanto, hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 1 bis, sotto l'aspetto strettamente tributario, non determina effetti considerato che, nella stessa, è disposto che non sono soggette a riduzione le imposte sostenute per la estinzione anticipata dei contratti di credito.

ART. 1-bis (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i princìpi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023)

L'articolo, alla luce delle prime applicazioni del nuovo codice d'impresa e al fine di limitare rilevanti effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica, nel prevedere che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per i creditori pubblici non aderenti non si applichino le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-*bis* del predetto articolo 63 in materia di accordi di ristrutturazione, detta la disciplina transitoria da adottare nel medesimo periodo.

Al comma 2, in particolare, prevede una serie di condizioni che devono ricorrere congiuntamente affinché il tribunale proceda all'omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Al comma 3, dispone che se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 possa trovare applicazione, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al quaranta per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi (naturalmente, in caso di carico già affidato all'agente della riscossione, restano dovuti anche gli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nella misura dovuta sull'importo effettivamente riscosso), e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di dieci anni.

Ai commi 4 e 5 detta alcune disposizioni tecniche riguardo il procedimento di omologazione, fissando, tra l'altro, il termine entro cui debba intervenire l'eventuale adesione alla proposta di transazione in novanta giorni.

Infine, prevede che la disciplina transitoria introdotta si applichi anche alle proposte di transazione fiscale depositate in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Più in generale, si osserva che la nuova disciplina (concordata preventivamente con la Commissione Europea), finalizzata ad assicurare una piena e coerente attuazione della direttiva, tenendo conto anche degli obiettivi PNRR, limita il ricorso all'omologa degli accordi di ristrutturazione in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. La norma, pertanto, rispetto alla situazione attuale, è suscettibile di determinare effetti positivi sul gettito, che prudenzialmente

non sono quantificati e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)

La disposizione del presente articolo prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, consistente nell'abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2%, i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. Tale agevolazione sarebbe fruibile solamente nel Comune in cui il lavoratore che si trasferisce all'estero sia nato, abbia risieduto o abbia prestato l'attività lavorativa prima del trasferimento.

Tale disposizione è volta a superare quanto contestato, con la procedura di infrazione 2014/4075, dalla Commissione Europea, che ritiene che la nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 escluda dalla predetta agevolazione i cittadini non italiani che non intendono stabilirsi in Italia.

L'agevolazione viene in tal modo ancorata a un criterio oggettivo svincolandola dal criterio di cittadinanza, oggetto di contestazione.

Ai fini della stima degli effetti della norma in esame, sono state estratte dall'archivio del Registro 2022 provvisorio tutte le transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri (individuati con la lettera Z nel codice fiscale), che non hanno beneficiato dell'agevolazione fiscale in parola (circa 51.000 transazioni con un valore dichiarato complessivo pari a 2 miliardi e 700 milioni di euro).

Applicando all'ammontare complessivo delle transazioni dichiarate (2 miliardi e 700 milioni di euro) il differenziale di 7 punti percentuali tra l'imposta piena e quella ridotta, si ottiene un valore pari a circa 189 mln di euro annui. Applicando la percentuale del 58% a questo valore, si stima una perdita di gettito di circa 109,6 mln di euro (la quota di transazioni riconducibile ai soli acquisti di una prima casa da parte di cittadini non italiani è stata stimata pari al 58% dell'ammontare complessivo del valore dichiarato, in quanto dalle statistiche ufficiali emerge che, in Italia, l'acquisto della prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni ha un peso di circa il 58%).

Tuttavia, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei valori dichiarati include anche talune transazioni riconducibili a soggetti che non potrebbero godere dell'agevolazione per mancanza degli stringenti requisiti previsti dalla disposizione, si ritiene ragionevole ipotizzare che la perdita di gettito effettiva sia pari a 21,9 milioni di euro annui (20% di 109,6 milioni di euro).

Pertanto, ipotizzando che la misura entri in vigore a partire dal 1° luglio 2023, si stimano effetti negativi pari a 10,95 milioni di euro in relazione al 2023 e a 21,9 milioni di euro a partire dal 2024.

ART. 3 (Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali, conti annuali e conti consolidati, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Consob, peraltro, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali

ART. 3-bis (Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, di carattere ordinamentale, necessarie per addivenire alla chiusura della procedura di infrazione n. 2023/2015. Esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica cui si provvede, ai fini dell'attuazione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nell'ambito delle attività istituzionali delle Amministrazioni interessate.

ART. 4 (Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

L'articolo contiene disposizioni che intervengono nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti dei minori adeguando la normativa interna a quanto previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, stabilendo il diritto di informare un terzo adulto idoneo al momento della privazione della libertà personale del minore e dei relativi motivi, nell'ipotesi in cui l'informazione diretta al titolare della potestà genitoriale sia contraria al superiore interesse del minore.

La norma, volta alla tutela del minore, ha carattere ordinamentale e procedurale inserendosi nell'ambito delle comunicazioni effettuate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Gli adempimenti ad essa connessi, rientrando nei compiti e nelle funzioni istituzionali, sono garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5 (Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare l'estensione al diritto di cumulo anche a chi accede alla pensione anticipata.

Il **comma 1** infatti, prevede la modifica della disposizione dell'articolo 18 della legge 115/2015 inserendo dopo la parola *"**superstiti**" **le parole** "**o alla pensione** anticipata",* prevedendo il cumulo, anche a chi accede alla pensione anticipata. La modifica introdotta adempie alle obiezioni (EU Pilot (2021) 10047/Empl) da parte della Commissione europea che vede in tali limitazioni un "ostacolo alla liberacircolazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 45 del TFUE".

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria per il decennio 2023-2032 mediante l'analisi degli unici dati statistici disponibili per procedere ad una valutazione sono quelli forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Nota del 19/05/2022 Prot. MAE00822632022-05-19) estratti dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 227/2010 e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103. Tale "elenco è formato sulla base di registrazioni volontarie e a iniziativa degli interessati (art 2, comma 3, legge 227/2010) e non contiene informazioni in ordine alla sussistenza di periodi di contribuzione in una gestione italiana". Si tratta, dunque, di una base dati incompleta sia perché non rileva tutti i lavoratori dipendenti degli organismi internazionali con contribuzione anche italiana, sia perché le informazioni relative ad ogni lavoratore sono limitate all'anno di nascita e al sesso. Per questi motivi nell'effettuare le valutazioni che seguono si è preferito assumere ipotesi di estrema prudenza.

I dati forniti riguardano 2.214 lavoratori di cui 1.366 uomini e 848 donne, con un'età media di 50 anni. Non sono disponibili informazioni di alcun tipo sulla vita lavorativa e contributiva dei lavoratori. Distribuzione dei lavoratori italiani che prestano servizio in organismi internazionali per età e sesso

Classi d'età	Uomini	Donne	Totale
<25	0	0	0
25-29	6	12	18
30-34	70	87	157
35-39	130	128	258
40-44	173	121	294
45-49	197	135	332
50-54	274	137	411
55-59	210	103	313
60-64	156	75	231

65-70	121	36	157
>70	29	14	43
Totale	1.366	848	2.214

Si è ipotizzato:

a) che tutti i lavoratori che prestano attività in un organismo internazionale maturino, avvalendosi dell'istituto del cumulo della contribuzione italiana e di quella estera, i requisiti di anzianità prescritti dalla legislazione italiana (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), 3 anni prima dell'età di vecchiaia se uomini e 4 anni prima se donne cioè rispettivamentea 64 anni e a 63 anni;
b) che tutti tali lavoratori scelgano di accedere immediatamente alla pensione anticipata anziché attendere l'età di vecchiaia;
c) che l'importo medio annuo lordo della pensione anticipata a carico dell'INPS sia di 20.000 euro;
d) di incrementare del 20% il numero di possibili beneficiari in quanto il numero di lavoratori rilevati attraverso l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 227/2010 e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103, è certamente carente per i motivi già indicati.
e) che il tasso d'inflazione sia, per il 2023 pari al 2%, per il 2024 all'1,7%, per il 2025 all'1,8% e pertutti gli anni successivi al 2%;
f) che il tasso di crescita delle retribuzioni sia pari al tasso d'inflazione.

Sotto queste ipotesi, dei 2.214 lavoratori rilevati, solo i nati tra il 1956 e il 1968 accedono alla pensione anticipata nel decennio 2023-2032 oggetto di valutazione. Si tratta di 658 lavoratori, 454 uomini e 204 donne, che risultano in possesso di un'età compatibile con le ipotesi formulate. A seguito dell'incremento del 20%, ipotizzato per tener conto del fatto che i dati disponibili potrebbero essere carenti, è stato considerato un numero di lavoratori, interessati all'accesso alla pensione anticipata, pari a 790, di cui 545 uomini e 245 donne. Questi lavoratori accederanno alla pensione di anzianità 3 anni prima (4 per le donne) di raggiungere l'età di vecchiaia e quindi permarranno nello stato di beneficiari per 3 o 4 anni consecutivi.

Gli oneri stimati sono riportati nella tavola seguente.

Beneficiari e oneri per il periodo di valutazione2023-2032

Anno di valutazione	Beneficiari	Oneri annui (in migliaia di euro)
2023	151	3.024
2024	152	3.097
2025	158	3.286
2026	169	3.574
2027	190	4.097
2028	217	4.773
2029	235	5.258
2030	246	5.624
2031	244	5.694
2032	242	5.765

Le ipotesi alla base di questa valutazione, in particolare i punti a) e b), sono da considerare estremamente prudenziali per cui si è ritenuto di fissare l'incremento di cui al punto d) non eccessivamente elevato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, **come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione delle** risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234**.**

ART. 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)

L'articolo contiene disposizioni che intervengono nell'ambito della materia di pubblicità nel settore

sanitario. La norma infatti è volta a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 – pubblicità nel settore sanitario - in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando così una eventuale procedura di infrazione, tenendo conto delle osservazioni mosse dalla Commissione sull'asserito contrasto del divieto di cui all'articolo 1, comma 525 della legge 145 del 2018 con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.
Pertanto con la nuova norma la pubblicità funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria è ammessa, con esclusione dei casi in cui la comunicazione informativa abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che ***possa*** determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per il loro carattere attrattivo e suggestivo.
Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)
L'articolo contiene disposizioni recanti l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e la definizione delle priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e le modalità attuative e i tempi di realizzazione di cui aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Il **comma 1** prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di assicurare l'individuazione delle citate aree.
Il **comma 2** prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ***da adottare*** entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano stabilitii criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trentoe di Bolzano, anche attraverso la pubblicazione di bandi e la previsione di programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le citate aree prioritarie.
Il **comma 3** reca la quantificazione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per i quali si provvede, come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8 (Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon* in ambienti chiusi *e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria* in ambienti chiusi *con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)
L'articolo contiene disposizioni recanti la riduzione del radon **in ambienti chiusi** e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon ***in ambienti chiusi***.
Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare ***la progettazione e*** l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon ***in ambienti chiusi***, ***in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante,*** in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità

dell'aria in ambienti chiusi.

Il **comma 2** prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ***le risorse del*** Fondo**,** ***sono*** assegnate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

Il **comma 3 prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui dal 2023 al 2031, si provvede, come indicato nell'articolo 26**, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-bis (Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)

Dopo 8 anni dall'apertura della procedura di infrazione 2015/2163 sulla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione e 4 anni dalla notifica della messa in mora per la mancata identificazione di obiettivi e misure di conservazione da parte della Commissione Europea, ad oggi si è ancora lontani dalla chiusura del contenzioso e la gestione della Rete Natura 2000 in Italia soffre conseguentemente gravi ritardi e criticità che non sembrano superabili nell'immediato futuro in assenza di specifici interventi legislativi.

In tale contesto, è necessario porre in essere da subito interventi urgenti che possano evitare un aggravamento della procedura di infrazione, che costituisce un'eventualità molto probabile, considerato l'intervallo di tempo trascorso dalla sua apertura e lo stato delle interlocuzioni.

In relazione a quanto precede, si prevede l'istituzione di un fondo volto a finanziare attività finalizzate alla chiusura della Procedura di Infrazione 2015/2163 sulla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione e la relativa messa in mora per la mancata identificazione di obiettivi e misure di conservazione.

A quasi 30 anni dall'entrata in vigore della Direttiva Habitat, la gestione della Rete Natura 2000 in Italia soffre gravi ritardi e criticità che non sembrano superabili nell'immediato futuro; il meccanismo previsto dal citato DPR 357/97, che nel delegare l'attuazione della Direttiva agli enti territoriali non ha stabilito fondi né sanzioni, ha avuto come risultato un inadeguato funzionamento dell'intero "sistema Natura 2000".

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" prevede che gli Stati Membri individuino una rete di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) – Rete Natura 2000 - atti a garantire il mantenimento ovvero il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e seminaturali e delle specie elencati negli allegati della Direttiva stessa.

Gli Stati membri devono designare i SIC in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), entro il termine massimo di 6 anni dalla pubblicazione ufficiale negli elenchi dei Siti di Importanza Comunitaria da parte della Commissione. La designazione da SIC in ZSC avviene con Decreto Ministeriale d'intesa con la Regione competente, sulla base delle misure di conservazione da questa individuate.

Il Regolamento recante attuazione della Direttiva Habitat (DPR 357/97) pone in capo alle Regioni l'implementazione della Direttiva, inclusa l'individuazione degli obiettivi e delle relative misure di conservazione. La designazione da SIC in ZSC avviene con Decreto Ministeriale d'intesa con la Regione competente, sulla base delle misure di conservazione da questa individuate.

Nel 2015 la Commissione Europea ha aperto verso l'Italia la Procedura di Infrazione 2015/2163, relativa alla mancata designazione delle ZSC entro il termine stabilito di 6 anni. Nel gennaio 2019 detta Procedura è stata integrata con una messa in mora complementare relativa alla mancata individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione per le ZSC designate. La messa in mora contesta che: i) gli obiettivi di conservazione mancano del tutto o non sono sufficientemente dettagliati; ii) le misure di conservazione non garantiscono la loro attuabilità, in quanto non sono legate ad obiettivi chiari e non sono sufficientemente dettagliate e

quantificate.
Ad oggi, dopo 8 anni dall'apertura della procedura di infrazione e 4 anni dalla notifica della messa in mora da parte della Commissione Europea, si è ancora lontani dalla chiusura del contenzioso e la gestione della Rete Natura 2000 in Italia soffre gravi ritardi e criticità che non sembrano superabili nell'immediato futuro.
Il reperimento dei necessari finanziamenti da parte delle Regioni rappresenta una delle maggiori criticità. La difficoltà di accesso ai fondi UE per Natura 2000 da parte di Regioni è un dato di fatto, per motivi legati alla struttura e natura dei fondi stessi, alla burocrazia per accedervi, alla sottrazione di risorse da parte delle altre politiche di settore negli strumenti di programmazione nazionali e regionali. La Commissione stessa evidenzia che, nonostante i finanziamenti UE giochino un ruolo importante nell'implementazione delle Direttive Habitat e Uccelli, esistono significativi punti deboli relativi all'accesso ai fondi da parte degli enti gestori di Natura 2000, al livello complessivo dei fondi disponibili, all'efficacia del loro utilizzo ai fini della conservazione (EU funding opportunities in 2021-2027: revised report May 2022).
I dati relativi alla passata programmazione finanziaria riportati nei PAF (Prioritised Action Framework, lo strumento di programmazione finanziaria per Natura 2000 istituito dalla Commissione Europea) attestano che solo una piccola percentuale della dotazione complessiva dei fondi FEASR, FESR e FEAMP è destinata a misure pertinenti a Natura 2000, e di questa percentuale solo una quota viene effettivamente utilizzata dalle Regioni, in particolare per quanto riguarda il FESR e FEAMP (fonte: tabelle della sezione "D. Finanziamento UE e nazionale della rete Natura 2000 nel periodo 2014-2020" nei PAF regionali redatti per la programmazione 21-27).
Per quanto sopra esposto si ritiene essenziale l'istituzione di un finanziamento straordinario che supporti finanziariamente le Regioni negli investimenti necessari alla chiusura della procedura di infrazione 2015/2163.
Relativamente alla determinazione dell'importo del fondo si sono presi come riferimento i dati della programmazione finanziaria UE 2021-2027, che mostrano come il fabbisogno complessivo per Natura 2000, espresso dalle Regioni nei PAF, ammonti a circa 500.000.000 euro/anno.
Per il proposto fondo nazionale si ritiene necessaria una dotazione minima di 5.000.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024. Si tratta di una piccola quota dei fabbisogni, corrispondente a circa 1 euro ad ettaro per il 2023 e a circa 2 euro ad ettaro per il 2024 considerato che le ZSC coprono complessivamente 5.700.000 ettari. Si tratta quindi di un contributo minimo, ma che, finanziando investimenti finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo previste nei "format obiettivi e misure", nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, avrebbe un elevato valore come apporto nazionale per colmare i gap esistenti e permettere la chiusura della procedura di infrazione.
Agli oneri previsti dalla proposta in argomento, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ART. 9 (Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)
L'articolo introduce modifiche al decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, necessarie a dare seguito alle misure attuative previste nel Protocollo di Torino firmato il 4 giugno 2019 e finalizzate a risolvere le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito delle procedure di infrazioni riguardanti il superamento delle emissioni inquinanti nell'aria.
Le Regioni e gli enti locali provvedono alle attività di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* con le risorse disponibili nei propri bilanci.
Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

ART. 9-bis (Disposizioni in materia di misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299).

L'articolo reca disposizioni relative alla tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, in relazione alle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

In particolare, il comma 1 apporta modificazioni al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Nello specifico, si prevedono disposizioni di coordinamento tra la nuova disciplina prevista dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificata dal comma 2 dell'articolo in commento, e la disciplina speciale relativa all'ILVA di cui citato al decreto – legge n. 1 del 2015.

Con la lettera a), si prevede l'applicazione, in caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria delle disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-sexies.1, 1-sexies.2, 1-sexies.3 e 1-sexies.4, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Al contempo, si precisa che, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-sexies.2, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015. Ciò, in coerenza con la qualificazione legale delle misure contenute nel citato Piano come "migliori regole preventive in materia ambientale".

Con la lettera b), si aggiorna la disciplina contenuta nell'articolo 3, comma 1, relativa alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione nel sito ILVA di Taranto.

In primo luogo, si prevede che i criteri di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione, nonché l'entità delle risorse previste dal medesimo comma 1 del citato articolo 3 destinata alla loro realizzazione, fermo il limite di 150 milioni di euro previsto dalle vigenti disposizioni, vengano determinate non più con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, bensì con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la transizione ecologica e la sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia. Inoltre, si prevede che l'organo commissariale di ILVA possa procedere alla loro realizzazione avvalendosi non solo degli organismi in house dello Stato ma anche del gestore dello stabilimento (che, in base alle vigenti disposizioni, può soltanto formulare delle proposte) al fine di velocizzarne l'attuazione.

In secondo luogo, si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, contenga anche l'indicazione del termine massimo per la realizzazione dei citati progetti.

In terzo luogo, si consente al gestore dello stabilimento di presentare ulteriori progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modalità ivi previste, da attuarsi con oneri a proprio carico e sottoposti alla valutazione ed approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato dal presente articolo.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (limitandosi ad intervenire sulle modalità di valutazione, approvazione ed attuazione dei progetti di decarbonizzazione, senza modificare l'entità delle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria

utilizzabili a tal fine in base alle vigente disciplina) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, in coerenza con la finalità perseguite con il decreto-legge n. 2 del 2023, provvede a dettare una disciplina specifica relativa alle situazioni, nelle quali successivamente al sequestro preventivo venga disposta la confisca, dello stabilimento o dell'impianto produttivo, di cui sia già stata autorizzata la prosecuzione delle attività in pendenza del provvedimento di sequestro, integrando le previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, inserendo dopo il comma 1-sexies i commi da 1-sexies.1 fino al 1-sexies.4.

In particolare, in primo luogo, si prevede (capoverso comma 1-sexies.1) che l'amministratore giudiziario ovvero il commissario straordinario è autorizzato a proseguire l'attività fino alla data del trasferimento degli stabilimenti industriali, degli impianti o delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1-bis.1, a seguito della definitività del provvedimento con cui è stata disposta la confisca, fermo restando il rispetto degli prescrizioni impartite dal giudice, ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1.

In secondo luogo, si prevede (capoverso comma 1-sexies.2) che, in caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;

b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;

c) sono in corso di attuazione ovvero sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;

d) il soggetto cui i beni vengono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 c.c., né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;

e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Dette disposizioni si applicano anche nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca ai sensi del comma 1-sexies.1.

In terzo luogo, si prevede (capoverso comma 1-sexies.3) si prevede (capoverso comma 1-sexies.3) che, nei casi di cui al comma 1-sexies.2, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Per effetto di detto deposito, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, fermo restando il predetto obbligo di rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1.

Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, si precisa che essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del secondo periodo, che vengono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Al fine di poter utilizzare il bene, si prevede che resta fermo il rispetto da parte dell'acquirente e dei successivi aventi causa delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, si prevede, inoltre, che la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora, poi, la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-sexies.2, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si traferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del comma 1-sexies.3, ferma l'applicazione del quarto periodo del medesimo comma.

Infine, (al capoverso comma 1-sexies.4), si stabilisce che, per le finalità di cui al comma 1-sexies.2, lettera c), la verifica dell'avvenuto rispetto di tutte le misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata esclusivamente da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica nominato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la Regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture, avvalendosi di un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica. Con il decreto con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede alla nomina del comitato di esperti, si provvede, altresì, alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (da un lato, disciplinando la gestione degli impianti e stabilimenti produttivi di interesse strategico nazionale successivamente all'adozione del provvedimento di confisca e, dall'altro, operando un equo bilanciamento tra gli interessi dei terzi che hanno acquistato diritti sull'impianto o sullo stabilimento produttivo in base alle disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, la prosecuzione dell'attività produttiva, la tutela dell'ambiente e della salute – dei cittadini e dai lavoratori – nonché il mantenimento dei livelli occupazionali, da un lato, e la repressione dell'illecito penale, dall'altro) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 reca modifiche agli articoli 19 e 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di assicurarne il coordinamento con la nuova disciplina introdotta dal comma 2 della disposizione in commento.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede l'applicazione della nuova disciplina contenuta nei commi 1, 2 e 3 anche ai provvedimenti di sequestro e di confisca adottati alla data di entrata in vigore della disposizione, purché non definitivi.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (disciplinando l'efficacia temporale delle modifiche normative recata dalla disposizione in commento) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA s.p.a. in applicazione dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

Ciò in coerenza con la ratio del citato articolo 7, che, come si legge nella relazione illustrativa al decreto – legge n. 2 del 2023, "costituisce esplicitazione del principio generale per cui il soggetto che abbia riposto legittimo affidamento in un'autorizzazione amministrativa non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecuzione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio di cui all'articolo 51 del codice penale. Le prescrizioni dell'autorizzazione amministrativa costituiscono, dunque, regole cautelari idonee alla protezione dei beni giuridici oggetto del provvedimento amministrativo, con conseguente non configurabilità – tra l'altro – di condotte omissive penalmente punibili in capo al soggetto che abbia protetto il bene giuridico affidato alla sua tutela eseguendo tutti gli adempimenti prescritti dal provvedimento amministrativo. Il tutto, naturalmente, salvo i casi di concorso dell'agente in eventuali reati commessi in sede di rilascio del provvedimento amministrativo stesso".

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (recando un'ipotesi di non punibilità ai fini della responsabile penale) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, consentendo, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato in materia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802) l'adozione di ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'articolo 50, comma 5 e dell'articolo 54, comma 4, del T.U.E.L., incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Le menzionate ordinanze sindacali possono essere adottate esclusivamente qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori da quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Tale previsione trova applicazione anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-octies.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (integrando la vigente disciplina recata dal T.U.E.L. per l'adozione delle ordinanze sindacali) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)

L'articolo contiene disposizioni volte ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10. Con la nuova norma si intende limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali e, ove possibile, di prediligere il recupero e valorizzazione di tali residui, risponde alla finalità di dare attuazione alla transizione ecologica, e al contempo di recuperare e valorizzare i residui agricoli attraverso la creazione di una filiera di raccolta e di trasformazione degli stessi in un prodotto avente valore di mercato.

Il **comma 1** prevede disposizioni relative all'ammissione di talune pratiche agricole solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre, nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risulta superato il valore limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsto per il materiale particolato PM10.

Il **comma 2** prevede l'applicazione delle previsioni del comma 1 solo in caso di superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente, e che le aree interessate da tale divieto debbano essere pubblicate sul sito internet delle regione e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Il entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del comma 1 non si applicano nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.

Il **comma 4** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 nei confronti di chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo.

Con riferimento al **comma 5**, le regioni potranno incentivare le attività di raccolta, trasformazione e impiego dei materiali per fini energetici utilizzando le risorse destinate alla qualità dell'aria, ed in particolare all'attuazione dei pertinenti Piani, disponibili nei rispettivi bilanci regionali, nonché mediante le risorse di cui ai cap. 8404 PG1 e 8405 PG3, del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinate al finanziamento di interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria.

In relazione al **comma 6**, attraverso le medesime risorse potranno essere finanziati accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per perseguire le finalità previste dal comma 5.

Peraltro, le attività di cui ai predetti commi 5 e 6 potranno essere finanziate anche con le risorse di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), iscritte sul capitolo 2226 dello stato di previsione del MASE.

Con riguardo al **comma 7**, si precisa che il Programma nazionale è stato adottato con DPCM del 23 dicembre 2021 e le relative risorse trovano copertura nel fondo di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

Il **comma 8** prevede che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10-bis. (Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)

L'articolo modifica la normativa interna in materia di prelievo supplementare latte, allo scopo di superare i profili di contrasto evidenziati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea tra la suddetta normativa e quella unionale in materia di compensazione nazionale e determinazione del prelievo supplementare nell'ambito del cessato regime delle quote latte.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha, in particolare, evidenziato la necessità di un intervento normativo che chiarisca le modalità di rideterminazione del

prelievo supplementare, individui la platea dei soggetti nei cui confronti il prelievo debba essere rideterminato e la misura della rideterminazione.
La proposta emendativa risponde a tali necessità, allineandosi ai principi enunciati dall'Unione europea, al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 3 settembre 2020, nonché all'interpretazione accolta dal Consiglio di Stato in materia di limiti soggettivi del giudicato amministrativo.
Le operazioni di rideterminazione del prelievo supplementare interessano i produttori già destinatari o che saranno destinatari di una sentenza definitiva di annullamento dell'imputazione di prelievo supplementare, disponendone il ricalcolo.
La proposta emendativa prevede, altresì, che tali produttori possano accedere alla rateizzazione fino a trenta anni, prevista dagli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con conseguente rinuncia al contenzioso eventualmente intrapreso.
Inoltre, sempre nel rispetto del giudicato, e per sortire l'effetto di chiudere più celermente alcuni contenziosi pendenti la proposta emendativa prevede che, su istanza da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, possano accedere alla rideterminazione del prelievo anche coloro i quali hanno promosso ricorso avverso le imputazioni prima della data di pubblicazione del decreto legge che sarà convertito con la legge nell'ambito della quale è presentata la presente proposta, contestando i metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte.
La possibilità di accedere al ricalcolo in questo caso è, però, subordinata all'adesione alla rateizzazione di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
La proposta emendativa prevede che, nei confronti dei singoli destinatari delle comunicazioni di prelievo, sia operato un raffronto tra l'ammontare del prelievo supplementare risultante e quello discendente dalla compensazione nazionale, eseguita al termine della campagna lattiera interessata, applicando in via perequativa l'importo del prelievo supplementare meno oneroso.
Nella medesima prospettiva e in omaggio al principio di affidamento, la proposta prevede che gli interessi dovuti decorrano non già dalla determinazione del prelievo supplementare operata a fine campagna, bensì dal 27 giugno 2019, ovvero dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-348/2018) che, per prima, ha evidenziato il contrasto tra la normativa interna e quella unionale in materia di compensazione nazionale e determinazione del prelievo supplementare nell'ambito del cessato regime delle quote latte.
Infine, la presente proposta emendativa prevede una proroga di sessanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dei termini di cui al comma 3-*ter*, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per la presentazione delle istanze di rateizzazione da parte dei produttori che hanno ricevuto la notifica di un atto di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente alla data del 1°aprile 2019 ai sensi dell'art. 8-*quinquies,* comma 10, della L. 33/09 e in data antecedente all'8 maggio 2023, data stabilita da AGEA ai sensi del successivo comma 3-*quater* del citato articolo 19.
Tenuto conto che oltre il 40% dei predetti carichi è riferito a posizioni con caratteristiche di peculiare criticità (ad es. debitori persone fisiche decedute, società cessate o soggetti privi di possidenze rilevabili in anagrafe tributaria sulle quali poter svolgere azioni esecutive o cautelari, etc.) e che a seguito dell'attività di riscossione coattiva sono stati registrati ingenti volumi di contenzioso amministrativo radicato, nei tendenziali della riscossione a mezzo ruolo non sono stati prudenzialmente stimati incassi derivanti dal recupero coattivo delle cd. "quote latte.
La suddetta proposta, pertanto, non è foriera di effetti negativi a carico della finanza pubblica; peraltro, incentiva i debitori a pagare il prelievo dovuto, deflazionando il contenzioso intrapreso dai produttori di latte bovino e, quindi, evitando gli oneri di gestione delle relative procedure giurisdizionali.

ART. 11 (Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il

personale* delle istituzioni dell'*alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

L'impatto finanziario dell'articolo in esame deve essere valutato alla luce della consolidata realtà dei fatti, che vede le ricostruzioni di carriera sistematicamente impugnate davanti al giudice, anche con cause collettive (si consideri ad esempio la sentenza n. 625/2021 della Corte d'Appello di Roma, che riconosce il diritto alla disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 e alla ricostruzione di carriera computando gli anni pre-ruolo per intero per 211 docenti delle istituzioni AFAM).

Non risulta possibile comparare il costo delle ricostruzioni di carriera realizzate ai sensi degli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 con quelle derivanti dall'intervento normativo in esame, poiché le reali ricostruzioni di carriera, come effettuate dai giudici, corrispondono già oggi a queste ultime. Il reale impatto finanziario della norma riguarda quindi il risparmio che la stessa può generare, evitando allo Stato il costante pagamento delle spese di lite (impatto non quantificabile a priori poiché dipende dalle singole statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera che la Direttiva n. 99/70/CE garantisce loro. È possibile, tuttavia, stimare l'impatto economico della norma presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici e la cui spesa è quindi già sostenuta dalla finanza pubblica. A tal fine è possibile svolgere una stima sia per il personale docente che non docente, utilizzando la medesima metodologia.

In merito ai docenti, è possibile valutare il turnover del personale, pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 205/2017, per ottenere una stima delle assunzioni in ruolo dal 2023/2024 (dato già definito in 219 unità) e fino al 2033/2034. Occorre considerare che le cessazioni e le assunzioni del 2023/24 risentono della possibilità, introdotta proprio da tale anno accademico, di permanere in servizio fino ai 70 anni di età: di conseguenza occorre considerare la media delle assunzioni 2020-2022 quale stima attendibile delle assunzioni a regime, prevedendo che nel 2024 e nel 2025 le assunzioni aumentino proporzionalmente rispetto al 2023, assorbendo l'aumento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Per quanto dal 2023/2024 le assunzioni avvengano prevalentemente per concorsi pubblici (ai sensi dell'art. 6, co. 4-ter, del D.L. 198/2022), esse comportano comunque la ricostruzione di carriera al fine di determinare il corretto inquadramento retributivo. L'impatto della norma è quindi ottenibile moltiplicando, per ciascun anno, le assunzioni stimate con la differenza tra il costo equivalente del docente AFAM a tempo indeterminato (costo che rappresenta la media a costo Stato delle diverse classi stipendiali) e quello del docente AFAM a tempo determinato come inseriti nella Tabella 1 del d.P.R. 143/2019 aggiornata in base al CCNL 6 dicembre 2022 (differenza pari a 8.887 €). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

Occorre però tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 riconoscono già quattro anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi quattro anni che già oggi sono ricostruiti per intero).

In merito al personale tecnico-amministrativo, la media delle assunzioni 2020-2023 può essere considerata una stima attendibile delle assunzioni dal 2024 al 2033, mentre i dati relativi al 2023 sono già noti. Si opera in analogia a quanto effettuato per i docenti, moltiplicando il numero di assunzioni stimate di ogni profilo per la differenza tra costo equivalente del profilo a tempo indeterminato e quello del profilo a tempo determinato. Occorre tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 569 del d.lgs. 297/1994 riconoscono già tre anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi tre anni che già oggi sono ricostruiti per intero).

Non vengono conteggiati, né per i docenti né per il personale tecnico-amministrativo, le assunzioni derivanti dalla conclusione del processo di statizzazione di 21 istituzioni AFAM ai sensi dell'art. 22-bis del d.l. 50/2017, poiché il costo di tali posti è già stato imputato a bilancio con importo pari al costo medio equivalente a tempo indeterminato, per cui tale computo ha già assorbito gli effetti di eventuali future ricostruzioni di carriera.

L'impatto complessivo della norma, a decorrere dall'anno 2023, in via estremamente prudenziale, è quindi stimabile come segue:

Anno	**Costo**
2023	**785.361 €**
2024	**948.193 €**
2025	**1.144.694 €**
2026	**1.341.196 €**
2027	**1.341.196 €**
2028	**1.341.196 €**
2029	**1.341.196 €**
2030	**1.341.196 €**
2031	**1.341.196 €**
2032	**1.341.196 €**
2033	**1.341.196 €**

Di seguito le tabelle riassuntive delle cessazioni, assunzioni e quantificazioni:

CESSAZIONI					
	Docenti	EP/1 (direttori di ragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	379	3	0	18	57
2021	358	3	1	43	53
2022	371	7	4	42	44
2023	186	6	2	34	59
MEDIA*	369,3	4,8	1,8	34,3	53,3
PREVISIONI					
2024	256	5	2	34	53
2025	326	5	2	34	53
2026	396	5	2	34	53
2027	396	5	2	34	53
2028	396	5	2	34	53
2029	396	5	2	34	53
2030	396	5	2	34	53
2031	396	5	2	34	53
2032	396	5	2	34	53
2033	396	5	2	34	53

*La media è relativa al 2020-2023 per gli amministrativi, mentre è relativa al 2020-2022 per i docenti, perchénel 2023 è stata introdotta la permanenza in servizio fino a 70 anni, con riduzione delle cessazioni che sarà riassorbita entro il 2026

ASSUNZIONI					
	Docenti	EP/1 (direttori diragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	427	2	3	37	36
2021	408	3	2	44	26
2022	419	8	3	11	34
2023	219	10	3	34	59
MEDIA*	418,0	5,8	2,8	31,5	38,8
PREVISIONI					
2024	285	6	3	32	39
2025	352	6	3	32	39
2026	418	6	3	32	39
2027	418	6	3	32	39
2028	418	6	3	32	39
2029	418	6	3	32	39
2030	418	6	3	32	39
2031	418	6	3	32	39
2032	418	6	3	32	39
2033	418	6	3	32	39

QUANTIFICAZIONE ANNUA NORMA (DAL 2023)**						TOTALE
2023	648.751 €	25.753 €	4.529 €	45.243 €	61.085 €	**785.361 €**
2024	845.252 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	**948.193 €**
2025	1.041.754 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	**1.144.694 €**
2026	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	**1.341.196 €**
2027	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	**1.341.196 €**
2028	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	**1.341.196 €**
2029	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	**1.341.196 €**
2030	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	**1.341.196 €**
2031	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	**1.341.196 €**
2032	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	**1.341.196 €**
2033	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	**1.341.196 €**

** La quantificazione è pari alla moltiplicazione, in ciascun anno e per ciascun profilo, delle assunzioni stimate per il differenzialetra il costo medio equivalente a tempo indeterminato e il costo medio equivalente a tempo determinato

Il comma 3 precisa che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere ***dalla data di*** entrata in vigore ***del presente decreto***.

Gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all'aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma. può, quindi, concludere che gli aumenti in esame non comportano sul piano previdenziale unpeggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Il comma 3-bis non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere la possibilità di una procedura riservata volta alla stabilizzazione di coloro che abbiano maturato almeno tre anni di servizio e rinviando al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023 per la individuazione delle specifiche modalità di svolgimento, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Riguardo alle procedure concorsuali si rappresenta che:

- **non sono previsti compensi per i commissari, considerata l'inapplicabilità del d.P.C.M. 24 aprile 2020 ai concorsi dei docenti AFAM, essendo tali concorsi al di fuori del campo di applicazione del d.lgs. 165/2001 e del d.P.R. 487/1994;**
- **le istituzioni AFAM, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter, del DL 198/2022, provvederanno a partire dall'anno accademico 2023/2024 ad organizzare concorsi pubblici per il reclutamento di docenti, per cui la previsione di anteporre procedure di stabilizzazione ai concorsi pubblici consentirà di ridurne i costi vivi e organizzativi, comunque già a carico del bilancio delle istituzioni quali costi di funzionamento, considerato che procedure con un ridotto numero di partecipanti determinano un impatto ridotto rispetto a quelle aperte a un'ampia platea di potenziali candidati**

La disposizione prevede, inoltre, contributi di partecipazione alla procedura sono a carico di ciascun candidato, garantendo quindi anche per questo verso la neutralità finanziaria della medesima disposizione.

ART. 12 (Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

Il **comma 1** prevede l'incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore, rispettivamente per 350 e 200 unità. Inoltre, in relazione agli incrementi delle dotazioni organiche di cui al comma 1, ridetermina la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo degli operatori e degli assistenti di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con incremento di 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

Il **comma 2** prevede, ai fini della copertura dei posti di cui al comma 1, l'autorizzazione all'assunzione, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° ottobre 2023. Il medesimo comma reca, inoltre, le modalità di assunzione dei predetti contingenti nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore.

Il **comma 3** individua la quantificazione dell'onere complessivo per le assunzioni straordinarie di cui al comma 2 e reca la relativa autorizzazione di spesa nel limite di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il **comma 4** autorizza la spesa aggiuntiva per vettovagliamento e vestiario relativa alle citate assunzioni, stabilita in euro 703.630 per l'anno 2023 e in euro 550.000 a decorrere dall'anno 2024. La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500 per il personale dei ruoli tecnico-operativi e di euro 1.200 per il personale dei ruoli tecnico-professionali. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite con riguardo alle unità operative e di 200 euro per quelle dei ruoli tecnico-professionali, è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio. Pertanto, dette spese, nella loro proiezione pluriennale, decrescono solo in relazione alla quota relativa agli oneri per il vestiario del personale.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, si fornisce dimostrazione, nella

seguente tabella, del riepilogo dell'onere complessivo per ciascuna delle due qualifiche con proiezione decennale dal 1° ottobre 2023 all'anno 2033:

Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Anno	Onere assunzione n. 350 vvf	Onere assunzione n. 200 operatori	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento n. 350 vvf	Spese di funzionamento n. 200 operatori	Spese di funzionamento totali	Onere complessivo con spese di funzionamento
2023	3.371.538	1.995.612	**5.367.150**	613.219	90.411	**703.630**	6.070.780
2024	14.740.622	7.942.174	**22.682.796**	350.000	200.000	**550.000**	23.232.796
2025	16.052.601	7.942.174	**23.994.775**	350.000	200.000	**550.000**	24.544.775
2026	16.052.601	7.942.174	**23.994.775**	350.000	200.000	**550.000**	24.544.775
2027	16.272.536	7.991.774	**24.264.310**	350.000	200.000	**550.000**	24.814.310
2028	16.703.266	8.016.574	**24.719.840**	350.000	200.000	**550.000**	25.269.840
2029	16.703.266	8.016.574	**24.719.840**	350.000	200.000	**550.000**	25.269.840
2030	16.703.266	8.016.574	**24.719.840**	350.000	200.000	**550.000**	25.269.840
2031	16.823.419	8.095.002	**24.918.421**	350.000	200.000	**550.000**	25.468.421
2032	17.185.200	8.327.728	**25.512.928**	350.000	200.000	**550.000**	26.062.928
2033	17.185.200	8.327.728	**25.512.928**	350.000	200.000	**550.000**	26.062.928

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dall'ultimo rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.P.R. 17 giugno 2022, n.121), l'incremento del valore delle indennità di rischio (personale operativo) e mensile (personale ruoli tecnico-professionali) recato dal decreto legge 9 agosto 2022, n.115, convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, nonché la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale.

Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri connessi al trattamento economico accessorio, sichiarisce che derivano dal valore medio unitario del Fondo di Amministrazione per il personale non direttivo/non dirigente del Corpo (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), oltre che dall'incremento pro capite annuo di n. 20 ore di lavoro straordinario.

Nelle tabelle A e B di seguito riportate si fornisce la dimostrazione dello sviluppo degli oneri assunzionali distintamente per le 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

Il **comma 5** reca **la quantificazione degli oneri di cui ai commi 3 e 4, alla cui copertura si provvede**, **come indicato nell'articolo 26.**

Il **comma 6** prevede che l'impiego del personale volontario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia disposto nel limite delle risorse che residuano nell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023, come si evince dalla seguente tabella:

Capitoli personale volontario	**2023**	**2024**
1802/1	16.144.726	16.144.726
1802/2	4.154.680	4.154.680
1822/1	1.405.579	1.405.579
1822/2	82.169	82.169
1802/3	252.577	252.577
1802/4	713.920	713.920,00
1802/5	249.198	249.198
Totale	23.002.849	23.002.849
Onere discontinui fino a settembre 2023	7.360.820	
Copertura presente proposta	5.042.028	12.402.849
Limite impiego volontari	**10.600.000**	**10.600.000**

.

Il **comma 7** dispone che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 8** prevede la riserva del 30% a favore della graduatoria del personale discontinuo formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per le rimanenti assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), pari a 750 unità nel triennio 2021-2023.

TABELLA A - ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 350 VIGILI DEL FUOCO

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI												Anni/Persona					ONERI (lordo Stato)				
	Allievo vigile del fuoco				Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco				Vigile del fuoco esperto				Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale				TOT GIORNI ANNO	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Totale	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	TOTALE
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI											
2023	350	01/10/2023	31/12/2023	92,00													92,00	88,22	-	-	-	88,22	3.371.538	-	-	-	3.371.538
2024	350	01/01/2024	30/06/2024	182,00	350	01/07/2024	31/12/2024	183,00									365,00	174,52	175,48	-	-	350,00	6.692.332	8.044.290	-	-	14.740.622
2025					350	01/01/2025	31/12/2025	365,00									365,00	-	350,00	-	-	350,00	-	16.052.601	-	-	16.052.601
2026					350	01/01/2026	31/12/2026	365,00									365,00	-	350,00	-	-	350,00		16.052.601	-	-	16.052.601
2027					350	01/01/2027	30/09/2027	273,00	350	01/10/2027	31/12/2027	92,00					365,00	-	261,78	88,22	-	350,00		12.074.115	4.198.422	-	16.272.536
2028									350	01/01/2028	31/12/2028	365,00					365,00	-	-	350,00	-	350,00		-	16.703.266	-	16.703.266
2029									350	01/01/2029	31/12/2029	365,00					365,00	-	-	350,00	-	350,00		-	16.703.266	-	16.703.266
2030									350	01/01/2030	31/12/2030	365,00					365,00	-	-	350,00	-	350,00		-	16.703.266	-	16.703.266
2031									350	01/01/2031	01/10/2031	274,00	350	01/10/2031	31/12/2031	91,00	365,00	-	-	262,74	87,26	350,00		-	12.538.806	4.284.521	16.823.415
2032													350	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	-	-	350,00		-	-	17.185.200	17.185.200
2033													350	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	-	-	350,00		-	-	17.185.200	17.185.200

TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO						TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (Fondo incent.+ straord.)				TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO escluse spese di funzionamento	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO
IMPORTI COMPLESSIVI		ONERI STATO				IMPORTI COMPLESSIVI		DETTAGLIO				
LORDO STATO	LORDO DIP	INPS	IRAP	Totale		LORDO STATO	LORDO DIP	Straordinari l.d.	Fondo amministrazione l.d.			
3.371.538	2.439.960	745.881,62	205.696,61	951.578,22		-	-	-	-	**3.371.538**	613.239	3.984.757
13.749.739	9.838.177	3.075.317,40	836.345,03	3.911.662,43		990.883	746.709	45.800	700.909	**14.740.622**	350.000	15.090.622
14.076.249	10.074.129	3.145.839,79	856.300,93	4.002.120,72		1.976.351	1.489.338	91.350	1.397.988	**16.052.601**	350.000	16.402.601
14.076.249	10.074.129	3.145.839,79	856.300,93	4.002.120,72		1.976.351	1.489.338	91.350	1.397.988	**16.052.601**	350.000	16.402.601
14.295.338	10.165.925	3.205.289,00	864.103,66	4.129.392,66		1.977.238	1.489.991	92.003	1.397.988	**16.272.576**	350.000	16.622.536
14.723.478	10.438.323	3.397.897,68	887.257,44	4.285.155,12		1.979.788	1.491.928	93.940	1.397.988	**16.703.266**	350.000	17.053.266
14.723.478	10.438.323	3.397.897,68	887.257,44	4.285.155,12		1.979.788	1.491.928	93.940	1.397.988	**16.703.266**	350.000	17.053.266
14.723.478	10.438.323	3.397.897,68	887.257,44	4.285.155,12		1.979.788	1.491.928	93.940	1.397.988	**16.703.266**	350.000	17.053.266
14.841.099	10.523.900	3.424.666,55	894.531,54	4.319.198,09		1.980.321	1.492.329	94.341	1.397.988	**16.823.419**	350.000	17.173.419
15.203.275	10.781.574	3.505.267,34	916.431,77	4.421.701,11		1.981.925	1.491.538	95.550	1.397.988	**17.185.200**	350.000	17.535.200
15.203.275	10.781.574	3.505.267,34	916.431,77	4.421.701,11		1.981.925	1.491.538	95.550	1.397.988	**17.185.200**	350.000	17.535.200

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione e straordinari	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	38.217,75	38.346,96	38.605,38	38.734,59		**38.217,75**	**38.346,96**	**38.605,38**	**38.734,59**
VIGILE DEL FUOCO	40.088,65	40.217,86	40.476,27	40.605,48	5.646,72	**45.735,36**	**45.864,57**	**46.122,99**	**46.252,20**
VIGILE ESPERTO	41.535,79	41.668,61	41.934,26	42.067,08	5.656,54	**47.192,33**	**47.325,15**	**47.590,80**	**47.723,62**
VIGILE ESPERTO CON S.C.	42.897,48	43.032,60	43.302,82	43.437,93	5.662,64	**48.560,13**	**48.695,24**	**48.965,46**	**49.100,57**

TABELLA B - ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA 200 OPERATORI

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI					Anni/Persona			ONERI (lordo Stato)		
	Operatore				Operatore esperto				TOT GIORNI ANNO	Operatore	Operatore esperto	Totale	Operatore	Operatore esperto	TOTALE
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI							
2023	200	01/10/2023	31/12/2023	92,00					92,00	50,41	-	50,41	1.995.612		1.995.612
2024	200	01/01/2024	31/12/2024	365,00					365,00	200,00	-	200,00	7.942.174	-	7.942.174
2025	200	01/01/2025	31/12/2025	365,00					365,00	200,00	-	200,00	7.942.174	-	7.942.174
2026	200	01/01/2026	31/12/2026	365,00					365,00	200,00	-	200,00	7.942.174	-	7.942.174
2027	200	01/01/2027	31/12/2027	365,00					365,00	200,00	-	200,00	7.991.774	-	7.991.774
2028	200	01/01/2028	31/12/2028	365,00					365,00	200,00	-	200,00	8.016.574	-	8.016.574
2029	200	01/01/2029	31/12/2029	365,00					365,00	200,00	-	200,00	8.016.574	-	8.016.574
2030	200	01/01/2030	31/12/2030	365,00					365,00	200,00	-	200,00	8.016.574	-	8.016.574
2031	200	01/01/2031	30/09/2031	273,00	200	01/10/2031	31/12/2031	92,00	365,00	149,59	50,41	200,00	5.995.958	2.099.044	8.095.002
2032					200	01/01/2032	31/12/2032	365,00	365,00	-	200,00	200,00	-	8.327.728	8.327.728
2033					200	01/01/2033	31/12/2033	365,00	365,00	-	200,00	200,00	-	8.327.728	8.327.728

TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO						TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (Fondo incent.+ straord.)				TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO escluse spese di funzionamento	SPESE DI FUNZIONAMENTO	ONERE COMPLESSIVO CON SPESE DI FUNZIONAMENTO
IMPORTI COMPLESSIVI		ONERI STATO				IMPORTI COMPLESSIVI		DETTAGLIO				
LORDO STATO	LORDO DIP	INPS	IRAP	Totale		LORDO STATO	LORDO DIP	Straordinari l.d.	Fondo amministrazione l.d.			
1.711.651	1.227.887	379.394,43	104.370,36	483.764,78		283.961	213.987	12.633	201.354	**1.995.612**	90.411	2.086.023
6.815.591	4.871.506	1.530.006,17	414.078,05	1.944.084,21		1.126.583	848.970	50.120	798.850	**7.942.174**	200.000	8.142.174
6.815.591	4.871.506	1.530.006,17	414.078,05	1.944.084,21		1.126.583	848.970	50.120	798.850	**7.942.174**	200.000	8.142.174
6.815.591	4.871.506	1.530.006,17	414.078,05	1.944.084,21		1.126.583	848.970	50.120	798.850	**7.942.174**	200.000	8.142.174
6.865.191	4.871.506	1.579.606,20	414.078,05	1.993.684,25		1.126.583	848.970	50.120	798.850	**7.991.774**	200.000	8.191.774
6.889.991	4.871.506	1.604.406,22	414.078,05	2.018.484,26		1.126.583	848.970	50.120	798.850	**8.016.574**	200.000	8.216.574
6.889.991	4.871.506	1.604.406,22	414.078,05	2.018.484,26		1.126.583	848.970	50.120	798.850	**8.016.574**	200.000	8.216.574
6.889.991	4.871.506	1.604.406,22	414.078,05	2.018.484,26		1.126.583	848.970	50.120	798.850	**8.016.574**	200.000	8.216.574
6.967.723	4.926.541	1.622.426,19	418.755,96	2.041.182,15		1.127.279	849.494	50.644	798.850	**8.095.002**	200.000	8.295.002
7.198.385	5.089.849	1.675.898,48	432.637,16	2.108.535,64		1.129.344	851.050	52.200	798.850	**8.327.728**	200.000	8.527.728
7.198.385	5.089.849	1.675.898,48	432.637,16	2.108.535,64		1.129.344	851.050	52.200	798.850	**8.327.728**	200.000	8.527.728

qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)								
	fissa				accessoria riferita al Fondo di Amministrazione e straordinari	Totale			
	2023	2024-2026	2027	2028		2023	2024-2026	2027	2028
OPERATORE	33.953,95	34.077,95	34.325,95	34.449,95	5.632,92	**39.586,87**	**39.710,87**	**39.958,87**	**40.082,87**
OPERATORE ESPERTO	35.475,08	35.604,29	35.862,71	35.991,92	5.646,72	**41.121,80**	**41.251,01**	**41.509,43**	**41.638,64**

ART. 13 (Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

L'articolo contiene disposizioni per la modifica dell'assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si rendono necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente articolo devono necessariamente tener conto dell'esigenza di non abrogare *sic et simpliciter* il complesso delle norme che disciplinano l'apporto del personale volontario ma, soprattutto, di orientarne l'applicazione ai soli volontari cd. puri, quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo.

Il **comma 1, lett. a)** aggiunge, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, un nuovo periodo, prevedendo che le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.

Il **comma 1, lett. b)** mediante l'inserimento dell'art. 12-*bi*s, novella il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, e segnatamente quelle del Capo II, Sezione II. In particolare, il **comma 1** del cennato articolo aggiuntivo stabilisce che le predette disposizioni si applicano esclusivamente al citato personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo, mentre il comma 2 dispone nelle more dell'adozione del regolamento che disciplinerà i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, le disposizioni del ***regolamento di cui al*** decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontaridel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al **comma 2** dell'articolo in esame, si conferma, per il solo personale volontario puro, la vigenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato per tale personale.

Diversa finalità ha il **comma 3** Con tale norma l'Amministrazione intende confermare la validità di quelle norme volte a non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, ma, anzi, a valorizzarlo, consentendo canali particolari di accesso con assunzioni a tempo indeterminato al Corpo nazionale. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 4** introduce disposizioni volte a porre rimedio ad alcune anomalie verificatesi in questi primi anni di applicazione delle norme concernenti lo scorrimento della graduatoria dei discontinui. In particolare, si prevede che l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria. Si è infatti verificato, ad esempio, il fenomeno di reiterata presentazione di certificati medici da parte delle stesse persone chiamate ad effettuare i predetti accertamenti, che costituiscono condizione necessaria per l'assunzione. Tale fenomeno, oltre ad appesantire le procedure assunzionali generando una permanenza senza fine nella graduatoria, costituisce un evidente segnale di mancanza dei requisiti necessari all'assunzione o di non interesse alla stessa.

Il **comma 5**, nel tener conto della complessità del passaggio al nuovo regime imposto dalle determinazioni unionali e dei tempi necessari a portare a conclusione le 550 assunzioni straordinarie, consente il passaggio definitivo al nuovo assetto al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo precedente e comunque entro il 30 ottobre 2024.

La disposizione, inoltre, consente alle 350 unità assunte come vigili del fuoco di continuare a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario nelle more dell'avvio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Ciò al fine di evitare che l'immediata interruzione dei richiami possa determinare ripercussioni negative sull'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 6** persegue un'armonizzazione con le indicazioni della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale discontinuo, che viene assimilata ad un rapporto di lavoro a tempo determinato. La norma, quindi, al fine di concentrare le opportunità di assunzione nel Corpo nazionale, sui soggetti privi di occupazione lavorativa, stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***ART. 14* (*Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione 2014/4231*)**
L'impatto finanziario dell'articolo deve necessariamente essere stimato considerando che le ricostruzioni di carriera del personale scolastico sono sistematicamente impugnate dinanzi al giudice, anche con cause collettive, e che a seguito di tale contenzioso la maggior parte delle ricostruzioni di carriera che hanno luogo non utilizzano i parametri indicati dagli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 oggetto di riforma, bensì quello dell'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo al quale si sommano poi i costi delle spese di lite.

Pertanto, di fatto la norma nel medio lungo periodo avrà un impatto finanziario positivo sul bilancio dello stato determinando il venir meno del contenzioso e quindi evitando allo Stato il connesso pagamento delle spese di lite (il cui impatto finanziario è consistente ma non quantificabile *ex ante* essendo rimesso alle statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera.

Premesso quanto sopra, nell'immediato e possibile stimare l'impatto finanziario dell'articolo 14 presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici.

A tal fine, l'impatto finanziario nella misura è costituito dal riconoscimento del rimanente 1/3 del pre-ruolo svolto già alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriore dilazione nel tempo.

La norma, non avendo efficacia retroattiva, si applica alle richieste di ricostruzione di carriera che perverranno dagli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24 in poi, con riferimento ai docenti confermati in ruolo.

In tal senso la stima della maggior spesa connessa alla riforma prevista dall'articolo 14 è stata quantificata a livello storico e pertanto sul passato, trattandosi dell'unico dato certo disponibile:

i. in **4.750.218,94** nell'a.a. 2020/21, che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 20.267 unità;
ii. in € **17.305.440,65** nell'a.a. 2021/22 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 45.457 unità;
iii. in € **13.212.380,80** per l'a.a. 2022/23 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 37.706.

Il calcolo, originariamente sviluppato dal gestore di sistema informativo utilizzando lo stipendio medio desunto dalle stime fornite dal MI al MEF nel mese di febbraio 2022 per le ricostruzioni di carriera, è stato aggiornato alla luce dei nuovi parametri stipendiali previsti dal recente CCNL comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2019/2021.

In via prudenziale, si ritiene di dover prendere quale riferimento, ai fini della stima per ricostruzione integrale di carriera per gli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24, il dato relativo agli immessi in ruolo nell'a.a. 2021/22, che ha registrato un maggior numero di immissioni conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali.

Ciò in quanto, allo stato, pur non disponendo di un dato consolidato sulle immissioni in ruolo 2022/23, è comunque possibile affermare che si registrerà nel prossimo triennio un incremento degli immessi in ruolo in ragione delle procedure concorsuali nelle more espletate, dell'espletamento di procedure concorsuali a regime nonché di quanto previsto dalle riforme da ultimo approvate (i.e. v. target M4C1-14 del PNRR che prevede l'assunzione di 70.000 insegnanti con il nuovo sistema di reclutamento entro dicembre 2024).

Alla luce di quanto sopra, l'impatto finanziario della norma è stato ottenuto moltiplicando il numero di persone immesse in ruolo nel 2021/22 (45.457) con la differenza tra la Stima media dello stipendio con Ricostruzione di carriera (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali) e lo Stipendio lordo allo stato iniziale (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

La stima ha utilizzato il coefficiente relativo al lordo stato pari a 1,3916 maggiorata dell'IVC 2022, riconosciuta al personale scolastico dall'art. 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° aprile e dal 1° luglio 2022.

Stima PERSONALE DOCENTE

Immessi in ruolo anno scolastico 2020/2021

Qualifiche	**Immessi inruolo 2020-21**	**Stipendio lordo stato iniziale**	**Spesa calcolatacon stipendi iniziali**	**Stima stipendio con Ricostruzione carriera**	**Spesa STIMATA con stipendi integrati da ricostruzione carriera**	**Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre- ruolo**
docenti infanzia eprimaria	14.450	31.928,21	461.362.634,50	32.065,75	463.350.114,23	**1.987.479,73**
docenti diplomatiII grado	270	31.928,21	8.620.616,70	32.940,39	8.893.906,61	**273.289,91**
docenti I grado	1.925	34.549,63	66.508.037,75	35.097,25	67.562.202,55	**1.054.164,80**
docenti II grado	3.622	34.549,63	125.138.759,86	34.945,90	126.574.044,35	**1.435.284,49**
	20.267		**661.630.048,81**		**666.380.267,75**	**4.750.218,94**

Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022

Qualifiche	**Immessi in ruolo 2021-22**	**Stipendio lordo statoiniziale**	**per stipendiiniziali**	**Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera**	**Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera**	**Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo**
docenti infanzia e primaria	16.168	31.928,21	516.215.299,28	32.065,72	518.438.596,83	**2.223.297,55**
docenti diplomati IIgrado	2.295	31.928,21	73.275.241,95	32.940,36	75.598.131,08	**2.322.889,13**

docenti I grado	13.640	34.549,63	471.256.953,20	35.097,17	478.725.381,57	**7.468.428,37**
docenti II grado	13.354	34.549,63	461.375.759,02	34.945,83	466.666.584,61	**5.290.825,59**
	45.457		**1.522.123.253,45**		**1.539.428.694,10**	**17.305.440,65**

Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023

Qualifiche	**Immessi in ruolo 2022-23**	**Stipendio lordo statoiniziale**	**per stipendiiniziali**	**Spesa media per unità di personaledocente degli stipendi con Ricostruzione carriera**	**Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera**	**Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo**
docenti infanzia e primaria	15.892	31.928,21	507.403.113,32	32.065,72	509.588.457,50	**2.185.344,18**
docenti diplomati IIgrado	1.472	31.928,21	46.998.325,12	32.940,36	48.488.213,05	**1.489.887,93**
docenti I grado	9.764	34.549,63	337.342.587,32	35.097,17	342.688.755,54	**5.346.168,22**
docenti II grado	10.578	34.549,63	365.465.986,14	34.945,83	369.656.966,60	**4.190.980,46**
	37.706		**1.257.210.011,90**		**1.270.422.392,70**	**13.212.380,80**

Chiarita la platea di riferimento, si precisa che, anche per gli oneri pensionistici, non si tratta di nuovi oneri, ma di "anticipazioni" di somme che oggi vengono comunque corrisposte, seppur tardivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988. In base al regime vigente, infatti, a far data dall'applicazione del C.C.N.L. 4 agosto 1995, per le ricostruzioni di carriera che decorrono dopo il 1° gennaio 1996, tenuto conto del rinvio operato dal C.C.N.L. alle previsioni del d.P.R. n. 399/88, al momento dell'istanza di ricostruzione di carriera, l'inquadramento nelle fasce stipendiali è effettuato considerando provvisoriamente solo l'anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l'anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera. Essa è attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utile ai fini giuridici ed economici previsto dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/88 (i.e. 16 anni per i docenti laureati scuola secondaria di secondo grado, 18 anni per gli altri docenti e responsabili amministrativi, 24 anni per i docenti conservatori ed accademie, istituto del "riallineamento della carriera" o "aggiornamento della ricostruzione di carriera"). Al **comma 2** si specifica, pertanto, che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni. Infatti, gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati, saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all'aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma. Gli aumenti in esame non comportano, quindi, sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.
Con particolare riferimento alla stima dei docenti immessi, si segnala che, in considerazione del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 31/12/2024, alle quantificazioni stimate, sulla base dell'anno scolastico 2021/2022 pari a 45.457, si stima l'incremento di 24.550 assunti, come da tabella di seguito riportata, con conseguente incremento degli oneri pari a 9.299.088,50 euro per il solo anno 2025.

Stima Oneri per raggiungimento Target PNRR (70.000 assunzioni entro il 2024)

Qualifiche	STIMA differenza Immessi in ruolo TARGET PNRR	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in casodi riforma con valutazione per intero del servizio pre- ruolo
docenti infanzia e primaria	8.900	31.928,21	284.161.069,00	32.065,72	285.384.908,00	**1.223.839,00**
docenti diplomatiII grado	1.250	31.928,21	39.910.262,50	32.940,36	41.175.450,00	**1.265.187,50**
docenti I grado	7.300	34.549,63	252.212.299,00	35.097,17	256.209.341,00	**3.997.042,00**
docenti II grado	7.100	34.549,63	245.302.373,00	34.945,83	248.115.393,00	**2.813.020,00**
	24.550		**821.586.003,50**		**830.885.092,00**	**9.299.088,50**

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, mantenendo invariate le voci stipendiali ad oggi note e di seguito illustrata.

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, di seguito illustrata. Giova rappresentare che, a garanzia dell'approccio prudenziale seguito, nell'ambito degli immessi in ruolo in ciascuna annualità, non è stata fatta alcuna distinzione in ordine alla procedura ordinaria o straordinaria di provenienza. Gli immessi in ruolo sono conteggiati nella totalità e per essi stimata l'eventuale spesa di ricostruzione integrale della carriera. Ipotizzando quindi, nel decennio 2023/24 – 2032/33, un totale di **344.767** immessi in ruolo, la spesa ammonterebbe complessivamente alla fine del periodo in € **117.557.315,42.**

Per la stima decennale, si è tenuto in considerazione l'incremento delle assunzioni per il raggiungimento del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 2024.

Stima proiezione decennale PERSONALE DOCENTE

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stima differenza immessi a.s. per raggiungimentoTarget PNRR 70.000	STIMA tot. DOCENTI IMMESSI IN RUOLO (compreso PNRR)	Stipendio lordo stato iniziale	esa per stipendi iniziali (compreso PNRR)	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera (compreso PNRR)	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	155.033	8.900	**163.933**	31.928,21	5.234.087.249,93	32.065,72	5.256.629.676,76	**22.542.426,83**
docenti diplomati II grado	13.457	1.250	**14.707**	31.928,21	469.568.184,47	32.940,36	484.453.874,52	**14.885.690,05**
docenti I grado	84.430	7.300	**91.730**	34.549,63	3.169.237.559,90	35.097,17	3.219.463.404,10	**50.225.844,20**
docenti IIgrado	91.847	7.100	**98.947**	34.549,63	3.418.582.239,61	34.945,83	3.457.785.041,01	**39.202.801,40**
	344.767	24.550	**369.317**		**12.291.475.233,91**		**12.418.331.996,39**	**126.856.762,48**

La stima degli oneri pari ad euro 12.685.676,25 per ogni singolo anno (corrispondente ad una media di 34.467 unità di personale assunto) nel decennio che copre il periodo dall'a.s. 2023/2024 all'a.s. 2032/2033, risulta inferiore alla stima degli oneri pari ad euro 17.305.440,65 riferita all'a.s. 2021/22 (corrispondente a 45.457 unità), pertanto quest'ultimo valore verrà preso come riferimento per gli oneri scaturenti dall'applicazione dalla norma

Tuttavia, come sopra già menzionato per il solo anno scolastico 2024/2025, il numero di docenti assunti deve essere incrementato di 24.550 unità ed il relativo onere previsto per l'anno 2025 è conseguentemente incrementato di euro 9.299.088,50.

Dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera andranno scomputati i risparmi certamente conseguibili in virtù dell'ulteriore intervento normativo rinvenibile alla lettera b), volto a modificare l'attuale testo dell'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994 nel senso di prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

Il riferimento al "servizio effettivamente prestato" ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo fa sì che non si possa più fare applicazione dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, ai sensi del quale *"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*", con un evidente abbassamento dei costi sostenuti a titolo di riconoscimento del servizio pre-ruolo.

In base alla vigente formulazione dell'art. 489 del T.U. Scuola, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio fino agli scrutini compresi.

Con riferimento agli effetti finanziari, si stima in via prudenziale che, con l'applicazione del nuovo regime, dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera sarà possibile scomputare gli importi calcolati in virtù dell'ulteriore intervento, volto a prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuti il servizio effettivamente prestato e non trovi applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

In particolare, per i docenti, in base all'attuale formulazione dell'art. 489 del T.U. scuola, ad oggi, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio a scrutini compresi.

Si riporta di seguito il dato dei supplenti registrato nell'a.s.2021/22, preso a riferimento ai fini delle presenti quantificazioni.

I supplenti annuali (al 31.8) sono stati 67.497; i supplenti fino al termine delle attività didattiche (al 30.6) sono stati 157.461; supplenti covid (termine delle lezioni, giugno) sono stati 24.197; supplenti brevi 105.120.

I supplenti fino al termine delle lezioni e quelli covid (che lavorano fino a giugno) rappresentano il 72,9% del totale supplenti (annuali, fino al termine e covid) e, in base all'attuale sistema di riconoscimento dell'anzianità, beneficiano del riconoscimento di un anno intero. In base alla novella di cui sopra si vedrebbero riconosciuto non un anno di servizio ma 10 mesi di servizio effettivo.

Il risparmio (in termini di mesi) sarebbe pari a 363.316.

Preso a riferimento, in via prudenziale, lo stipendio medio lordo stato iniziale dei docenti, indicato nella tabella riferita ai docenti immessi in ruolo 21/22, pari a €33.238,92 all'anno, pari a € 2.556,84 al mese (€33.238,92/13), il risparmio atteso sarebbe pari a € 928.940.881,44 (€ 2.556,84 *363.316 mesi).

A questi si aggiungerebbero i 105.120 supplenti brevi per i quali non potrà essere più possibile raggiungere i 180 giorni di servizio per vedersi riconosciuto l'anno di anzianità, con un ulteriore prevedibile risparmio di somme stimato in via prudenziale.

Supplenti a.s. 2021/22

	Annuali	**F termine**	**Covid**	**% F. Terminee Covid sul Totale**	**Mesi risparmiati per supplenti non Annuali (considerando 10 mesi e non 12)**	**Brevi**
Totale docenti	**67.497**	**157.461**	**24.197**	**72,9%**	**363.316**	**105.120**

Con riguardo all'impatto finanziario scaturente dalla disposizione di cui al comma 1, lettera c, deve osservarsi come anche per il personale ATA, così come per il personale docente, la stessa sia destinata a comportare nell'immediato nuovi oneri a carico della finanza pubblica, nella misura in cui prevede che anche il rimanente 1/3 del pre-ruolo svolto, attualmente "congelato" e riconosciuto ai fini economici solo a distanza di tempo, venga calcolato alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriori dilazioni, con conseguente inserimento del personale nella fascia stipendiale successiva.

Con riferimento al comma 1-bis, si osserva, poi, che la modifica dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a coordinare le modifiche apportate dal decreto in esame all'articolo 489, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1994 con la norma di interpretazione autentica prevista dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, il quale prevede – ai fini del riconoscimento del pre-ruolo per i docenti – che l'anno sia computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è stato svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio fino agli scrutini compresi. In particolare, viene prevista l'applicabilità di tale fictio ai soli fini dell'accesso alle procedure selettive.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti, nell'immediato, dall'integrale riconoscimento al personale ATA, già in sede di prima applicazione della ricostruzione di carriera, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati, con conseguente inserimento dello stesso nella posizione stipendiale maturata in considerazione dell'intero servizio pregresso svolto, si riportano di seguito delle stime di massima, effettuate avendo riguardo al numero di immessi in ruolo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, aggiornate anche esse al nuovo coefficiente relativo al lordo stato (1,3916) e all'IVC 2022, secondo i nuovi parametri stipendiali stabiliti dal nuovo CCNL del Comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2019/2021.

Stima Personale ATA

Immessi in ruolo anno scolastico 2020/2021

						Stima maggior

Qualifiche	Immessiin ruolo 2020-21	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa calcolata con stipendi iniziali	Stima stipendio con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA con stipendi integrati da ricostruzione carriera	spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	5.649	24.765,94	139.902.795,06	25.157,24	142.113.259,22	**2.210.464,16**
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	12	25.366,45	304.397,40	25.767,24	309.206,88	**4.809,48**
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	1.517	36.160,63	54.855.675,71	36.731,97	55.722.395,39	**866.719,68**
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	2.882	27.606,80	79.562.797,60	28.042,99	80.819.889,80	**1.257.092,20**
	14.830		**274.625.665,77**		**278.964.751,29**	**4.339.085,52**

Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022

Qualifiche	Immessiin ruolo 2021-22	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.979	24.765,94	172.841.495,26	25.157,24	175.572.390,89	**2.730.895,63**
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	4	25.366,45	101.465,80	25.767,24	103.068,96	**1.603,16**
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	638	36.160,63	23.070.481,94	36.731,97	23.434.995,55	**364.513,61**
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	3.343	27.606,80	92.289.532,40	28.042,99	93.747.707,01	**1.458.174,61**
	12.042		**288.302.975,40**		**292.858.162,41**	**4.555.187,01**

Anche per le stime di spesa ATA riferibili agli immessi in ruolo nell'a.s. 2023/24 pare plausibile rifarsi al dato che emerge per l'a.s. 2021/22, essendo le immissioni in ruolo ATA legate sostanzialmente al *turn over* e, quindi, presentano dati più stabili nel tempo.

In particolare, si riporta di seguito una proiezione della stima maggior spesa per la ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo calcolata sui dati relativi agli immessi in ruolo 2022/2023.

Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023

Qualifiche	Immessiin ruolo 2022-23	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendicon Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.668	24.765,94	165.139.287,92	25.157,24	167.748.488,67	**2.609.200,75**
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	6	25.366,45	152.198,70	25.767,24	154.603,44	**2.404,74**

Direttori dei servizi generali ed amm.vi	59	36.160,63	2.133.477,17	36.731,97	2.167.186,11	**33.708,94**
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	2.704	27.606,80	74.648.787,20	28.042,99	75.828.238,04	**1.179.450,84**
	9.437		**242.073.750,99**		**245.898.516,26**	**3.824.765,27**

In aggiunta a quanto sinora riportato, si fornisce una stima su proiezione decennale (fino all'a.s. 2032/2033) dei dati sinora riportati.

Stima proiezione decennale Personale ATA

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendicon Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA perstipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	64.320	24.765,94	1.592.945.260,80	25.157,24	1.618.113.795,92	**25.168.535,12**
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	73	25.366,45	1.860.206,33	25.767,24	1.889.597,59	**29.391,26**
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	7.380	36.160,63	266.865.449,40	36.731,97	271.081.923,50	**4.216.474,10**
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	29.763	27.606,80	821.670.390,67	28.042,99	834.652.782,84	**12.982.392,17**
	101.537		**2.683.341.307,20**		**2.725.738.099,85**	**42.396.792,65**

Come specificato dal fornitore dei servizi informativi, nella proiezione decennale è riportato il mero calcolo del dato degli immessi (docenti e ATA) cumulato su 10 anni, partendo, come richiesto, dalla media degli immessi nel triennio (20-21, 21-22 e 22-23).

Per i docenti immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera docenti per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sonostate quantificate in euro 17.305.441 per l'anno 2024, in euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026.

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sono state quantificate in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annuia decorrere dal 2024.

Il **comma 3** stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), quantificati per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo in euro 17.305.441 per l'anno 2024, in euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), quantificati per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24 in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

ART. 15 (Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente- Caso ARES (2021) 5623843)

La disposizione, nel prevedere l'estensione per l'anno 2023 del riconoscimento della c.d. carta docenti al personale docente con contratto di supplenza annuale, prende in considerazione solo la tipologia di posti che, che fanno parte dell'organico di diritto e quindi danno origine ad un contratto

continuativo di durata annuale che copre l'intero anno scolastico.

Ai fini dell'estensione del beneficio della citata carta elettronica ai soli docenti con contratto a tempo determinato fino al 31/8, supplenti annuali, si riporta, nella tab. 1, il prospetto riepilogativo del predetto personale, inclusi i docenti ex art. 59, comma 4, decreto-legge n. 73/2021, con il relativo costo della carta derivante.

Tipologia di personale	**Totale**
Docenti - Totale tempo determinato Annuali, con Formazione e Prova FIT-ART59	67.497
Docenti religione - Totale tempo determinato (equivalenti ad Annuali e Fino al termine)	16.470
Tot personale a tempo determinato annuale	**83.967**
Costo carta del docente	**41.983.500**

Tab.1

La disposizione, quindi, estende il beneficio della carta ad un numero di supplenti annuali pari a 67.497 unità, a cui si aggiungono 16.470 docenti di religione cattolica, per un totale di **83.967** docenti, corrispondente ad una spesa ipotetica di **41.983.500 (83.967*500 €) euro per l'erogazione della carta.**

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato è di 698.894 unità, a cui si aggiungono 10.490 docenti di religione cattolica, per un totale di 709.384.

Aggiungendo il contingente dei docenti con contratto di supplenza annuale al 31/8 su posto vacante e disponibile, al numero di personale attualmente beneficiario della carta si giungerebbe ad una platea complessiva di **793.351** unità di personale beneficiario.

Di seguito, si riportano, nella tab. 2, gli stanziamenti presenti in bilancio ed utilizzabili per l'erogazione della carta del docente:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
TOTALE STANZIAMENTO INIZIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE	393.436.322,00	385.936.321,00	385.936.321,00	385.936.321,00
Riduzione stanziamento per DL 36/2022			-19.000.000,00	-50.000.000,00
Impegni	376.836.322,00	130.134,36		
Stanziamento attuale	**16.600.000,00**	**385.806.186,64**	**366.936.321,00**	**335.936.321,00**
A.S.	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025

Tab.2

Nella sottostante tab. 3 vengono riportate le somme occorrenti per poter garantire l'erogazione dei benefici (carta docente del valore di euro 500) alla platea dei docenti di ruolo unitamente ai docenti supplenti a tempo determinato annuale su posti vacanti e disponibili:

	ANNO 2023

N. MASSIMO BENEFICIARI PERMESSO DAGLI STANZIAMENTI ALEGISLAZIONE VIGENTE (A)	771.612
N. COMPLESSIVO BENEFICIARI COMPRESI I DOCENTI SUPPLENTI ANNUALI (B)	793.351
DIFFERENZA DI DOCENTI DA FINANZIARE (A-B)	-21.739
RISORSE DA REPERIRE (val. nominale 500€)	**10.869.500,00**

Tab. 3

Pertanto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023.
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

ART. 16 (Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)

L'articolo interviene per individuare l'autorità incaricata di verificare l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), al fine di apporre la formula esecutiva alle suddette decisioni, atto necessario per il proseguo dell'*iter* di recupero delle spese sostenute dalla parte interessata che ha, a suo tempo, adito l'EUIPO. A livello giuridico, la registrazione del marchio UE conferisce, al titolare, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio lo stesso segno in relazione ai medesimi prodotti e/o servizi per i quali il marchio UE è stato registrato. Da ciò discende la possibilità di adire l'EUIPO in caso di controversie sull'esercizio di tale diritto, con conseguente decisione in ordine alle spese procedurali connesse. Al riguardo, al fine di dare attuazione all'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001, il Ministero della giustizia è stato indicato quale articolazione nazionale centrale deputata ad apprestare il relativo servizio sul territorio nazionale. In particolare, questa amministrazione dispone già di uno specifico dipartimento (Dipartimento per gli affari di giustizia) il quale si occupa, tramite gli uffici del capo del dipartimento, di analoghi adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, dell'adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Per quanto riguarda, però, i futuri adempimenti connessi al presente intervento normativo, tale dipartimento dispone di una apposita articolazione interna (Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria) fra le cui competenze rientrano, tra l'altro, le relazioni internazionali in materia civile, gli adempimenti relative all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale e, soprattutto, le incombenze amministrative relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere e di altri atti formati all'estero in materia civile (articolo 4 del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante: "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, come modificato dal d.P.C.M. 19 giugngo 2019, n. 99"*. Il servizio di verifica dell'autenticità delle decisioni emesse dall'EUIPO sulle spese sarà dunque svolto dal personale già in servizio presso tale articolazione ministeriale, il quale già si rapporta costantemente con la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles e tutte le istituzioni europee nell'ambito delle negoziazioni sugli strumenti normativi di cooperazione giudiziaria e, pertanto, agevolmente e senza oneri finanziari ulteriori, istituirà un canale comunicativo diretto con gli uffici dell'EUIPO per garantire che l'apposizione della formula esecutiva venga effettuata solo su decisioni effettivamente provenienti da tale Ufficio europeo.
Come è dato evincere anche dai dati storici rilevati in seno alle istituzioni europee e all'EUIPO, la disposizione è diretta ad un numero esiguo, determinato e ben definito di imprese destinatarie, atteso che la presente norma interviene per dare attuazione ad impegni e obblighi che il Governo ha assunto a livello europeo già da parecchi anni attraverso un precedente regolamento (n. 207/2009) e che il recente regolamento n. 2017/1001 riproduce pedissequamente, senza che comunque siano intervenute criticità e segnalazioni nei confronti delle imprese nazionali sinora completamente adempienti. Si rappresenta, pertanto, la sostenibilità della norma che, sotto il profilo finanziario, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le attività alla stessa connesse essere

fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 17 (Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)

L'articolo reca disposizioni volte al rafforzamento della sicurezza degli attestati di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione ai sensi degli articoli 8 e 19 della Direttiva UE 2004/38/CE.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al **comma 2**, pari a euro 120.000,00 per l'anno 2023, e ad euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2024, **come indicato nell'articolo 26,** si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno, determinato ai sensi della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, Tabella A; gli importi di cui sopra saranno resi disponibili su un apposito istituendo capitolo di parte corrente. Al riguardo, si evidenzia che il citato fondo presenta l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. Per la specifica degli oneri attinenti al numero di possibili attestati, si precisa che, allo stato, non si dispone dell'esatto complessivo fabbisogno, stimato sulla base delle statistiche ricevute dal Comune di Roma per gli attestati di residenza rilasciati, come di seguito indicato:

	Attestati Temporanei	**Attestati Permanenti**
2019	4.300	3.900
2020	3.800	2.700
2021	2.700	2.800

Per stimare il volume di emissione annuale su base nazionale degli attestati, si ipotizza che la percentuale di emissione dei suddetti documenti per il Comune di Roma, rispetto al volume nazionale, sia la stessa dell'emissione delle carte di identità elettroniche CIE.

	IE Emesse inItalia	**CIE Emesse a Roma**	**sione CIE a Roma suItalia**
2019	6.500.000	320.000	5%
2020	4.800.000	200.000	4%
2021	7.500.000	270.000	4%
2022	7.000.000	320.000	5%

Stima fabbisogno attestati al livello nazionale sulla base dei suddetti dati:

	Attestati Temporanei Roma	**Attestati Permanenti Roma**	**% Emissione stimata su CIE**	**Attestati Temporanei Italia**	**Attestati Permanenti Italia**	**TOTALE Italia**
2019	4.300	3.900	5%	86.000	78.000	164.000
2020	3.800	2.700	4%	95.000	67.500	162.500
2021	2.700	2.800	4%	67.500	70.000	137.500

Per l'anno 2023, la previsione degli oneri, pari a 120.000 euro, è ridotta in proporzione dell'importo annuale, stimato in euro 200.000,00, tenuto conto dei mesi già trascorsi ed in proporzione di quelli restanti. Gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione, a decorrere dall'anno 2024, ammontano a 200.000 euro, comprensivi di tutte le attività a cura dell'Istituto Poligrafico, incluse quelle di produzione e distribuzione ai Comuni, le cui modalità saranno definite dalla Convenzione di cui al **comma 3**.

Il costo unitario degli attestati di cui al **comma 1** è di € 1,25 e si stima che il fabbisogno annuale in Italia degli attestati di residenza sia pari a 160.000 unità.

Infine, in relazione a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A Tariffa (Parte I) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, la norma prevede che sugli attestati di cui al comma 1 dell'articolo si

applica l'imposta di bollo. Pertanto, si calcola che il versamento, a carico del richiedente, dell'imposta di bollo possa compensare interamente gli oneri amministrativi.

ART. 18 (Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

L'articolo è teso all'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

L'articolo, infatti, reca la disciplina di attuazione nazionale delle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818, al fine di consentire la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi/uscite (EES), nonché la completa interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza. L'intervento ha, nel suo complesso, carattere ordinamentale.

Al riguardo, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l'amministrazione della pubblica sicurezza, di adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici di frontiera e dalle Questure della Repubblica, nonché dalle articolazioni centrali – già operanti – del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il **comma 1**, interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito "TUI"), apportando le modifiche necessarie al fine di consentire l'effettiva funzionalità del sistema europeo di ingressi/uscite (EES), nonché la registrazione sia dei dati di ingresso e uscita degli stranieri che attraversano le frontiere esterne italiane (articolo 4, nuovo comma 1-*quater*, del TUI), sia dei dati relativi ai provvedimenti di respingimento alla frontiera (articolo 10, comma 1, TUI) o di divieto di reingresso (articolo 13, comma 2-*ter*, del TUI), adottati rispettivamente dalle Autorità di frontiera o dal Questore competente.

In particolare, si segnala l'inserimento, all'articolo 4, del nuovo comma 1-*quater* con il quale sono superate le disposizioni recanti la disciplina della timbratura ad inchiostro apposta, sui documenti di viaggio, dagli operatori addetti ai controlli di frontiera in esito ai controlli effettuati sia in ingresso che in uscita. La suddetta attività manuale è superata dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2226 che introduce le procedure unionali di registrazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne. Anche in tal caso, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività di registrazione potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane che attualmente sono preposte al controllo dei documenti e alla timbratura manuale. Il comma 1, peraltro, consente l'effettiva funzionalità del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS), modificando la disciplina nazionale al fine di prevedere l'ingresso e il relativo soggiorno – alle condizioni e nei termini previsti dalle norme unionali – in forza dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del Regolamento (UE) 2018/1240 (articolo 4, nuovo comma 1, del TUI).

Si segnala altresì l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 10 TUI, volto a determinare, in modo inequivocabile, l'autorità competente alla trattazione del relativo, eventuale, ricorso. Si tratta di una norma di natura meramente ordinamentale che, per tale ragione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede l'abrogazione di norme – di fatto assorbite dalle nuove previsioni – contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, realizzando interventi di mero raccordo normativo. La disposizione ha carattere ordinamentale e si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. dal momento che le attività connesse sono assicurate con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Il comma 3, nel prevedere l'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR) – istituito dall'articolo 17, dei Regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del 20 maggio 2019 – costituisce

un intervento di carattere ordinamentale. In particolare, si segnala la previsione in cui si chiarisce che tale accesso è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Al riguardo, si evidenzia l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l'amministrazione, di adempimenti di natura istituzionale, ordinariamente espletati dagli uffici.
Il comma 4 prevede che i decreti ministeriali previsti al comma 1 siano emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione ha carattere ordinamentale.
Il comma 5 contiene la clausola d'invarianza di invarianza finanziaria, prevedendo che dalle disposizioni di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che gli adempimenti previsti, di natura istituzionale, potranno essere espletati dalle amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
Il comma 6 reca una specifica norma finalizzata a differire l'efficacia di talune disposizioni alla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea. La disposizione di differimento non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Va osservato infatti, che indipendentemente dalla data di decorrenza della vigenza delle disposizioni recate dall'art.18, gli adempimenti previsti sono di natura ordinamentale e saranno espletati dalle Amministrazioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART.* 18-*bis (Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo)
L'articolo in esame adegua le disposizioni degli articoli 18-bis, comma 2, e 19, comma 1, lettera b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla sentenza resa dalla Corte di giustizia UE nella causa C-700/21, avviata a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale, estendendo anche ai cittadini extra UE "radicati" in Italia la possibilità di scontare la pena irrogata (o irroganda) in altro Stato membro qualora residenti o dimoranti in Italia da almeno cinque anni.
Si rappresenta che la disposizione prevede, altresì, il recepimento a livello normativo dei principali elementi funzionali all'accertamento della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano del non cittadino, nonché la modifica del regime concernente la c.d. condizione di rientro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).
Sotto il profilo finanziario si segnala la natura ordinamentale e precettiva della disposizione, in quanto le attività collegate alle operazioni di consegna dei soggetti a seguito dell'esecuzione del mandato di arresto europeo sono già ordinariamente espletate e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse potranno essere sostenute attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 18-ter (Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione - Caso ARES (2023) 2033572)
La norma è finalizzata a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea[1] in merito al recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, alla luce del principio per cui essa – con particolare riguardo al rilascio del modello di permesso di soggiorno conferito - si applica solo ai cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e ai familiari che li accompagnano o li raggiungono.
In particolare, si interviene sul vigente articolo 23 (Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani) integrandolo in talune parti.
Da un lato, alla lettera a), sono apportate modifiche al comma 1 al fine di circoscrivere l'ambito applicativo della disposizione in esso contenuta ai soli familiari stranieri di cittadini italiani che

hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo (i cc.dd. cittadini italiani "mobili").
Dall'altro, con la lettera b), è introdotto il nuovo comma 2, con lo scopo di definire - con il primo periodo del comma - la disciplina applicabile ai familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo (i cc.dd. cittadini italiani "statici"). In favore di tale categoria di persone è infatti previsto il rilasciato del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito TUI).
E' precisato, allo scopo di non modificare l'attuale impianto vigente – nell'ambito del secondo periodo del comma - che per costoro non è richiesto il pagamento del contributo al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
E' chiarito (con il terzo periodo del comma) che il nuovo permesso di soggiorno per famiglia sia rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata dall'interessato o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.
Allo scopo di non discostarsi in modo evidente dalla disciplina attualmente applicata, è prevista infine - con il quarto periodo del comma - la validità quinquennale del permesso di soggiorno, rinnovabile alla scadenza e convertibile per lavoro.
L'intervento è di natura ordinamentale e immediatamente applicabile. Esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica cui si provvede, ai fini dell'attuazione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

ART. 19 (Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)
L'articolo reca modifiche all'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di utili per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano
In particolare, la **lett. a)** modifica il contenuto del comma 185 dell'art. 1 della citata legge n. 234. In particolare, da un lato, si conferma l'esenzione dal pagamento dell'IRES e dell'IRAP e, dall'altro, si prevede che detta esenzione possa essere fruita soltanto a condizione che il 100% delle somme non versate a titolo di imposta (e non più dunque il 20% degli utili) venga destinato allo sviluppo di attività statutarie non commerciali.
In secondo luogo, con la **lett. b)**, si prevede l'abrogazione del comma 187, in quanto, nella nuova formulazione, l'agevolazione non rientra nella nozione di aiuto di Stato ex art. 107, par. 1, TFUE. Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

All'uopo, si evidenzia che rispetto alla disciplina attualmente vigente:

- non vengono modificati i periodi di imposta, rilevanti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione;
- non viene modificato il contenuto dell'agevolazione; infatti, anche l'attuale formulazione del comma 185, che prevede la non rilevanza degli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale ai fini della determinazione della base imponibile IRES e del valore della produzione IRAP, si traduce nel riconoscimento di un'esenzione ai fini IRES e IRAP;

Ciò che viene modificato è, invece, la condizione necessaria per fruire dell'agevolazione,mediante innalzamento della percentuale e modifica della destinazione dell'impiego di utili.
Ai fini della quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica, la relazione tecnica originaria assumeva, per ragioni prudenziali, che tutte le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano rientrassero nell'ambito di applicazione della norma, indipendentemente dal rispetto della condizione relativa alla destinazione degli utili. Per le medesime ragioni prudenziali si ritiene che la modifica del requisito necessario perl'accesso all'agevolazione fiscale non comporti una variazione degli oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica della norma originaria.

ART. 20 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti.

***Caso Ares (2019)3110724*)**

L'articolo in esame interviene sulla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sostituendo e integrando alcune norme, nonché introducendo una nuova disposizione per meglio disciplinare la questione del rilascio e del ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei medesimi o di altri soggetti non autosufficienti anche sotto il profilo economico o individuati dalla legge. L'aggiornamento della normativa si ritiene indispensabile al fine di assicurare, sotto il profilo della proporzionalità ed effettività, un equilibrato bilanciamento tra il diritto costituzionalmente riconosciuto della libertà di circolazione, che è garantito anche a livello euro-unitario (art. 3, par. 2 del Trattato dell'unione europea, art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e l'interesse del minore che è tutelato attraverso il rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e 143, 147 e 315-*bis* del codice civile). Pertanto, le modifiche introdotto sono dirette a tutelare i predetti diritti ed interessi dei soggetti coinvolti nonché ad evitare il vaglio di compatibilità con i principi del diritto comunitario, vaglio dal quale possa scaturire una eventuale procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Le norme, sia quelle riviste che quelle di nuova introduzione, attuano un superamento della vigente disciplina: infatti, per il rilascio del passaporto non è più richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare qualora non via sia l'assenso dell'altro genitore (atteso che spesso l'assenso non viene dato per assenza temporanea o per dimenticanza e dunque per motivi diversi dal pericolo di espatrio o di sottrazione agli obblighi civili degli alimenti); tale autorizzazione prevedeva una procedura più complessa e farraginosa che male si coniuga con le esigenze di snellezza e celerità dettate dalla Riforma del processo civile, creando arretrato e lungaggini procedurali. La competenza a decidere è ora rimandata al tribunale del luogo in cui risiede il minore e il giudice può inibire il rilascio del passaporto al genitore, al ricorrere di specifiche condizioni che vengono declinate dalle nuove disposizioni che qui di seguito vengono esaminate.

In particolare, viene sostituita la disposizione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), la quale è strettamente connessa all'introducendo articolo 3-*bis* che contempla l'ipotesi in cui il tribunale inibisca il rilascio del passaporto al genitore, qualora si abbia fondato motivo di prevedere che il suo trasferimento all'estero sia concretamente ed attualmente legato alla sottrazione dei suoi obblighi verso i figli minori, prevedendo, inoltre, che è il giudice a stabilire la durata dell'inibitoria in misura non superiore a due anni. La disposizione, come sopra detto, prevede che la domanda di inibitoria sia presentata tramite ricorso al tribunale del luogo di residenza del minore e nel caso in cui il minore è residente all'estero al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE o se è pendente un procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia, è proposta al giudice che già sta procedendo), mentre sul ricorso contro il provvedimento proposto dal pubblico ministero e dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, il giudice decide con provvedimento camerale anche in relazione alle spese del procedimento stesso. Infine, copia del provvedimento che eventualmente inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, **al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto.** In tale ottica, dunque, le casistiche relative ai divieti di rilascio del predetto documento, menzionate all'art. 3 della legge sopra citata, vengono rettificate con la sostituzione dell'intera lettera b), per la quale il riferimento del divieto è ora collegato alla dichiarazione inibitoria del tribunale contenuta nella norma di nuova introduzione.

La rettifica apportata, poi, all'art. 4 della legge n. 1185/1967 è necessaria per adeguare i riferimenti normativi, dovuti all'introduzione del citato art. 3-*bis.* Al riguardo, al fine di prevenire dubbi interpretativi si prevede la sostituzione del riferimento all'articolo 35 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 con quello più corretto ed attuale dell'articolo 34 del decreto legislativo 71/2011, precisando comunque che resta competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-*bis,* mentre l'integrazione dell'art. 12 è, infine, indispensabile per conformare il dettato normativo alle modiche intervenute riguardo al "nucleo familiare" differentemente inteso a seguito della classificazione, anche a livello giuridico, di situazioni già codificate e di nuove situazioni individuate nell'ambito del panorama sociale, nonché per apprestare la dovuta tutela alle persone più

fragili, per la quali sussiste l'obbligo di sostentamento da parte della persona che soggiace al divieto di rilascio o che è interessata al ritiro del passaporto. Sotto il profilo giuridico, si rappresenta che si tratta di limitazioni al diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2 Cost.) in presenza di esigenze di rango superiore - quali l'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori - che devono essere espressamente previste dalla legge per consentire che diritti fondamentali e primari dell'individuo non vengano compressi. Sotto il profilo finanziario si segnala, invece, la natura ordinamentale e precettiva del presente articolo che contempla attività correlate a compiti istituzionali degli uffici giudiziari deputati alla dichiarazione di rilascio e ritiro dei passaporti, le quali sono già ordinariamente espletate e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse potranno essere sostenute attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 21 (Modifica all'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)

L'articolo in esame interviene sui commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che disciplina il servizio italiano di interrompibilità del carico elettrico (**comma 1**).

Le modifiche discendono da espresse richieste della Commissione europea al fine di evitare che il meccanismo italiano possa configurarsi come un aiuto di Stato illegale distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi relativi al servizio dell'interrompibilità sono sostenuti da una specifica voce della bolletta elettrica e sono, pertanto, a carico della collettività.

In particolare, la modifica normativa non interviene sulla quantità di risorse interrompibili da approvvigionare, ma solo sulle modalità con cui ARERA dovrà organizzare il servizio di interrompibilità, prevedendo – secondo le indicazioni della Commissione europea – l'estensione dei soggetti che possono partecipare al meccanismo, con conseguente aumento della concorrenza e, dunque, potenziali minori costi del servizio, considerato che l'assegnazione delle risorse interrompibili dovrà avvenire mediante procedure di gara a ribasso.

In ogni caso, con l'abrogazione del comma 19 a partire ***dal 1° gennaio 2024***, si prevede l'eliminazione dell'attuale esenzione dal pagamento di determinati corrispettivi prevista solo per alcuni soggetti, con effetti positivi sulla ripartizione degli oneri in bolletta.

Inoltre, si prevede che la società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del ***6 ottobre*** 2022 (**comma 2**).

Ciò premesso, si evidenzia che i beneficiari dell'esenzione prevista dal citato comma 19 sono soggetti di grandi dimensioni, per i quali il costo dell'energia presenta un'incidenza significativa. Nello specifico, nel 2021 l'esenzione ha riguardato in totale 19 soggetti assegnatari, per un ammontare complessivo pari a € 141.099.604,00.

ART. 22 (Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER).

La norma interviene sulla determinazione da parte di ARERA delle tariffe per gli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese. In luogo di quanto previsto dall'art. 23, comma 4-bis, del d.lgs. n. 164 del 2000 (che l'articolo 22 del DL in esame provvede ad abrogare), si prevede che le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni aventi le caratteristiche ivi indicate siano valutati ai fini dell'analisi costi benefici, anziché essere qualificati ex lege come efficienti.

Si tratta pertanto di una norma in linea con il diritto UE, in quanto prevede una analisi costi-benefici in luogo di una integrale copertura finanziaria degli investimenti in argomento prevista dal citato comma 4-bis, e che al tempo stesso tiene conto delle specificità dei Comuni interessati.

In relazione a quanto precede, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'ARERA, dopo aver effettuato l'analisi costi benefici dei progetti e degli interventi sopra indicati, provvederà a determinare le tariffe tenendo conto dei maggiori costi di investimento nei comuni interessati, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile. Poiché nel comma 4-bis si riconosceva l'integrale copertura a tariffa degli interventi in argomento, la valutazione caso per caso ora prevista non determina un incremento delle tariffe rispetto a quelle fissate in forza del citato comma 4-bis e, conseguentemente, non determina un aggravio sulla bolletta energetica. Lo svolgimento delle attività relative all'analisi costi benefici da parte dell'ARERA rientra tra le attività che la stessa Autorità svolge in via ordinaria per la determinazione delle tariffe ai sensi del medesimo articolo 23 (si veda in particolare il comma 2 dell'articolo 23 sulla determinazione delle tariffe da parte di ARERA, il comma 3 sui criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio e il comma 4 sui criteri per la determinazione delle tariffe per la distribuzione) e quindi verranno svolte dall'Autorità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 22-bis (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)

L'articolo modifica in due punti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di adeguarlo alla direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, cui il decreto legislativo medesimo dà attuazione.

Alla lettera a) si propone la correzione di un refuso intervenuto in sede di recepimento della direttiva nell'ambito dell'articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo n. 210/2021. L'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva prevede infatti che gli Stati membri possono consentire ai fornitori di imporre ai clienti degli oneri di risoluzione anticipata del contratto di fornitura di energia elettrica qualora si tratti di contratto "a tempo determinato e a prezzo fisso", avente quindi entrambi i requisiti della scadenza e del prezzo fissi.

Per mero errore, l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo, ha previsto la possibilità per il fornitore di imporre ai clienti il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura "a tempo determinato o a prezzo fisso", utilizzando la congiunzione disgiuntiva "o" e quindi individuando erroneamente come alternativi tra loro i due requisiti della scadenza e del prezzo fissi.

La lettera b) interviene sulla norma che disciplina lo sviluppo della capacità di stoccaggio (articolo 18, d.lgs 210/2021), al fine di rispettare gli impegni assunti con la Commissione europea. L'articolo 18 del d.lgs 210/2021 prevede un sistema di approvvigionamento della capacità di stoccaggio a lungo termine basato su aste concorrenziali svolte dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il comma 4, nella sua formulazione attuale, dispone che, nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste, non sia aggiudicato in tutto o in parte il fabbisogno di capacità necessaria, il Gestore della rete di trasmissione nazionale può proporre un piano di realizzazione diretta dei sistemi di accumulo mancanti. Sul punto, in sede di prenotifica - SA.104106, *centralized storage systems in Italy* del 26 agosto 2022- ai sensi del Regolamento 2015/1589, la Commissione ha ritenuto la disposizione incoerente con l'articolo 54 della direttiva UE 2019/944 nella parte in cui prevede che i gestori dei sistemi di trasmissione non possono sviluppare sistemi di stoccaggio, al fine di garantire che, nel nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, i servizi di stoccaggio siano basati sul mercato e competitivi. In tale sede, il Ministero si è quindi impegnato a rimuovere la disposizione per assicurare l'esito positivo della valutazione da parte della Commissione.

La presente disposizione ha pertanto ad oggetto l'abrogazione dell'articolo 18, comma 4, del d.lgs. 210/2021, nonché della correlata disposizione di cui al comma 7, lettera c), con la quale si dispone che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente individui le condizioni e le modalità per lo sviluppo della capacità di stoccaggio da parte del Gestore della rete di

trasmissione nazionale nel caso in cui i soggetti terzi non abbiano manifestato l'interesse a sviluppare la capacità di stoccaggio necessaria.
Si evidenzia che l'Autorità ha già provveduto a non adottare le relative disposizioni dalla delibera 247/2023/R/eel di attuazione del menzionato articolo 18.
La norma, di natura ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

ART. 22-ter (Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»)
La disposizione, attraverso l'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è volta ad adeguare le disposizioni nazionali alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia. L'articolo 38, comma 2-bis, del d.l. 83/2012 attualmente prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provveda "ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale".
La norma, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 23* (Adeguamento *dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)
L'articolo contiene varie disposizioni di modifica del decreto legislativo 2017, n. 221**, espressamente finalizzate a consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione).**
Tali modifiche rivestono natura ordinamentale e non comportano**, pertanto,** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare le lettere a), b), c), d) numeri 1) e 2), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), **e z)** ~~e aa)~~ **recano mere modifiche nei riferimenti testuali e riformulazioni al suindicato decreto legislativo,volte a migliorare l'interpretazione e la coerenza del testo, e sono pertanto neutre dal punto di vista della finanza pubblica. Con specifico riferimento alle modifiche di cui alla lettera s), le eventuali maggiori entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all'art. 18, lettera c), d.lgs. n. 221/2017, saranno computate a consuntivo.**
La **lettera d), numero 3)** secondo periodo inserisce una norma di raccordo con legge n. 185/1990, che prevede, all'articolo 30, la possibilità per l'UAMA di avvalersi di unità di personale distaccato per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni. In applicazione di tale disposizione, dette unità di personale si trovano già distaccate presso l'Unità e non sono apportate modifiche al numero massimo del contingente previsto a legislazione vigente. La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La **lettera e)** prevede lo svolgimento di riunioni in modalità telematica: tali riunioni sono condotte con i dispositivi e i programmi informatici già a disposizione delle amministrazioni interessate e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Alla luce di quanto precede, si conferma che l'UAMA (articolazione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*, del DPR n. 95/2010, già esercita le attribuzioni di competenza del MAECI previste dal decreto legislativo n. 221/2017 e dalla corrispondente normativa unionale) potrà svolgere le funzioni previste dall'articolo in esame con le ordinarie risorse di bilancio.

ART. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6

aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada).

L'articolo dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, che deve essere recepita entro il 6 agosto 2023.

Il **comma 1** dell'articolo apporta modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", rubricato "Locazione senza conducente".

In particolare, alla **lettera a)**, si sostituisce il comma 2 del citato articolo 84, con l'obiettivo di consentire anche sul trasporto nazionale l'utilizzazione dei veicoli locati in un qualsiasi Statomembro. Inoltre, il novellato comma 2 dell'articolo 84 prevede che la condizione per utilizzare i veicoli noleggiati è che essi siano immatricolati o messi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro.

Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 84, al fine di prevedere che l'impresa locatrice possa essere sia un'impresa di trasporto sia altro tipo di impresa. Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c)** modifica il **comma 4 dell'articolo 84 e introduce i commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*. In particolare:**

- **il comma 4 viene modificato al fine di delimitare e chiarire l'ambito di applicazione e le relative categorie di veicoli destinati alla locazione senza conducente;**
- **il comma 4-*bis* specifica che l'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t;**
- **i commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* recepiscono (i) le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, inerenti alle condizioni per l'utilizzo di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro nonché (ii) le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, canti disposizioni in ordine alla documentazione (in formato cartaceo o elettronico) che deve trovarsi a bordo del veicolo noleggiato.**

Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera d)** sostituisce il comma 5 dell'articolo 84, prevedendo che la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente sia rilasciata **alle imprese che esercitano** l'attività **in conformità a quanto previsto d**all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e)** sostituisce il comma 6 dell'articolo 84, rinviando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, la possibilità di stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera e-*bis*) sostituisce il comma 7 dell'articolo 84 e inserisce un nuovo comma 7-*bis*, al fine di individuare le sanzioni per i soggetti che violino le previsioni normative introdotte. Trattasi di disposizioni potenzialmente suscettibili di generale maggiori entrate non quantificabili a priori stante il carattere aleatorio delle sanzioni.

La lettera e-*ter*) apporta una modifica meramente formare al comma 8 dell'articolo 84, al fine di adeguare il testo alle modifiche apportate al regime sanzionatorio. Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5**, in attuazione dell'articolo 3-*bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE dispone che il Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti iscrive il numero di targa di immatricolazione dei veicoli noleggiati nel registro elettronico nazionale (REN), in conformità all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009. Al riguardo, si rappresenta che tale attività è già espletata dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto 10 gennaio 2012 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012. La predetta attività continuerà ad essere svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 6** individua, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE, il punto di contatto nazionale nella Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il punto di contatto nazionale è preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. Lo scambio di informazioni avviene tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada - ERRU (*European Registers of Road Transport Undertakings*). In merito, si rappresenta che la citata Direzione generale, allo stato, utilizza il sistema ERRU per lo svolgimento delle funzioni di punto di contatto nazionale di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011. La medesima Direzione generale svolgerà le funzioni di cui all'articolo 3-*bis* della direttiva (UE) 2022/738, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 7** dispone l'abrogazione del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.
Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 8** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

ART. 24-bis (Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782)
L'articolo apporta modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e adegua le relative previsioni al nuovo regolamento (UE) 2021/782, che, entrato in operatività in data 7 giugno u.s., abroga il precedente regolamento del 2007. In dettaglio, l'articolo in oggetto è volto ad aggiornare la disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. 70/2014, garantendo più elevati standard di tutela per i passeggeri, anche al fine di incentivare il ricorso al trasporto ferroviario.
L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nuove entrate conseguiranno, invece, dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter*: trattandosi di introiti eventuali legati alla commissione e all'accertamento di violazioni degli obblighi previsti dal citato regolamento non è possibile quantificarne a priori l'importo.

Art. 24-ter (Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273)
L'articolo è volto a superare le criticità rappresentate dalla Commissione europea con la seconda lettera di messa in mora complementare ex art. 258 TFUE del 6 aprile 2022 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata nei confronti dell'Italia per non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici.
Al fine di tener conto dei rilievi della Commissione europea, si sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 e si chiarisce inequivocabilmente che il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara possa avvenire

solo laddove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e dall'articolo 125, per i settori speciali. Tali disposizioni riproducono, infatti, le previsioni dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 50, lettera d), della direttiva 2014/25/UE.
Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 25 (Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI)
L'articolo in esame nasce dalla necessità di modificare il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375.
La **lettera a)** modifica l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, prevedendo che il decreto medesimo trovi applicazione anche alle cessioni in cui solo l'acquirente è stabilito in Italia mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro.
La **lettera b)** modifica l'articolo 4, comma 1, lettera c), recependo la disposizione secondo cui sono sleali anche gli annullamenti comunicati con un preavviso superiore a 30 giorni ma talmente breve da far ragionevolmente presumere che i fornitori non possano trovare destinazioni alternative per i loro prodotti. **Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste saranno individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni.**
La **lettera c)** modifica l'articolo 9, comma 1, consentendo così ai fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.
Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 25-bis (Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)
L'articolo dà attuazione alla direttiva delegata (UE) 2022/2100/UE della Commissione che prevede la revoca di alcune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato previste dalla direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 ("sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati"), recepita nell'ordinamento con il Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
Il comma 1, lett. a) prevede di intervenire sulla disciplina nazionale di riferimento integrando le definizioni riportate nell'art. 2 del D.lgs. n. 6 del 2016, con l'introduzione della lettera "j-bis)", recante una specifica previsione volta a delineare il prodotto del tabacco riscaldato, con cui si intende un "prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione".
Con il comma 1, lett. b) si prevede che anche per i prodotti del tabacco riscaldato - così come attualmente già previsto per le sigarette e per il tabacco da arrotolare - sarà vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti o aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo. Tale divieto, in particolare, riguarderà sia i prodotti del tabacco riscaldato "da fumo" che quelli riscaldati "non da fumo".
Inoltre, il comma 1, lett. c), emendando le previsioni normative in tema di etichettatura al fine di informare correttamente i consumatori sui rischi legati all'uso del tabacco, dispone che i prodotti del tabacco da fumo – diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato da

fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ed acqua – rechino obbligatoriamente su ciascuna confezione e sull'eventuale imballaggio esterno l'avvertenza generale "Il fumo uccide - smetti subito", che comprende altresì il riferimento alle informazioni sulla disassuefazione dal fu.mo, oltre alle previste avvertenze testuali.
Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2, infine, un intervento di mero coordinamento con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), al solo fine di garantire la coerenza delle disposizioni normative fiscali in materia di accisa con quelle in tema di salute.
Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 3 infine, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 29 giugno 2022, n. 2022/2100/UE, stabilisce le decorrenze delle disposizioni in argomento anche volte ad un ordinato esaurimento delle scorte e precisa, al fine di escludere effetti finanziari negativi, quali prodotti non possano più circolare (quelli non più conformi ai sensi dei commi 1-4 dell'art. 8 del d. lgs. 6/2016, ovvero non conformi alla normativa sull'etichettatura, rispettivamente richiamati al comma 1 della disposizione).
Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 26 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione reca la copertura finanziaria per gli articoli che comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, si prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", che presenta le necessarie disponibilità;
b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che presenta le necessarie disponibilità;
c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;
d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

ART. 27 (Entrata in vigore)

Riguarda l'entrata in vigore del provvedimento.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
(in milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	1		Allargamento della platea dei beneficiari dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso (abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2%)	E	T	-11.0	-21.9	-21.9	-21.9	-11.0	-21.9	-21.9	-21.9	-11.0	-21.9	-21.9	-21.9
5	1		Estensione della facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata.	S	C	3.0	3.1	3.3	3.6	3.0	3.1	3.3	3.6	3.0	3.1	3.3	3.6
7	1		Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria	S	C	10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0	
8	1		Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor	S	K	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
8-bis	1		Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000	S	K	5.0	10.0			5.0	10.0			5.0	10.0		
8-bis	3		Riduzione Tab. B - MASE	S	K	-5.0	-10.0			-5.0	-10.0			-5.0	-10.0		
11	1		Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica	S	C	0.8	0.9	1.1	1.3	0.8	0.9	1.1	1.3	0.8	0.9	1.1	1.3
11	1		Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica - Effetti riflessi	E	TC					0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.7
12	3		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 con qualifica di vigile del fuoco e 200 con qualifica di operatore)	S	C	5.4	22.7	24.0	24.0	5.4	22.7	24.0	24.0	5.4	22.7	24.0	24.0
12	3		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 qualifiche di vigile del fuoco e 200 di operatore) - Effetti riflessi	E	TC					2.6	11.0	11.6	11.6	2.6	11.0	11.6	11.6
12	4		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 con qualifica di vigile del fuoco e 200 con qualifica di operatore) - Spese di funzionamento	S	C	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
14	1	a	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente delle istituzioni scolastiche.	S	C	-	17.3	26.6	17.3	-	17.3	26.6	17.3	-	17.3	26.6	17.3
14	1	a	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente delle istituzioni scolastiche - Effetti riflessi	E	TC						8.4	12.9	8.4		8.4	12.9	8.4
14	1	c	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.	S	C	1.5	4.6	4.6	4.6	1.5	4.6	4.6	4.6	1.5	4.6	4.6	4.6
14	1	c	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche - Effetti riflessi	E	TC					0.7	2.2	2.2	2.2	0.7	2.2	2.2	2.2
15	2	0	Estensione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile - Incremento, per il 2023, delle risorse di cui all'art. 1, c. 123 della L. 107/2015	s	c	10.9				10.9				10.9			
17	1	0	Rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno	S	C	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
26	1	a	Riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"	s	c	-5.0	-12.4	-12.4	-12.4	-5.0	-12.4	-12.4	-12.4	-5.0	-12.4	-12.4	-12.4

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
(in milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
26	1	b	Riduzione Tabella A - Ministero dell'Interno	s	c	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2
26	1	c	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, L. 234/2012	s	c	-44.9	-45.0	-68.3	-70.8	-44.9	-45.0	-68.3	-70.8	-44.9	-45.0	-68.3	-70.8
26	1	d	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2021	S	C	-3.3	-33.6	-21.3		-3.3	-33.6	-21.3		-3.3	-33.6	-21.3	
26	1	d	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2021 - effetti riflessi	E	TC					-1.6	-16.3	-10.3		-1.6	-16.3	-10.3	
			Entrate	e		**-11.0**	**-21.9**	**-21.9**	**-21.9**	**-8.8**	**-16.2**	**-4.9**	**1.0**	**-8.8**	**-16.2**	**-4.9**	**1.0**
			Spese	s		**-11.0**	**-21.9**	**-21.9**	**-21.9**	**-11.0**	**-21.9**	**-21.9**	**-21.9**	**-11.0**	**-21.9**	**-21.9**	**-21.9**
			SALDO			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2.1**	**5.7**	**17.0**	**22.9**	**2.1**	**5.7**	**17.0**	**22.9**